Mercoledì 12 agosto 2020 Anno 51 N. 33

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 21/07/2020 N. 11
Programma Statistico Regionale 2020-2022. . . . . pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/07/2020 N. 632
Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)" . . . . . pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 635
Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 171/2016.. . . . . pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 639
Piano di controllo della Varroa in Regione Liguria anno 2020. . . . . pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 647

Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze e nomina dei componenti.. . . . . pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 648

Approvazione Piano Regionale di Censimento, per il Censimento Generale dell'Agricoltura 2020. . . . . pag. 64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 652

PSR 2014-2020 Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M03.02 "sostegno attività di informazione e promozione svolta da associazioni di produttori nel mercato interno" . . . . . pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 666

Avviso pubblico per la selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 171/2016 – provvedimenti conseguenti. . . . . .pag. 118

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 670

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Liguria e ANCI Liguria per attività di collaborazione finalizzata al supporto ai Comuni dell'Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio" nell'ambito del POR FESR 2014/2020. (Spesa € 75.000,00).. . . . . .pag. 145

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 671

Approvazione Schema Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 1 agosto 2018 tra R.L. e IRE S.p.A. - attività specialistiche di Assistenza Tecnica all'A.d.G. – POR FESR 2014 - 2020. (Spesa € 75.530,21).. . . . . .pag. 154

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 23/07/2020 N. 4233

Costituzione GDL regionale Piani di Sicurezza delle Acque (PSA).. . . . . .pag. 167

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 23/07/2020 N. 4218

Disciplinari di produzione integrata anno 2020: deroga all'uso di prodotti a base di dimetoato in olivicoltura. . . . . .pag. 169

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 24/07/2020 N. 4238

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Comune di Genova per il dragaggio dei fondali del Porticciolo di Nervi e per il contestuale riempimento delle strutture di contenimento a terra derivanti dalla demolizione della piscina.. . . . . .pag. 171

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 27/07/2020 N. 4256

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati)". Approvazione della modulistica in materia di privacy relativamente all'esercizio dell'attività agrituristica.. . . . . .pag. 172

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 27/07/2020 N. 4258

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati)". Approvazione della modulistica in materia di privacy relativamente all'esercizio dell'agricoltura sociale.. . . . . .pag. 173

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 28/07/2020 N. 4288

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06, comprensiva del parere ai sensi dell'art. 12 de RCN, alla Società Lido Azzurro s.r.l. per l'intervento di riqualificazione dello stabilimento balneare Lido Flora nel Comune di Rapallo.. . . . . .pag. 174

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 21 LUGLIO 2020 N. 11

Programma Statistico Regionale 2020-2022.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

VISTI:

- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale) e successive modificazioni e integrazioni;
- l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e successive modificazioni e integrazioni, tra l'Istat, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 luglio 2017;
- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale" allegato allo stesso;
- l'allegato 1 alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi degli articoli 5 e 9 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, il Programma Statistico Regionale (PSR):
- individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistema Statistico Regionale (SISTAR), nonché le relative metodologie e modalità attuative;
- è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Statistica regionale, ed è approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- si raccorda al Programma Statistico Nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature;
- è predisposto dalla Struttura Statistica della Regione;

- che, come previsto dagli articoli 2 e 6 del citato accordo Istat-Regioni del 6 luglio 2017:
- gli uffici di statistica delle Regioni, esercitano i compiti loro assegnati nel Programma Statistico Nazionale (PSN);
- l'Istat si avvale della Struttura Statistica della Regione per le rilevazioni statistiche comprese sul PSN interessanti le materie di attribuzione regionale salvo casi eccezionali in ragione della specialità dell'oggetto o nella oggettiva impossibilità dei medesimi uffici;
- tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche di titolarità Istat effettuate dagli Uffici di statistica delle Regioni, nell'ambito del PSN, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio e trasmessi all'Istat, possono essere pubblicati da tale ufficio nel rispetto dei requisiti di qualità, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica);
- tutte le attività statistiche presenti nel PSR che comportano il trattamento di dati personali saranno inviate all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'espressione del parere ai sensi della citata normativa sul trattamento dei dati personali;

TENUTO CONTO CHE:

- nel corso del 2019, la Struttura Statistica regionale ha effettuato una ricognizione presso gli enti appartenenti al Sistema Statistico Regionale e titolari di attività previste nel Programma Statistico Regionale 2017-2019 al fine di valutare lo stato di realizzazione delle stesse e raccogliere pareri tecnici e indirizzi sui lavori in corso di rispettiva competenza;
- il 13 dicembre 2019 si è riunita la Commissione Statistica regionale, la quale all'unanimità dei presenti, ha approvato sia i nuovi modelli di scheda informativa dei lavori statistici volti a semplificare, aggiornare e riordinare le informazioni ivi contenute, sia i relativi allegati per il trattamento dei dati personali che si adeguano alle norme previste dal regolamento UE 679/2018 (RGPD) da compilare per il nuovo Programma Statistico Regionale 2020-2022;

Considerato che in data 10 gennaio 2020 è stato richiesto alla totalità degli enti del Sistema Statistico Regionale e alle strutture regionali di compilare le nuove schede informative succitate, costituite dalla scheda anagrafica e dall'allegato sul trattamento dei dati personali, per la redazione del nuovo PSR 2020-2022;

PRESO ATTO CHE:

- la Struttura Statistica ha raccolto i contributi pervenuti dalle strutture interne e dagli enti SISTAR, provvedendo a correggere e ordinare le schede dei lavori statistici;
- risultano ancora attività da confermare, attraverso una ulteriore attenta analisi individuale, anche rispetto a quanto previsto dal Programma Statistico Nazionale 2020 - 2022, in corso di adozione;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla Commissione Statistica Regionale al Programma Statistico Regionale 2020-2022 in data 2 marzo 2020;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 3, preventivamente esaminata dalla I Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 25 maggio 2020;

DELIBERA

- di approvare il Programma Statistico Regionale 2020-2022 allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di rinviare l'integrazione delle attività non confermate, ma di provenienza PSN ad un nuovo aggiornamento, a seguito dell'adozione definitiva del Programma Statistico Nazionale 2020-2022.

IL PRESIDENTE
Alessandro Piana

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Claudio Muzio

PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE

2020-2022

Legge regionale 3 aprile 2008, n. 7

“Norme sul sistema statistico regionale”

Indice

1. Premessa

2. Il contesto normativo istituzionale

3. La Statistica regionale
   3.1 La statistica ufficiale, il SISTAN e il SISTAR
   3.2 I compiti degli uffici di statistica (D.Lgs 322/1989)
   3.3 Il coordinamento interregionale tramite il CISIS

4. Il Trattamento dei dati personali

5. Lo stato di attuazione dell'attività statistica regionale

6. Le attività del Programma Statistico Regionale 2020 - 2022
   6.1 L'area sociale
   6.2 L'area economica
   6.3 L'area territorio e ambiente
   6.4 L'area trasversale
   6.5 Dettaglio delle attività statistiche della Struttura Statistica regionale

Attività del Programma Statistico Regionale 2020 -2022 suddivise per ente che svolge l'attività

Elenco puntuale delle attività statistiche del Programma Statistico Regionale 2020 - 2022

1. Premessa

Il Programma Statistico Regionale (PSR), previsto dalla legge regionale n. 7 del 3 aprile 2008, individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistema Statistico Regionale (SISTAR).

Il PSR ha durata triennale e viene adottato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale; può essere aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale. Il presente PSR si riferisce al triennio 2020-2022.

Le metodologie, gli standard e le nomenclature adottati nel PSR si raccordano al Programma Statistico Nazionale (PSN) in vigore (PSN 2017/2019). Per le attività statistiche previste dal PSR a carico delle Strutture regionali, che non possono essere realizzate completamente dai propri uffici, Regione Liguria stipula convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione della progettazione, delle rilevazioni o delle elaborazioni comprese in tali attività.

Tra le funzioni della Struttura competente per la statistica della Regione vi è la predisposizione del PSR che a tale fine assicura il coordinamento operativo dell'attività del SISTAR. Sul PSR esprime il proprio parere la Commissione Statistica regionale, che ne verifica l'attuazione operativa anche per fornire indicazioni per i Programmi successivi e la relativa Sezione Tecnico-Scientifica, che esprime parere obbligatorio sulle metodologie statistiche delle attività previste dal Programma Statistico Regionale.

Il PSR individua l'attività statistica ufficiale del territorio ligure, in esso sono riportate sia le attività previste dal PSN che coinvolgono gli enti del SISTAR ligure, sia le attività di iniziativa propria degli stessi enti.

Le attività statistiche previste dal PSR sono finalizzate a fornire informazioni utili per la collettività ligure, nonché per la predisposizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. I dati prodotti nell'ambito di tali attività costituiscono patrimonio della collettività e la Regione ne assicura la divulgazione nel rispetto del segreto statistico e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il contesto normativo istituzionale

I principi e criteri della statistica ufficiale si conformano in primo luogo a quanto disposto dalla normativa comunitaria; gli Stati membri dell'Unione e gli Enti parte dei Sistemi Statistici Nazionali devono armonizzare la propria attività statistica con le decisioni prese a livello comunitario. A tale livello i principali riferimenti normativi sono costituiti da:

- Costituzione Europea: Trattato sul funzionamento dell'UE, Art. 338, comma 2: *"L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica."* È in tale trattato che si stabiliscono i principi fondamentali della statistica pubblica;

- Regolamento CE 223/2009 relativo alle statistiche europee che disciplina i criteri della qualità, attendibilità e la credibilità delle statistiche dell'UE e al contempo rafforza il quadro giuridico relativo all'indipendenza, all'affidabilità e alla gestione della qualità delle statistiche fornite dagli stati membri compilate a livello europeo. Tale regolamento è stato modificato dal Regolamento UE 759/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, normativa che introduce un rafforzamento del Sistema Statistico Europeo e dei Sistemi Statistici Nazionali;

- Decisione della Commissione 504/2012/UE che definisce il ruolo e le responsabilità di EUROSTAT nell'ambito dell'organizzazione interna della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche;

- Codice delle statistiche europee: raccomandazione all'interno della comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo n. 217/2005, al fine di garantire l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità dei soggetti chiamati a produrre e diffondere le statistiche europee;

- Regolamento UE 557/2013 della Commissione del 17 giugno 2013 che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione. Tale regolamento definisce le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l'accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (EUROSTAT), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (EUROSTAT) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso;

- Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

A livello nazionale la disciplina generale del Sistema Statistico Nazionale si basa su:

- Costituzione della Repubblica Italiana: art. 117, che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, coordinamento che viene realizzato attraverso la disciplina del Sistema Statistico Nazionale;

- Legge 400/1988 che disciplina l'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- Decreto legislativo 322/1989 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", che ha istituito e disciplina il Sistema Statistico Nazionale, ai sensi dell'art. 24 della legge 400/1988;

- Codice italiano delle statistiche ufficiali adottato con Direttiva COMSTAT n. 10 (GU n. 240 del 13 ottobre 2010) che definisce gli strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

- Codice di deontologia per il trattamento di dati personali a scopi statistici in ambito SISTAN, allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.);

- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018

- Schema per l'intesa Stato-Regioni in materia di sistemi informativi-statistici del 25 marzo 1993. L'intesa definisce l'organizzazione e i compiti degli Uffici regionali di statistica che *"sono l'unico interlocutore del sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni"* e riconosce carattere di ufficialità, ai sensi del d.lgs. 322/1989, alle attività statistiche regionali previste dal PSN. Prevede inoltre che le attività statistiche di interesse regionale realizzate dagli uffici di statistica delle Regioni anche se al di fuori del PSN *"costituiscono patrimonio conoscitivo delle Regioni e principale fonte informativa delle stesse" e rivestono quindi carattere di ufficialità, purché validate dal responsabile dell'ufficio di statistica;*

- La direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n. 11 del 7 novembre 2018 che adotta - ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - le "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale".

- La direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n. 9 del 20 aprile 2004 "Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale";

- L'atto di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, n. 3 del 27 marzo 2018, inerente i "requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. art. 6, c.1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall'Istituto.";

A livello regionale l'attività statistica viene disciplinata dalla:

- Legge Regionale 3 aprile 2008, n. 7: "Norme sul Sistema Statistico Regionale", e successive modifiche ed integrazioni, dove sono definiti il Sistema Statistico Regionale, le sue finalità ed attribuzioni, l'organizzazione dell'attività statistica e le modalità del trattamento dei dati.

- La Nota del Segretario Generale della Giunta Regionale del 10 marzo 2016 che fornisce indicazioni generali in merito alla diffusione e all'utilizzo dei dati statistici ufficiali;

- La Nota del Segretario Generale della Giunta Regionale del 6 febbraio 2020 che invita le Strutture Regionali a segnalare alla Struttura Statistica la totalità delle trasmissioni di dati ad altri soggetti esterni all'Ente.

3. La statistica regionale

3.1 La statistica ufficiale, il SISTAN e il SISTAR

La statistica pubblica ha il compito di dare supporto al sistema decisionale di governo in tutte le varie fasi: definizioni di politiche, costruzioni di modelli, verifica di azioni e valutazione. La statistica di interesse pubblico, oltre a sostenere le decisioni della Pubblica Amministrazione, deve soddisfare le esigenze conoscitive sui fenomeni della comunità di soggetti privati impegnati nelle decisioni concernenti i sistemi produttivi economici e sociali, nonché quelle dei cittadini che sono i destinatari ultimi di ogni azione politica e devono essere in grado di comprendere i motivi delle scelte di governo e verificarne l'efficacia su basi oggettive.

Ciò comporta la necessità che i dati a cui fare riferimento abbiano il carattere dell'ufficialità, garantendo l'ottemperanza ai principi di:

- imparzialità,
- affidabilità,
- obiettività,
- indipendenza scientifica,
- efficienza economica,
- riservatezza statistica.

L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Il coordinamento statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è di competenza esclusiva dello Stato; alle Regioni è riservata la potestà di regolare l'organizzazione sul proprio territorio dei sistemi informativi statistici a supporto della programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi pubblici, garantendo la necessaria integrazione con il SISTAN e il rispetto delle misure stabilite dalle norme nazionali per assicurare il coordinamento statistico e informativo.

Il SISTAN è coordinato dall'ISTAT e composto dagli uffici di statistica di enti e organismi pubblici allo scopo di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale.

In ambito regionale, il sistema statistico regionale (SISTAR) - istituito in Liguria con la l.r. 7/2008 - è composto dagli uffici di statistica degli enti operanti nel territorio regionale, individuati nell'articolo 2 della stessa legge e finalizzato alla realizzazione di una rete di collegamento tra tutte le strutture che hanno un ruolo nella produzione statistica sul territorio.

Il SISTAR individua le sue attività attraverso il PSR documento di natura programmatoria delle attività statistiche dell'Ente Regione e degli Enti facenti parte del SISTAR, con la finalità di produrre informazioni statistiche per assicurare il supporto informativo alle istituzioni di appartenenza e le opportune conoscenze alla comunità regionale.

Il PSR ha altresì la funzione di razionalizzare i flussi informativi, dare unità di indirizzo, coordinare le attività statistiche sul territorio al fine di fornire l'informazione statistica di supporto agli utilizzatori con un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.

3.2 I compiti degli uffici di statistica (d.lgs. 322/89)

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 322/89 e dalla Direttiva n.1 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), gli Uffici di statistica del SISTAN, sono tenuti a:

- Promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del PSN.
- Fornire al SISTAN i dati previsti dal PSN relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica.
- Collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal PSN.
- Contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
- Attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il SISTAN, secondo le direttive emanate dal COMSTAT. Per Sistema

informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica.

~ Accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal PSN, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89.

3.3 Il coordinamento interregionale tramite il CISIS

La Struttura Statistica aderisce al Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS). Il Centro, che agisce senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome per la definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative inerenti la Società dell'informazione e della conoscenza e per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti Locali su tali temi.

Tra le competenze del CISIS:

~ Svolgere attività di istruttoria tecnica per le questioni sottoposte all'approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici.

~ Promuovere progetti di interesse interregionale, definizione di criteri e regole comuni, attività di informazione, documentazione e formazione per assicurare uno sviluppo omogeneo e integrato di sistemi informatici, geografici e statistici in raccordo con i gruppi di lavoro interregionali di settore.

~ Svolgere l'analisi tecnica sulle questioni di rilevanza interregionale e concorrere, in rapporto con le Regioni interessate, allo sviluppo di iniziative sperimentali rilevanti per le finalità del Centro.

~ Realizzare il confronto ed il raccordo tecnico delle Regioni associate con le Amministrazioni centrali dello Stato e con gli altri soggetti dotati di specifiche competenze per la realizzazione di sistemi di proprio interesse a livello nazionale ed europeo.

4. Il trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto la Struttura Statistica regionale si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato (art 13 del Reg. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

Considerando che i casi in cui l'ufficio di statistica si trova ad effettuare un trattamento di dati personali in ambito Sistan, riguarda o il trattamento di dati personali per conto dell'Istat, in seno a un'Indagine presente all'interno del PSN, per la quale l'ufficio di statistica svolge il ruolo di organo intermedio o rispondente; o il trattamento di dati personali derivanti da indagini Istat (o altri enti del Sistan) per finalità statistiche connesse a scopi istituzionali e di interesse pubblico della Regione, La base giuridica del trattamento si identifica *nell'art. 6 Regolamento UE 2016/679 e art. 2 ter e 2 sexies D.lgs 196/03 s.m.i.*

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi o a strutture dell'ente/amministrazione di appartenenza diverse dall'ufficio di statistica, fatta eccezione per i soggetti o le strutture che collaborano al trattamento statistico il cui personale sia stato formalmente autorizzato a trattare i dati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni

Il trattamento dei dati personali sarà svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento; il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679.

Decalogo di riferimento delle regole normative in materia di Privacy e trattamento dei dati personali per il Programma Statistico regionale 2020-2022

1. i dati saranno trattati nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabiliti dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, dal Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dalle *Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale* (all. A al d.lgs n. 196/2003);
2. i dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate negli accordi tra le parti;
3. i dati saranno diffusi soltanto in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, secondo quanto disposto all'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 e agli artt. 3 e 4 delle citate Regole deontologiche;
4. i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi normati dall'art. 5, comma 1 lettere b), c), f) del regolamento Ue 2016/679;
5. In caso di raccolta presso l'interessato di dati personali, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni specificate dall'art.13 del regolamento Ue 2016/679;
6. In relazione al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali il responsabile del trattamento deve svolgere la propria attività nei termini previsti dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e nello specifico nelle attività previste dai commi 1,2 ,3 lettere a),c),f),g),h) e comma 4;
7. Per il trattamento dei dati personali verranno adottate le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, sulla base della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento;
8. i dati non saranno comunicati a soggetti terzi o a strutture dell'ente/amministrazione di appartenenza diverse dall'ufficio di statistica, fatta eccezione per i soggetti o le strutture che collaborano al trattamento statistico il cui personale sia stato formalmente autorizzato a trattare i dati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni;
9. *(se la richiesta riguarda anche particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 – ex dati sensibili)* è necessario specificare che il trattamento che si intende avviare è autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 4-bis delle Regole deontologiche, nonché – per gli uffici di statistica dei soggetti privati – conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 delle medesime Regole;
10. *(se la richiesta riguarda anche dati relativi a condanne penali e reati)* che il trattamento dei dati di cui all'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 che si intende avviare è autorizzato da espressa disposizione di legge o di regolamento ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e conforme all'art. 2-octies del medesimo decreto;

5. Lo stato di attuazione dell'attività statistica regionale

Il Programma statistico regionale 2017-2019 si poneva inizialmente tre diversi obiettivi, nel tentativo di consolidare quanto già impostato con la programmazione precedente:

~ L'utilizzo a fini statistici e la valorizzazione degli archivi amministrativi presenti nell'Ente.

~ Il miglioramento delle basi informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e la predisposizione di strumenti innovativi di diffusione dei dati.

~ La produzione statistica necessaria alla realizzazione del programma di governo dell'Ente, alla programmazione settoriale e alle esigenze conoscitive dei decisori ma anche della collettività.

Per quanto concerne il primo aspetto, a partire dal 2017, la Strutta Statistica ha mostrato concreto interesse verso gli archivi amministrativi presenti in Regione. Questi possono infatti rappresentare una fonte di informazione statistica non solo complementare a quella ufficiale ma bensì principale. L'utilizzo di archivi amministrativi, quindi archivi di dati raccolti per esigenze o obiettivi differenti dallo scopo informativo statistico, va comunque ponderato con attenzione ed è necessario procedere per step.

Per un utilizzo e per una conoscenza maggiormente approfondita dell'archivio, è necessario conoscerne il contesto in cui si genera l'archivio stesso da utilizzare, ricavando le informazioni di natura gestionale, quali la legislazione di riferimento, le finalità e gli usi dell'archivio stesso. Informazioni utili riguardano anche le modalità e i tempi di registrazione e trasmissione dei dati. Sarebbe inoltre necessario definire i livelli attesi di qualità dei dati presenti nell'archivio amministrativo. Tali informazioni hanno una notevole influenza sull'utilizzo a fini statistici dell'archivio rispetto a:

- copertura
- contenuto
- concetti e definizioni usate
- frequenza e tempestività del dato amministrativo
- qualità dell'informazione registrata
- stabilità nel tempo

Nella fase di acquisizione vera e propria è fondamentale conoscere la "natura" dei dati contenuti all'interno dell'archivio amministrativo, sono pertanto necessarie alcune informazioni strutturali relative a:

- Metadati necessari per il corretto uso dell'archivio
- Definizioni di tutte le unità e delle variabili dell'archivio
- Classificazioni adottate
- Riferimento temporale dei dati
- Eventuali procedure adottate, per migliorare la completezza e la coerenza delle informazioni contenute nell'archivio.

Infine, nella fase di utilizzo dell'archivio si deve procedere ad una valutazione della qualità dello stesso, attraverso la determinazione della copertura dell'archivio rispetto alla popolazione oggetto di interesse a fini statistici e valutazione delle informazioni mancanti e/o incongrue.

Durante gli ultimi mesi del 2019, nell'ambito dell'attività della Task Force regionale istituita dalla DGR 795/2019, si è avviato un confronto con Liguria Digitale che ha in gestione diversi archivi amministrativi. L'obiettivo ultimo è quello di una massima condivisione dei dati in questione in modo da completare l'informazione statistica proveniente dalle fonti ufficiali.

Le banche dati amministrative sono inoltre utilizzate come dati di input per le matrici econometriche acquistate dall'Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (IRPET). Si tratta di modelli matematico-statistici che permettono di elaborare analisi di impatto sulle variabili macroeconomiche, valutare le interdipendenze settoriali tra gli attori dell'economia regionale e, più in generale, conoscere con elevato livello di dettaglio la reale struttura del sistema economico ligure. I database ISTAT di natura amministrativa quali ASIA Imprese, Frame SBS, SCI e PRODCOM forniscono preziose informazioni di input per il

funzionamento di tali matrici. Lo studio e l'utilizzo di questi modelli saranno attività che verranno inserite nel nuovo programma statistico regionale 2020-2022.

Relativamente alla succitata DGR n. 795/2019, la stessa ha approvato la riorganizzazione dell'attività statistica regionale. Tale riorganizzazione prevede il rafforzamento, sia in termini di funzioni che di risorse umane della Struttura Statistica regionale, e la creazione di una Task Force regionale costituita dalla Struttura Statistica regionale (nel ruolo di capofila), Liguria Ricerche S.p.A. e Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO). Con entrambi i soggetti, sono stati quindi approvati accordi attuativi volti a definire le attività scientifiche che prevedono attività di analisi tempestiva (in capo a Liguria Ricerche) e analisi di approfondimento (svolte dal DISPO). L'accordo con UniGe prevede inoltre la stipula di due borse di ricerca e di un assegno di ricerca per lo svolgimento di analisi specifiche su tematiche ritenute particolarmente rilevanti: lavoro, turismo e sanità.

In merito al tema della diffusione dei dati, la Struttura Statistica sta portando avanti la creazione di un Hub statistico incardinato nel sito istituzionale regionale ed interrogabile da tutti gli utenti. Attualmente, il Datawarehouse viene perlopiù aggiornato per quanto riguarda il contesto demografico.

A dicembre 2019, in seguito alla Delibera di Comstat, l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) entra a far parte del SISTAN. Pertanto, a partire dalla nuova programmazione statistica per il triennio 2020-2022, Alisa, procedendo alla formazione di un ufficio di statistica apposito, può accedere ai dati del Sistema Statistico Nazionale e divenire titolare delle indagini statistiche di natura sanitaria presenti nel PSR.

A fine 2019, è stata proposta, dalla Struttura Statistica, una modifica alla legge regionale n. 7/2008 "Norme sul sistema statistico regionale". La modifica è consistita in due parti: l'inserimento di un comma, tra le funzioni della Struttura Statistica, per la formazione di nuovi bandi per rilevatori specificatamente per indagini ISTAT e l'aggiornamento, nonché l'adeguamento dell'articolo 13 sul trattamento dei dati personali alla nuova normativa in vigore. In particolare, si è fatto riferimento alle regole deontologiche che rendono il passaggio di dati tra enti SISTAN complesso e che andrebbero in questo senso riviste. A partire dal regolamento europeo 679/2016 che ha istituito diverse novità in questa materia fino alle ultime direttive di ISTAT, negli ultimi anni va rilevata un'attenzione e sensibilità particolare al tema della privacy e alla conservazione dei dati.

Ad agosto e dicembre 2018 sono stati effettuati rispettivamente il primo e il secondo aggiornamento al PSR 2017-2019. Per quanto riguarda il primo, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Statistica regionale durante la seduta del 2 luglio, sono state introdotte nuove attività statistiche ed è stato definita una scheda, allegata a quella informativa principale, per il trattamento dei dati personali. Tale allegato da compilare da parte degli enti SISTAR ha riguardato in particolare i lavori svolti da A.Li.Sa. e Ospedale San Martino. Tramite il secondo aggiornamento, approvato dalla Commissione Statistica il 3 dicembre 2018, si è invece proceduto ad una modificazione di alcune attività statistiche e alla cancellazione di altre, ritenute obsolete o eliminabili.

Ad inizio 2020, è stata emessa una circolare firmata dal Segretario Generale con lo scopo di richiedere che tutte le comunicazioni di dati statistici verso soggetti esterni debbano essere notificate alla Struttura Statistica. L'obiettivo è innanzitutto quello di adeguarsi correttamente alla normativa nazionale e regionale e, inoltre, si intende dare maggiore centralità alla Struttura Statistica regionale (incardinata nel Settore Programmazione Finanziaria e Statistica) nel monitoraggio dell'informazione statistica regionale.

Nella seconda metà del 2019 si sono tenuti vari incontri tra la Struttura Statistica e gli enti appartenenti

al SISTAR (in particolare quelli con gestione diretta di alcuni lavori nel PSR), per raccogliere i vari contributi e pareri sia sulle attività statistiche presenti nel Programma Statistico Regionale sia sull'andamento dell'attività statistica dell'Ente.

In vista del nuovo Programma Statistico Regionale sono state così modificate le schede informative relative ai lavori statistici, sia quelle anagrafiche delle attività sia gli allegati per il trattamento dei dati personali. Tali schede sono state quindi approvate dalla Commissione Statistica riunitasi il 13 dicembre 2019.

Per quanto riguarda la scheda anagrafica si è deciso di semplificare e riordinare le informazioni richieste, soprattutto a proposito dei dati circa l'ente titolare o l'ufficio incaricato per lo svolgimento dell'attività. È stata inoltre aggiunta la voce "altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività" per garantire un maggiore dettaglio del percorso dei dati. Anche la scheda allegata relativa al trattamento dei dati personali è stata modificata, al fine di meglio adattarsi a quanto imposto dal GDPR, regolamento UE n.679/2018. Nell'allegato sarà possibile inserire - tra le altre - il metodo di raccolta e conservazione dei dati e dovranno essere esplicitati i riferimenti del Titolare e il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione Dati. Da ricordare che nel caso della Pubblica Amministrazione, quale è la Regione, quest'ultima è identificata come Titolare specifico del Trattamento.

Il 2 marzo 2020 si è tenuta la seduta della Commissione Statistica che ha approvato all'unanimità dei presenti il Programma Statistico Regionale 2020-2022.

6. Le attività del Programma Statistico Regionale 2020 - 2022

Per l'individuazione delle attività da inserire nel presente PSR, come si è ricordato sopra, è stata fatta la ricognizione dell'esigenza informativa presso le Strutture regionali e sono stati contattati tutti gli enti parte del SISTAR ligure.

Fanno parte del PSR sia attività statistiche attuate per iniziativa dell'ente titolare, sia attività previste dal PSN. In quest'ultimo caso l'ente che realizza l'attività può assumere il ruolo di "organo intermedio" oppure di "rispondente", gli adempimenti in cui il ruolo è di rispondente sono obbligatori e come tali, vanno indicati nella programmazione triennale.

Tra gli adempimenti PSN, l'Ente coinvolto è definito Organo intermedio di rilevazione: quando provvede alla rilevazione diretta di informazioni (nel caso delle Sdi o di Stu con indagine diretta) o all'acquisizione di archivi amministrativi organizzati (nel caso delle Sda) da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi), per conto del Titolare dell'attività. È definito Rispondente quando fornisce al Titolare dell'attività PSN (Istat o altro soggetto Sistan) dati relativi all'Ente stesso oppure dati di cui l'Ente dispone in ragione della propria attività istituzionale, contenuti nei propri archivi amministrativi.

In analogia con il PSN, le tipologie delle attività previste sono:

~ Statistiche da fonti amministrative organizzate (SdA): processo di produzione di informazione statistica condotto su fonti amministrative organizzate, pubbliche o private (registri, archivi, basi di dati). Le informazioni statistiche derivano da un processo volto a garantire sia gli aspetti della qualità dell'informazione statistica, sia gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza di informazioni raccolte per fini amministrativi. Tale processo prevede le sottofasi di rilevazione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione.

~ Statistiche da indagine (SdI): processo di produzione di informazioni statistiche attraverso la rilevazione diretta da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi). Le informa-

zioni statistiche (tutte o in parte), sono acquisite presso le unità di un collettivo, secondo un disegno di indagine di tipo statistico. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di rilevazione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione.

~ Statistiche derivate o rielaborazioni (SdE): processo di produzione di informazioni statistiche basato sul trattamento di dati statistici provenienti da indagini dirette o da fonti amministrative organizzate. In questa tipologia sono presenti le sottofasi di acquisizione, controllo e correzione, elaborazione e diffusione.

~ Studio progettuale (STU): attività di analisi e ricerca finalizzata all'impostazione o alla ristrutturazione di: processi di produzione statistica, sistemi informativi statistici, metodi e strumenti per l'analisi statistica.

~ Sistema informativo statistico (SIS): un sistema informativo statistico consiste in un insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati), diffuse su supporti digitali e rese disponibili secondo modalità definite dall'utente, derivanti dall'integrazione concettuale e funzionale di una pluralità di fonti informative (dati elementari e/o aggregati).

Per quanto riguarda le tipologie miste, cioè quei progetti che prevedono la compresenza delle diverse tipologie di processo, anziché basarsi su un mero criterio di prevalenza, si ritiene più opportuno classificare come statistiche da indagine quei progetti che seppur producono informazioni in maggior parte derivanti da fonti amministrative prevedono anche un'indagine, e quindi una rilevazione diretta presso rispondenti. Rientrano invece nelle statistiche da fonti amministrative organizzate le tipologie miste di lavori che prevedono la compresenza dell'uso di fonti amministrative organizzate e di statistiche derivate.

La programmazione dei lavori per il prossimo triennio, come già per il triennio 2017-2019, è stata strutturata sulla base di temi di riferimento in macro aree, all'interno delle aree sono stati individuati i settori, e infine all'interno dei settori sono state definite le sezioni. Tale impostazione, finalizzata ad una più agevole consultazione del Programma, è coerente a livello di settore con la classificazione adottata dall'ISTAT nell'elaborazione del PSN. Si è ritenuto opportuno condividere la classificazione ISTAT per i settori, sia perché parte delle attività previste nel presente PSR derivano da iniziative comprese sul PSN, sia per facilitare gli utilizzatori di informazioni statistiche che accedono sia al PSR che al PSN.

L'elenco dei lavori del PSR è riportato nell'Allegato 1, contenente per ogni area, settore e sezione le attività previste, suddivise tra quelle di iniziativa dell'ente titolare e gli adempimenti PSN. Nell'elenco viene indicato l'Ente che svolge l'attività, il codice attività nel PSR ed eventualmente quello del PSN, la tipologia dell'attività, il titolo e la titolarità dell'attività. Nel caso di adempimento del PSN, viene anche indicato se l'Ente per quella attività è rispondente oppure organo intermedio (acquisisce le informazioni da altri soggetti). Le attività con funzione di rispondente – che spesso riguardano più Enti - vengono elencate una sola volta con l'indicazione del tipo di Ente rispondente (ad esempio, Regione, Province, Comuni).

Per ogni attività statistica è prevista una scheda che contiene una breve descrizione e le principali informazioni sulle caratteristiche e modalità di effettuazione (Obiettivo, titolare, soggetti compartecipanti, fonti di dati, periodicità, codice ISTAT dell'argomento, ecc. Per le attività che trattano dati personali è prevista una specifica scheda allegata.

Nel seguito si dà conto, seppur brevemente, delle attività statistiche, che saranno riportate in dettaglio nell'apposito elenco delle attività. Le macro aree tematiche individuate sono: sociale, economia, ambiente e territorio, area trasversale.

6.1 L'area Sociale

Nell'area sociale, indicata con il numero 1, sono previste tutte le attività inerenti:

1. Sociale (39)
   1.1 Popolazione e famiglie: condizioni di vita e partecipazione sociale (3)
      1.1.1 Popolazione e abitazioni
      1.1.2 Famiglia e società

1.2 Giustizia e Sicurezza (0)
   1.2.0 Generale

1.3 Salute, sanità e sicurezza sociale (28)
   1.3.1 Salute
   1.3.2 Servizi Sociali

1.4 Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative (8)
   1.4.1 Istruzione e formazione
   1.4.2 Cultura
   1.4.3 Attività ricreative

In questa area si trovano le 39 attività inerenti la sfera sociale. La sotto-area più popolata è la 1.3 che considera tutte le attività statistiche in ambito sanitario portate avanti dall'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li. Sa.) e dal Servizio Sanitario Regione Liguria IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. A.Li.Sa. che nel 2019 è entrata a far parte in via ufficiale del Sistema Statistico Nazionale, è l'azienda sanitaria deputata, come previsto all'articolo 3 della legge istitutiva, alla "gestione dei sistemi e dei flussi informativi" per quanto concerne la materia sanitaria. Per questo motivo, nel Programma Statistico Regionale 2017-2019 era deputata a svolgere 33 attività. Anche per il nuovo triennio, A.Li.Sa. svolge una serie di attività statistiche perlopiù di titolarità ISTAT o Istituto Superiore di Sanità. Anche Ospedale San Martino svolge alcune attività di monitoraggio e di elaborazione dati, tramite il proprio ufficio statistico incardinato nel Dipartimento di epidemiologia clinica. Sono ancora da segnalare altre attività, nell'area del sociale, a cura dell'Agenzia Alfa (in tema di scolarità e sulla popolazione residente), di Regione Liguria (a proposito del settore non profit e sulle case rifugio) e della Città metropolitana (sui dati Benessere Equo Sostenibile).

6.2 L'area Economia

2. Economia (49)
   2.1 Lavoro e sistema di trasferimenti monetari e previdenziali (9)
      2.1.1 Lavoro e previdenza sociale

2.2 Agricoltura, foresta e pesca (5)
   2.2.0 Generale
   2.2.1 Agriturismo
   2.2.2 Pesca

2.3 Industria, costruzione e servizi (16)
   2.3.0 Generale
   2.3.2 Commercio interno

2.3.4 Artigianato
2.3.5 Costruzioni ed edilizia
2.3.6 Infrastrutture e trasporti
2.3.7 Turismo
2.3.8 Ricerca e sviluppo, innovazioni e tecnologie informatiche

2.4 Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi (12)
2.4.0 Generale
2.4.1 Prezzi

2.5 Pubblica Amministrazione e istituzioni private (3)
2.5.0 Generale

2.9 Intersettoriale (4)
2.9.0 Generale
2.9.1 Strutture e demografia delle imprese

Nell'area economica sono contenute 49 attività del Programma Statistico Regionale. Per quanto riguarda la sotto-area 2.1 sul lavoro, l'agenzia Alfa svolge una serie di rielaborazioni su lavoratori, forze lavoro, INPS, imprese e NEET. Camera di Commercio di Genova è invece deputata a svolgere alcune attività di rilevazione del livello dei prezzi su prodotti agricoli, artigianato eccetera…. Inoltre, gestisce l'Osservatorio prezzi regionale. Unioncamere propone invece due attività di reportistica sull'economia ligure. Regione Liguria svolge la maggior parte dei lavori; il Settore prodotti turistici e Osservatorio e il Settore Politiche turistiche si occupano delle indagini e delle rilevazioni in tema di turismo; il Settore Infrastrutture e Lavori pubblici è dedito alla rilevazione del prezzario delle opere edili e gestisce l'osservatorio regionale contratti pubblici; il Settore Trasporto Pubblico regionale effettua alcune rilevazioni sul TPL mentre il Settore Programmazione Finanziaria e Statistica svolge una serie di lavori statistici su vari argomenti (dalle cave al monitoraggio degli incidenti stradali), inoltre, per il nuovo triennio 2020-2022, ha proposto alcune nuove attività statistiche in merito ad un modello econometrico da progettare nell'ambito dei progetti CPT e sulle matrici di contabilità SUT e Sam. Queste ultime attività sono state approvate dalla Sezione Tecnico Scientifica per il loro contenuto altamente tecnico.

6.3 L'area Ambiente e Territorio

3. Ambiente e Territorio (3)
3.1. Ambiente e Territorio (3)
3.1.0 Generale

È l'ambito in cui sono contenute le 3 attività a cura di tre differenti settori regionali: Informatica, Rifiuti e Programmazione Finanziaria e Statistica.

6.4 L'area Trasversale

4. Trasversale (11)

4.1 T-Intersettoriale (1)
4.1.0 Generale

4.2 Azioni di sistema (3)
4.2.1 Sistema informativo statistico

4.3 Società dell'informazione (7)
4.2.0 Generale

In questa ultima area confluiscono gli 11 lavori "trasversali" cioè che riguardano diversi settori. Vi sono contenuti due nuovi lavori svolti dalla Città Metropolitana di Genova a proposito di reportistica e data mining in favore del policy making. Inoltre, vi sono alcuni lavori svolti dal Settore Informatica e dal Settore Programmazione Finanziaria e Statistica, tra cui due nuovi lavori in tema turismo sulla cui metodologia si dovrà esprimere Sezione Tecnico Scientifica. Infine, è contenuta anche la recente indagine effettuata dal Settore Staff e Affari Giunta in merito al controllo degli atti digitali.

6.5 Dettaglio attività statistiche della Struttura Statistica regionale

La Struttura Statistica per il triennio 2020 - 2022 svolgerà diverse attività statistiche, dal contenuto particolarmente tecnico, che sottoporrà al parere della Sezione Tecnico-Scientifica. Queste attività sono:

- Progettazione di un modello econometrico che contempli l'utilizzo della banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) e altre fonti informative per ottenere la stima anticipata del PIL;
- Elaborazione modello multisettoriale su base regionale (input-output) relativo alle stime anticipate delle principali variabili macroeconomiche;
- Elaborazione modello SUT Bi-regionale per analisi di impatto sul conto risorse-impieghi;
- Stima del numero di appartamenti ammobiliati ad uso turistico localizzati in Liguria;

Per quanto riguarda la prima attività, si tratta di un'iniziativa da attuare in collaborazione con una Università nazionale - a seguito di pubblicazione di un apposito avviso - nell'ambito dei progetti CPT promossi dall'Unità Tecnica Centrale e attualmente in fase di svolgimento con i nuclei regionali CPT. Si intende quindi progettare un modello econometrico che, utilizzando i dati CPT o altre fonti di dati territoriali, possa effettuare previsioni sulle principali variabili macroeconomiche tra cui il Prodotto Interno Lordo regionale. Tali previsioni potranno quindi essere utilizzate nei documenti di programmazione regionale.

Come già anticipato, La Struttura Statistica ha avviato anche negli ultimi mesi una stretta collaborazione con IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana) per l'acquisizione delle matrici di contabilità SUT e SAM. Si tratta di due modelli, attualmente in fase di aggiornamento, volti sia ad effettuare valutazioni di impatto di shock esogeni sull'economica ligure (SUT) sia per svolgere analisi economica con particolare focus sulla produzione e distribuzione di reddito e sulle transazioni tra settori economici e istituzioni(SAM).

Infine, in tema statistiche turistiche, la Struttura Statistica intende stimare il numero di Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico, attualmente non soggetti ad alcuna rilevazione di natura statistica e il cui numero è in forte crescita. Tale stima prevede la conduzione di una doppia attività: web-scraping dei principali siti turistici, volto a verificare quanti appartamenti privati (e relativi posti letto) vengono pubblicati su internet, e analisi degli archivi amministrativi circa dati tributari e catastali, al fine di irrobustire la stima anche attraverso le informazioni provenienti dai dati di natura amministrativa.

102 ATTIVITÀ PRESENTI (32 CON TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI)

ATTIVITÀ PER ENTE CHE SVOLGE L'ATTIVITÀ:

ALFA - OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO: 11
ALISA: 12
CAMERA DI COMMERCIO GENOVA: 12
CITTÀ METROPOLITANA GENOVA: 3
OSPEDALE SAN MARTINO: 8
ASL: 2
UNIONCAMERE: 2
REGIONE LIGURIA: 52

- SERVIZIO RIFIUTI: 1
- SETTORE COMPETITIVITÀ: 1
- SETTORE CULTURA E SPETTACOLI: 2
- SETTORE FLORIVIVAISMO: 1
- SETTORE INFORMATICA: 4
- SETTORE INFRASTRUTTURE: 2
- SETTORE PERFORMANCE, TRASP. E ANTICORR.: 1
- SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E STAT.: 24
- SETTORE POLITICHE TURISTICHE: 4
- SETTORE PROGRAMMI URBANI COMPLESSI ED EDILIZIA: 2
- SETTORE FORMAZIONE: 1
- SETTORE POLITICHE SOCIALI: 3
- SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO: 2
- SETTORE STAFF E AFFARI GIUNTA: 1
- SETTORE TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE: 3

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CONTENUTE NEL PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE 2020 - 2022

COD. PSR	COD. PSN	NOME	ENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ
1.1.1.03	-	Popolazione residente	ALFA
1.1.2.02	IST - 02600	Misure del benessere equo e sostenibile nei territori	REGIONE LIGURIA
1.1.2.03	PSU - 00004	BES (benessere equo sostenibile) di Città Metropolitana di Genova	CITTÀ METROPOLITANA
1.3.1.02	-	Elaborazione dati mortalità per causa	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.03	-	Integrazione dati incidentalità stradale con i dati rilevati presso le strutture del Pronto Soccorso	ALISA
1.3.1.04	-	Banca Dati Assistito per mappatura della malattie croniche attraverso l'integrazione dei flussi amministrativi sanitari e sociosanitari e l'individuazione dei determinanti di salute.	ALISA
1.3.1.05	-	Elaborazione dati di accesso al pronto soccorso (APS).	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.06	-	Elaborazione dati dell'anagrafe sanitaria regionale (ASA)	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.07	-	Elaborazione dati di ospedalizzazione per causa: schede di dimissione ospedaliera e schede mobilità passiva (SDO)	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.08	-	Elaborazione dati di eventi riproduttivi avversi: certificato di assistenza al parto(CEDAP).	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.09	-	Elaborazione dati afferenti a vari sistemi informativi socio-sanitari di interesse epidemiologico per la programmazione di interventi socio-sanitari e ambientali in Liguria (ASIS).	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.12	-	Indagine sul personale delle strutture sanitarie private operanti in Liguria	ALISA
1.3.1.13	-	Elaborazione dati mortalità generale provenienti dagli Uffici Demografici dei Comuni Liguri e di altri Comuni Italiani	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.15	ISS - 00029	Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza	ALISA
1.3.1.16	ISS - 00028	Sorveglianza delle malattie batteriche invasive	ALISA

COD. PSR	COD. PSN	NOME	ENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ
1.3.1.17	SAL - 00047	Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale	ALISA
1.3.1.18	SAL - 00017	Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale	ALISA
1.3.1.19	SAL - 00024	Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale per la eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina e ovi-caprina, leucosi bovina.	ALISA
1.3.1.20	SAL - 00016	Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia	ALISA
1.3.1.22	IST - 00089	Interruzioni volontarie della gravidanza	REGIONE LIGURIA
1.3.1.34	PIE - 00008	Data linkage dei record degli infortunati negli incidenti stradali regionali con i dati del sistema informativo sanitario regionale.	ALISA
1.3.1.35	ISS - 00014	Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET)	ALISA
1.3.1.36	ISS - 00011	Registro nazionale della legionellosi	ASL
1.3.1.45	-	Elaborazione dati demografico-residenziali e sanitari relativi alle richieste di invalidità per patologia oncologica approvate dall'istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)	SERVIZIO SANITARIO REGIONE LIGURIA IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
1.3.1.46	SAL - 00001, 00002, 00003, 00004, 00006, 00007, 00008, 00010, 00011, 00018, 00023, 00025, 00026, 00038, 00041	Gestione ed elaborazione dati da flussi informativi sanitari, sociosanitari e amministrativi provenienti da ASL, Istituti/Enti pubblici o privati accreditati, da Regioni, Ministeri Salute ed Economia e Finanze e Agenas	ALISA
1.3.2.01	-	Sistema informativo dell'anagrafe dell'utenza di Edilizia Residenziale Sociale (SISTERS)	REGIONE LIGURIA
1.3.2.03	IST - 02582	Registro statistico di base delle istituzioni non profit	REGIONE LIGURIA
1.3.2.04	IST - 02764	Sviluppo del Conto Satellite del settore non profit	REGIONE LIGURIA
1.3.2.06	MAR - 00008	Rilevazione Case rifugio	REGIONE LIGURIA
1.3.2.07	IST - 02733	Rilevazione Centri antiviolenza	REGIONE LIGURIA
1.3.2.08	IST - 02734	Rilevazione UTENZA CAV	REGIONE LIGURIA

COD. PSR	COD. PSN	NOME	ENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ
1.4.1.01	-	Elaborazione dati del Sistema Informativo dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica	REGIONE LIGURIA
1.4.1.02	-	Condizione occupazionale dei laureati dell'Università di Genova	ALFA
1.4.1.03	-	Scolarità in Liguria	ALFA
1.4.2.01	-	Elaborazione dati inerenti le biblioteche liguri	REGIONE LIGURIA
1.4.2.02	IST - 02424	Indagine sui musei e le istituzioni similari	REGIONE LIGURIA
1.4.2.03	IST - 00209	Indagine sulla produzione libraria	REGIONE LIGURIA
1.4.3.01	-	Censimento degli impianti sportivi	REGIONE LIGURIA
1.4.3.02	-	Censimento delle società sportive	REGIONE LIGURIA
2.1.1.01	-	Lavoratori avviati e cessati	ALFA
2.1.1.02	-	Analisi sulle forze lavoro (occupazione e disoccupazione)	ALFA
2.1.1.03	-	Richiesta di lavoratori stranieri da parte delle aziende liguri	ALFA
2.1.1.04	-	Iscritti alla gestione separata dell'INPS (collaboratori e lavoratori autonomi non iscritti alle casse professionali)	ALFA
2.1.1.05	-	Analisi delle imprese liguri a livello di imprese complessive, artigiane, straniere, giovanili e femminili	ALFA
2.1.1.10	-	Andamento della Cassa Integrazione Guadagni	ALFA
2.1.1.13	UCC - 00007	Progetto Excelsior	CCIAA GENOVA
2.1.1.16	-	Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione	ALFA
2.1.1.18	-	Giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di istruzione e formazione (NEET)	ALFA
2.2.0.02	-	Rilievo dati fenologici e fitopatologici vite e olivo	REGIONE LIGURIA
2.2.0.06	IST - 02680	Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie	REGIONE LIGURIA
2.2.0.09	IST - 02346	Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA)	REGIONE LIGURIA
2.2.0.12	-	Censimento Generale dell'Agricoltura 2020	REGIONE LIGURIA
2.2.1.01	IST - 00697	Indagine sull'Agriturismo al 31 dicembre	REGIONE LIGURIA
2.3.2.02	-	Indagine sulla Grande distribuzione	CCIAA GENOVA

COD. PSR	COD. PSN	NOME	ENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ
2.3.4.01	-	Analisi e studio delle problematiche del settore artigianato	CCIAA GENOVA
2.3.6.01	-	Sistema informativo per il monitoraggio ed analisi degli incidenti stradali	REGIONE LIGURIA
2.3.6.03	-	Indagine flussi di traffico del Trasporto pubblico regionale e locale	REGIONE LIGURIA
2.3.6.04	MIT - 00009	Spese per i trasporti sostenute dall'Amministrazione statale ,dalle Regioni e dalle Province Autonome, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia	REGIONE LIGURIA
2.3.6.05	MIT - 00028	Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia	REGIONE LIGURIA
2.3.6.08	-	Parco autobus regionale	REGIONE LIGURIA
2.3.6.09	-	Analisi regionale di Customer Satisfaction	REGIONE LIGURIA
2.3.7.03	IST - 00138	Rilevazione sulla capacità degli esercizi ricettivi	REGIONE LIGURIA
2.3.7.04	IST - 00139	Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi	REGIONE LIGURIA
2.3.7.05	-	Indagine sulla Redditività delle imprese turistiche ricettive	REGIONE LIGURIA
2.3.7.06	-	Rilevazione ed elaborazione dei flussi turistici delle strutture ricettive	REGIONE LIGURIA
2.3.7.08	-	Indagine sul valore aggiunto del turismo	REGIONE LIGURIA
2.3.7.09	-	Indagine di Customer Satisfaction	REGIONE LIGURIA
2.3.8.01	IST - 01693	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche	REGIONE LIGURIA
2.3.8.02	IST - 01933	Rilevazione sulle previsioni di spesa per Ricerca e Sviluppo delle Regioni e Province Autonome	REGIONE LIGURIA
2.4.0.01	-	Elaborazione dei dati della banca dati del Nucleo Regionale dei CPT della Regione Liguria al fine di adempiere i progetti promossi dall'Unità Tecnica Centrale	REGIONE LIGURIA
2.4.0.02	-	Progettazione di un modello econometrico che contempli l'utilizzo della banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) e altre fonti informative per ottenere la stima anticipata del PIL	REGIONE LIGURIA
2.4.0.03	-	Elaborazione modello multisettoriale su base regionale (input-output) relativo alle stime anticipate delle principali variabili macroeconomiche	REGIONE LIGURIA

COD. PSR	COD. PSN	NOME	ENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ
2.4.0.07	-	Modello micro simulazione fiscale "LigurMOD"	REGIONE LIGURIA
2.4.0.08	-	Elaborazione modello SUT Bi-regionale per analisi di impatto sul conto risorse-impieghi	REGIONE LIGURIA
2.4.1.01	-	Formazione Prezzario Regionale Opere Edili ed Impiantistiche	REGIONE LIGURIA
2.4.1.03	-	Osservatorio prezzi regionale	CCIAA GENOVA
2.4.1.04	-	Elaborazione indici FOI e relativa App	CCIAA GENOVA
2.4.1.05	-	Rilevazione prezzi prodotti petroliferi	CCIAA GENOVA
2.4.1.06	-	Rapporto tariffe servizi pubblici locali e portale TASP a livello regionale	CCIAA GENOVA
2.4.1.08	IST - 00106	Rilevazione prezzi prodotti venduti dagli agricoltori	CCIAA GENOVA
2.4.1.10	-	Rilevazione prezzi materiali da costruzione	CCIAA GENOVA
2.5.0.01	-	Creazione archivio delle cause giudiziarie in cui è coinvolta la Regione per analisi contesto in materia di anticorruzione	REGIONE LIGURIA
2.5.0.06	-	Osservatorio regionale contratti pubblici	REGIONE LIGURIA
2.5.0.07	IST - 00229	Rilevazione dei Bilanci consuntivi delle Regioni e delle Province autonome	REGIONE LIGURIA
2.9.0.03	-	Rivista trimestrale sull'economia provinciale (Report Genova)	CCIAA GENOVA
2.9.0.05	-	Rapporto annuale sull'economia ligure	UNIONCAMERE LIGURIA
2.9.1.02	-	Elaborazioni dati relativa a fallimenti e protesti	CCIAA GENOVA
2.9.1.03	-	Cruscotto dell'economia ligure	UNIONCAMERE LIGURIA
3.1.0.02	-	Elaborazione dati rilevati dal progetto inerente la realizzazione della Carta uso del suolo	REGIONE LIGURIA
3.1.0.03	-	Censimento Rifiuti	REGIONE LIGURIA
3.1.0.05	IST - 02559	Pressione antropica e rischi naturali	REGIONE LIGURIA
4.1.0.06	-	Relazione sullo stato della provincia - Elaborazione dati imprenditoria straniera	CCIAA GENOVA
4.2.1.01	-	Realizzazione di cartogrammi statistici riferiti a temi ambientali, demografici e socio-economici	REGIONE LIGURIA
4.2.1.03	-	Relazione Annuale Attuazione Fondo Sociale Europeo 2014/20	REGIONE LIGURIA
4.2.1.04	-	Controllo successivo di regolarità degli atti monocratici digitali (AMD)	REGIONE LIGURIA

COD. PSR	COD. PSN	NOME	ENTE CHE SVOLGE ATTIVITÀ
4.3.0.01	-	Elaborazione dati dall'indagine sui numeri civici dell'ISTAT	REGIONE LIGURIA
4.3.0.02	-	Osservatorio digitalizzazione enti liguri (nuova attività)	REGIONE LIGURIA
4.3.0.03	-	Sistema Informativo Territoriale - Data Mining di Città Metropolitana di Genova	CITTÀ METROPOLITANA
4.3.0.04	-	Stima del numero di appartamenti ammobiliati ad uso turistico localizzati in Liguria	REGIONE LIGURIA
4.3.0.05	-	Rielaborazione dati provenienti dall'indagine di Banca d'Italia "Turismo internazionale"	REGIONE LIGURIA
4.3.0.06	-	Dossier Città Metropolitana di Genova	CITTÀ METROPOLITANA
4.3.0.07	IST - 02575	Rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche	ASL N.5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21/07/2020 N. 632

Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n 164 ed in particolare l'articolo 31, comma 1, che testualmente recita:

"Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel;

ATTESO CHE per condhotel si intendono, così come previsto dal sopracitato articolo 31 del d.l. 133/2014, *"gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati";*

VISTI altresì:

- il D.P.C.M. 22 gennaio 2018 , n. 13 "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
- Il comma 2 dell'articolo 13 del citato D.P.C.M. che prevede le Regioni adeguino i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto stesso;

RICHIAMATA la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" (di seguito Legge) ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, approvi le disposizioni attuative della legge medesima;
- l'articolo 9 bis che ha introdotto nell'ordinamento regionale la tipologia di struttura ricettiva del condhotel;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla predisposizione delle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di tipo condhotel al fine di potere dare effettiva applicazione alla relativa disciplina;

DATO ATTO altresì che è stato predisposto dal Settore Politiche Turistiche di concerto con il Settore Affari Giuridici Territorio il documento recante titolo "Disposizioni attuative della disciplina delle strutture

ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)" allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO di avere interpellato le Associazioni degli enti locali e le Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive alberghiere;

VISTO il parere positivo del Settore Affari Giuridici del Territorio formulato con nota n. N/2020/9451 del 15 luglio 2020;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione del testo delle disposizioni attuative sopra citate;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale Gianni Berrino.

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di approvare il documento recante titolo "Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)" allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
-
- di dare mandato al Settore Politiche Turistiche di:
- pubblicare sul sito Internet della Regione Liguria le citate Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)"

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 "Misure urgenti per l'apertura di cantieri, per la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164" nonché in recepimento di quanto disposto con il D.P.C.M 22 gennaio 2018 n. 13 "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", al fine di diversificare e rafforzare l'offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione delle strutture ricettive di tipo "albergo" esistenti è stata introdotta nell'articolo 5, comma 2, lett. d bis), della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 "Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche", la tipologia ricettiva alberghiera definita condhotel.
2. Le presenti disposizioni attuative disciplinano le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel territorio regionale.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni attuative si applicano agli "alberghi esistenti", intendendosi a tal fine gli immobili esistenti gravati da vincolo ad albergo ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici". Non rileva se nei predetti immobili l'attività ricettiva alberghiera è avviata, sospesa o cessata.

Articolo 3
Definizioni.

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si intende per:
   a) condhotel: una struttura ricettiva alberghiera che abbia le caratteristiche nonché garantisca le condizioni di esercizio di cui all'articolo 4;
   b) gestione unitaria di una struttura ricettiva alberghiera: la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di pernottamento sia affidata a terzi ferma restando la responsabilità del gestore unico di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito alla struttura ricettiva alberghiera, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti;

c) gestore unico: il soggetto responsabile della gestione unitaria dell'esercizio alberghiero;
d) fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare: attività concernente la fornitura anche alle unità abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri e aggiuntivi normalmente assicurati dal gestore unico della struttura ricettiva alle camere destinate alla ricettività conformemente a quanto stabilito dagli accordi tra le parti di cui al Titolo II;
e) unità abitative ad uso residenziale: unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, inserite nel contesto del condhotel, soggette al limite di superficie complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Articolo 4
Specificazione tipologica di condhotel e condizioni di esercizio

1. Sono condhotel gli alberghi esistenti di cui al comma 1 dell'articolo 2, che in seguito ad intervento di riqualificazione si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da uno o più edifici ubicati nello stesso comune o da parti di essi, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere e suite destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale collocate nel contesto della struttura ricettiva alberghiera stessa, dotate di servizio autonomo di cucina, che ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 13/2018, rispettino le seguenti condizioni di esercizio:
   a) presenza di almeno sette camere all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'articolo 5, ubicate in uno o più edifici inseriti in un contesto unitario, collocati nel medesimo Comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla lettera c);
   b) rispetto della percentuale massima della superficie utile delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al 40 per cento del totale della superficie utile destinata alle camere;
   c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell'esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale ovvero loro ospiti, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;
   d) esecuzione di un intervento di riqualificazione di cui all'articolo 5, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;
   e) apertura annuale della struttura, come definita all'articolo 38, della l.r. 32/2014;
   f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 65 giugno 2001, n. 380.
   g) fornitura dei servizi, delle dotazioni, attrezzature ed impianti come definito dalle "Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere".

Articolo 5
Intervento di riqualificazione

1. Si intendono interventi di riqualificazione: interventi di restauro e di risanamento conservativo nonché interventi di ristrutturazione edilizia, di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. la cui realizzazione comporta per l'esercizio alberghiero l'acquisizione di requisiti per una classificazione superiore a quella precedentemente attribuita di almeno una stella, da cui risulti una classificazione minima di tre stelle all'esito dell'intervento di riqualificazione, ad eccezione degli esercizi contrassegnati da una classificazione di quattro stelle o superiore già prima dell'intervento di cui al presente comma.
2. Qualora la struttura ricettiva alberghiera sia stata interessata da una riduzione del livello di classificazione in data successiva al 31 dicembre 2019 questa dovrà riqualificarsi ad un livello di classificazione superiore a quello posseduto alla predetta data. Non è consentito procedere ad una diminuzione del livello a cui il condhotel sia stato classificato in esito all'intervento di riqualificazione.

TITOLO II
RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6.
Acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel

1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel indicano le condizioni di cui all'articolo 4 poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto di compravendita.
2. In particolare devono essere ricompresi i seguenti contenuti:
   a) per quanto riguarda i beni oggetto di compravendita, una descrizione accurata e dettagliata dell'immobile e dell'ubicazione all'interno dell'esercizio del condhotel , nonché la descrizione appropriata dell'intera struttura;
   b) per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni;
   c) per quanto riguarda i costi imputabili ai proprietari di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel, una descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi alla proprietà dell'unità residenziale, delle modalità attraverso cui tali costi sono ripartiti, con indicazione delle spese obbligatorie, quali quelle relative ad imposte e tasse, e delle spese amministrative e gestionali generali, quali quelle relative alla gestione, manutenzione e riparazione delle parti comuni del condhotel;
   d) la previsione che l'unità abitativa a uso residenziale, ove non utilizzata dal proprietario, con il suo consenso, possa essere adibita da parte del gestore unico a impiego alberghiero.
3. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale poste all'interno dei condhotel regolano altresì le modalità di utilizzo delle singole unità abitative, qualora venga meno per qualunque causa l'attività del gestore unico.
4. Nel caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilità, a qualunque titolo intervenuta, il proprietario della parte alberghiera si impegna, attraverso apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi posti a carico del gestore ai sensi dell'articolo 7. In subordine, nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche per il proprietario della parte alberghiera, dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente periodo, il medesimo si impegna a indennizzare il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale.

Art. 7.
Obblighi del gestore unico

1. Il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative disposizioni attuative per il livello in cui il condhotel è classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).

Art. 8.
Obblighi del proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale

1. Il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel si impegna a rispettare le modalità di conduzione del condhotel, a garantire, in caso di interventi edilizi sull'unità acquisita, l'omogeneità estetica dell'immobile nonché gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione negoziale di cui all'articolo 6.

TITOLO III
PROCEDURE

Articolo 9
Classificazione provvisoria

1. La classificazione provvisoria di cui all'articolo 48 della l.r. 32/2014 è attribuita sulla base della istanza presentata dal proprietario, corredata del progetto tecnico e degli elaborati predisposti per l'ottenimento del permesso di costruire, integrati da:
   a) un regolamento che disciplini i rapporti tra le parti nel rispetto di quanto disposto al TITOLO II;
   b) un modello di contratto di trasferimento della proprietà delle unità abitative residenziali nel rispetto di quanto disposto al TITOLO II.
2. La Regione rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. La Regione può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
4. La classificazione provvisoria ha validità per 5 anni. Entro tale termine il titolare è tenuto a presentare alla Regione la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 22 delle disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n. 32/2014 approvate con D.G.R. n.1172 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. o per la variazione della stessa ai sensi dell'articolo 24 delle medesime disposizioni.

Articolo 10

Determinazione della superficie oggetto di svincolo relativa alle unità abitative ad uso residenziale nel condhotel

1. La superficie dell'albergo per la quale si può chiedere al Comune lo svincolo per la realizzazione delle unità abitative ad uso residenziale è così determinata:
   a) nei casi di riattivazione in condhotel di alberghi localizzati in immobili esistenti gravati da vincolo di cui alla l.r. 1/2008 e privi di classificazione da più di due anni, in una percentuale massima della superficie utile delle unità abitative ad uso residenziale non superiore al 40 per cento del totale della superficie utile destinata alle camere;
   b) nei casi di trasformazione in condhotel di alberghi classificati ai sensi della l.r. 32/2014, dividendo il costo relativo alla riqualificazione della parte alberghiera per una quota pari all'80% del valore a metro quadrato dei proventi derivanti dalla trasformazione d'uso delle unità abitative residenziali e comunque nei limiti del 40 per cento del totale della superficie utile destinata alle camere . Tali proventi sono da quantificare quale differenza tra il valore commerciale delle unità stesse e i costi da sostenere per tale trasformazione.
2. Nei casi di cui alla lettera b del comma 1, la richiesta di svincolo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
   a) relazione tecnico illustrativa che descriva nel dettaglio gli interventi di riqualificazione della parte alberghiera nonché degli interventi di trasformazione delle unità abitative alberghiere in residenziali e che quantifichi - sulla base di quanto indicato al comma 1 e sulla scorta della documentazione di cui ai punti b) e c) - la superficie oggetto di richiesta di svincolo;
   b) computo metrico estimativo asseverato da tecnico abilitato inscritto al relativo albo professionale, relativo agli interventi di cui alla lettera a), redatto in forma analitica sulla base del più recente prezziario della Regione Liguria integrato dai preventivi di spesa con l'indicazione delle quantità e dei prezzi unitari per la parte riguardante gli arredi, e qualora non presenti nel prezziario gli impianti, le attrezzature e i macchinari;
   c) perizia effettuata dall'Agenzia del Territorio volta a determinare il valore commerciale di vendita delle unità abitative ad uso residenziale.
3. Ai fini della determinazione della superficie utile destinata alle unità abitative ad uso residenziale occorre computare la superficie utile complessiva destinata a camere, suite, junior suite e unità bicamera nonché la superficie dei servizi igienici dei suddetti alloggi, i disimpegni interni, le logge e le verande ed i corridoi esterni ove esclusivamente destinati all'accesso alle camere stesse, come risultante dall'ultima classificazione attribuita all'albergo.

Articolo 11
Vincolo di destinazione – modalità di svincolo

1. I Comuni, a fronte della richiesta del proprietario dell'albergo, ai sensi di quanto disposto dalla legge 133/2014 e del D.P.C.M. 13/2018 - in funzione degli interventi di riqualificazione su edifici esistenti a destinazione ricettiva di albergo volti ad acquisire la specificazione tipologica di condhotel - nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui alle presenti disposizioni attuative, possono concedere lo svincolo parziale di tali edifici, propedeutico alla successiva classificazione degli stessi quali condhotel come definiti all'art.9 bis della legge regionale n..32/2014 e ss.mm.ii., e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto dei

requisiti previsti dalle norme regionali in materia urbanistico-edilizia e da quelle settoriali con rifermento alla destinazione ricettiva.

2. Il vincolo di destinazione, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, può essere rimosso previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato alle condizioni di cui al comma 1 su richiesta.
3. Permane su tutti gli immobili di cui si compone il condhotel, ivi comprese le unità abitative a destinazione residenziale, il vincolo alla gestione unitaria ed integrata di cui all'articolo 3.
4. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al comma 1 comporta:
   a) il passaggio dalla tipologia albergo alla tipologia condhotel, con lo svincolo dalla destinazione ad albergo limitatamente alle unità abitative che vengono destinate a residenza; tale svincolo non costituisce mutamento della destinazione d'uso in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 16/2008 e s.m.;
   b) il pagamento del contributo di costruzione determinato con riferimento alla superficie utile destinata ad uso residenziale, da calcolarsi in applicazione della tariffa urbanistica per la categoria funzionale turistico-ricettiva;
   c) il reperimento dei parcheggi pertinenziali per la parte ad uso residenziale in base alla normativa dei vigenti piani urbanistici comunali.
5. Il Comune, a seguito del rilascio del titolo edilizio per l'intervento di trasformazione in condhotel, ne dà comunicazione alla competente struttura regionale.

Art. 12
Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici

1. Il gestore unico del condhotel o suo incaricato provvede, ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e con le modalità indicate dal decreto ministeriale ivi previsto, all'identificazione degli ospiti delle unità abitative ad uso residenziale e a comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi alloggiate, nonché alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Il gestore unico, anche nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera d), è soggetto ai controlli sull'esercizio di strutture ricettive previsti dal regio decreto di cui al comma 1.

Articolo 13
Classificazione del condhotel

1. La classificazione è attribuita sulla base di quanto disposto dall'articolo 20 delle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n. 32/2014 approvate con D.G.R. n.1172 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.
2. I condhotel sono classificati in tre livelli da tre a cinque stelle assegnate in base al possesso:

a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nella tabella "A" allegata alle disposizioni attuative di cui al comma 1;
b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della l.r. 32/2014 e all'articolo 26 delle disposizioni attuative di cui al comma1.

3. I titolari delle strutture di condhotel sono tenuti a chiedere la classificazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 delle "Disposizioni attuative delle strutture ricettive alberghiere" di cui al comma 1.
4. Il rilascio dell'agibilità è condizionato all'avvenuto ottenimento della classificazione a condhotel.
5. Come disposto dall'articolo 5, comma 2 del D.P.C.M. 13/2018 i servizi di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge n.133 del 2014, per le unità abitative a destinazione residenziale devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'esercente. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo configura, al momento della cessazione anticipata della prestazione dei servizi, un mutamento non consentito della destinazione d'uso dell'immobile.

Articolo 14
Controlli

1. I proprietari delle singole unità abitative ad uso residenziale e il soggetto gestore hanno l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento, delle attività di controllo da parte delle autorità competenti.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto e per quanto compatibili trovano applicazione le "Disposizioni attuative delle strutture ricettive alberghiere" di cui alla legge regionale n. 32/2014.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 635

Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 171/2016.

LA GIUNTA REGIONALE.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 41 (Trasparenza del Servizio sanitario nazionale);
- la L. 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs n. 8.4.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTI E RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", in particolare, agli articoli 3 e 3 bis;
- il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" in particolare agli articoli 1, 2 e 6;
- la l.r 7 dicembre 2006, n. 41 e s.m.i. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale.", in particolare agli articoli 19 e 28bis;
- la lr 29 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", in particolare l'art. 6;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del sopra citato D. Lgs .n. 171/2016, le Regioni sono tenute a:

- nominare direttori generali esclusivamente tra gli iscritti nell' "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale";
- rendere noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intendono attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale;
- definire modalità e criteri per la valutazione dei candidati effettuata, per titoli e colloquio, da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione;

DATO ATTO che con determina del 19.02.2019 la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute ha disposto la pubblicazione sul sito internet del ministero dell' "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale" recentemente aggiornato con determina della stessa Direzione in data 31.03.2020;

PRESO ATTO che, con decorrenza dalla data di istituzione dell'"Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale"; sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15 del citato D. Lgs. 502/92 e, conseguentemente, della necessità di revocare i provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle predette disposizioni legislative;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al più volte richiamato D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171;

SU PROPOSTA Su proposta del vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Terzo Settore, Sicurezza e Immigrazione

DELIBERA

- Di prevedere, in attuazione del D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria", quanto segue:

1. il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e nomina della Commissione competente per gli adempimenti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 171/2016, costituita da n. 3 esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, che non si trovino in conflitto di interessi. La composizione della Commissione è pertanto la seguente:
   - n. 1 esperto indicato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS),
   - n° 1 esperto designato dall'Università degli Studi di Genova,
   - n° 1 componente con la qualifica di Direttore Generale o Dirigente individuato dalla Regione Liguria tra il personale delle Regioni italiane,

le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria. La commissione opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2. la Commissione, tenendo anche conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, procede:
   - alla valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati in ragione dell'esperienza manageriale, dei titoli formativi e di altre esperienze professionali con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) ruoli di management svolti in diversi contesti aziendali; b) gestione dei processi di trasformazione strategica ed organizzativa, c) fattori produttivi gestiti negli ultimi anni; d) sviluppo della carriera professionale. La Commissione è tenuta ad effettuare un opportuno bilanciamento tra il potenziale innovativo dei candidati più giovani e il bagaglio di esperienza di quelli con maggiore anzianità accertando le qualità: manageriali, di leadership, relazionali, di analisi e di sintesi, di problem solving e organizzative dei candidati,
   - alla predisposizione di una rosa di 35 canditati da proporre al Presidente della Giunta Regionale nell'ambito della quale scegliere chi presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire; nel caso il numero dei candidati idonei sia inferiore a tale numero, con successivo provvedimento sarà determinata la congruità della rosa di candidati rispetto agli incarichi di direzione generale da attribuire;

3. la rosa dei candidati, nel triennio successivo, potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di Direzione Generale presso le Aziende sanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale, che si rendessero vacanti a qualsiasi titolo purché i candidati risultino, alla data della nomina, inseriti nell' "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale";

4. l'incarico di Direttore Generale non può essere conferito a coloro che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore Generale, per due volte consecutive, presso la medesima Azienda sanitaria locale, o Istituto del Servizio sanitario nazionale;

5. l'esclusione dall' "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale" comporta:
   - l'automatica esclusione dalla fase di selezione già avviata,
   - l'impossibilità per il candidato di essere nominato,
   - qualora già nominato la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto;

6. le previsioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche per la nomina del Direttore Generale dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, ferma restando l'intesa con il Rettore dell'Università di Genova e l'acquisizione del parere del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 28bis, comma 5, lr 41/2006 e s.m.i.;

7. di revocare la propria deliberazione n° 664 del 15.07.2016 ad oggetto: "Nuovo aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di direttori generali delle aziende sanitarie e degli Enti del S.S.R.";

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 639

Piano di controllo della Varroa in Regione Liguria anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Regolamento (CE) n°1234/2007 che definisce le linee di intervento dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e dei prodotti dell'apicoltura;
- Regolamento (CE) 470 /2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, che abroga il Regolamento (CE) n.2377/90 del Consiglio e il Regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i limiti massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la Direttiva 91/414/ CEE del Consiglio;
- Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari;
- Legge 24 dicembre 2004 n. 313, Disciplina dell'apicoltura;
- D.P.R. 320/1954: Regolamento di Polizia Veterinaria;
- O.M 17 febbraio 1995: Norme per la profilassi della varroasi.

PRESO ATTO:

- dell'Accordo conferenza Stato Regioni su: "Linee guida applicative del Reg. (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" del 29/04/2010;
- l'art.17, comma 2 della Costituzione;
- la legge 24 dicembre 2004 n. 313: Disciplina dell'apicoltura.

VISTI I DECRETI E I DECRETI LEGISLATIVI:

- Decreto legislativo 21/05/2004 n. 179: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele;
- Decreto legislativo 16/03/2006 n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali, e relative Linee Guida applicative del 04/03/2013;
- Decreto legislativo 06/04/2006 n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";
- Decreto 11.08.2014: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale".

RICHIAMATA:

- DGR 712 del 04/09/2017: "Piano di controllo della Varroa in Regione Liguria anno 2019".

PRESO ATTO:

- delle note del Ministero della Salute DGSAF n. 13975 del 12/07/2013, DGSAF n. 22996 del 03/12/2013, DGSAF n. 15790 del'1/07/2016, DGSAF n. 14114 del 09/06/2017 "Indicazioni circa la modalità di organizzazione di un piano di controllo della Varroa sul territorio nazionale";
- DGSAF n. 13022 del 09/06/2020 "piano nazionale di sorveglianza dell'Aethina tumida e piano controllo della Varroa – anno 2020".

PRESO ATTO della proposta di piano regionale di controllo della Varroa – anno 2020, formulata da ALISA ed inviata al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di lavoro con nota Prot. 19704 del 13/07/2020, in considerazione della suddivisione delle competenze fra ALISA e strutture del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, nelle materie inerenti la Sicurezza Alimentare e Sanità Animale ai sensi della DGR 658/2017;

RITENUTO pertanto necessario fornire indicazioni agli apicoltori e ai Servizi Veterinari territorialmente competenti, secondo quanto proposto da ALISA;

per tutto ciò premesso, su proposta del Vicepresidente Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

1) di fornire indicazione in merito controlli da effettuare da parte delle AASSL (ALLEGATO A);
2) di recepire integralmente le linee guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor anno 2020, redatte dal centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura dell'IZSVE e la tabella dei trattamenti consentiti in Italia (ALLEGATO B);
3) di dare atto che i contenuti del piano, sia generali che relativi allo specifico periodo temporale di validità per esso stabilito, sono vincolanti per le Aziende Socio Sanitarie Locali e per ogni altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della normativa di riferimento;
4) di disporre infine l'integrale pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, per consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A

PREMESSA

Varroa destructor (Anderson & Trueman 2000) è l'acaro responsabile della varroatosi delle api, malattia che in assoluto arreca le maggiori perdite economiche al settore apistico. Tale patologia, infatti, deve continuamente essere contenuta su livelli d'infestazione compatibili con la sopravvivenza delle colonie di api mediante periodici trattamenti farmacologici, pena la morte delle famiglie nell'arco di una o due stagioni apistiche. La varroa è un'ectoparassita che esercita un'azione spolatrice e meccanico-traumatica a carico delle api adulte e della covata, sottraendo emolinfa mediante il suo apparato buccale pungente e succhiante.

La strategia ideale nella lotta alla varroa prevede un coordinamento tra gli apicoltori di una stessa zona (che potrebbe essere realizzato dalle Associazioni di apicoltori in accordo con i Servizi Veterinari Pubblici) in maniera tale da:

1. limitare la presenza simultanea, nell'ambito dello stesso territorio, di colonie trattate e di colonie non trattate;
2. realizzare una alternanza dei principi attivi per scongiurare fenomeni di farmaco-resistenza.

L'impiego di farmaci non consentiti per la lotta alla varroa può comportare: rischi per la salute dell'operatore, rischi di persistenza di residui nel miele, mortalità delle famiglie, nonché insorgenza di ceppi resistenti all'acaro.

La regione Liguria entri nell'ottica di porre in essere tale piano di trattamento per contrastare la varroatosi. Le apposite linee guida del Centro Nazionale di Referenza per l'apicoltura indicano due obiettivi per la programmazione regionale degli interventi:

1) l'adozione da parte di tutti gli apicoltori presenti in un determinato ambito territoriale di trattamenti antivarroa da effettuarsi in un preciso arco di tempo individuato in funzione delle caratteristiche ecoclimatiche dello stesso;

2) la programmazione di controlli a campione diretti a verificare la corretta adozione dei trattamenti, l'adeguata copertura del territorio nonché la tempistica di esecuzione. I controlli potranno essere programmati negli apiari in modalità randomizzata e basati sul rischio. I medesimi controlli dovranno essere di tipo documentale e di tipo clinico.

CONTROLLI UFFICIALI

Per i controlli di tipo **documentale**, la Direzione ministeriale ritiene "indispensabile" che le Regioni dispongano affinchè gli apicoltori, registrino i trattamenti effettuati come previsto al Capo III del Regolamento 852/2004 nonché conservino le evidenze di acquisto dei farmaci utilizzati. Tenuto conto che gli apicoltori che commercializzano alimenti o materiale vivo (api/nuclei) già dispongono di un registro ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193, la nota ministeriale reputa "che lo stesso possa essere utilizzato per la registrazione di detti trattamenti".

Per quanto concerne i controlli clinici, questi "devono essere considerati come un valido ausilio per la verifica dell'effettiva adozione/efficacia dei trattamenti registrati a livello documentale".

Infatti, nel caso in cui l'indagine clinica evidenzi la presenza di forme di Varroatosi accompagnate da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle famiglie è lecito presuppore che i trattamenti non siano stati eseguiti o lo siano stati ma in maniera non corretta o inadeguata.

In tal caso il veterinario Ufficiale potrà applicare (nota n. prot 13975 del 12 luglio 2013) le indicazioni operative riguardanti l'applicazione della OM 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della Varroatosi.

ASL	CONTROLLO CLINICO	CONTROLLO DOCUMENTALE
ASL 1 IMPERIESE	2	2
ASL 2 SAVONESE	2	2
ASL 3 GENOVESE	2	2
ASL 4 CHIAVARESE	2	2
ASL 5 SPEZZINO	2	2

Informazione e Formazione – Un aspetto che il Ministero della Salute incoraggia a promuovere, in particolare ad opera delle Associazioni dei Produttori è la informazione/formazione degli apicoltori sulle misure da adottare per garantire la riuscita dei piani di trattamento; la formazione sui rischi sanitari d'altronde rientra tra gli aspetti previsti del Reg. Ce 852/2004 (Allegato I Parte A II.4 e) per il personale e può concorrere a rispondere a questa necessità, possibilmente considerando anche gli altri rischi sanitari del settore apistico.

Farmacovigilanza – Eventuali effetti indesiderati, sospetta reazione avversa, o diminuzione dell'efficacia del farmaco vanno segnalati al Centro Regionale di Farmacovigilanza compilando il modulo apposito scaricandolo direttamente dal sito www.salute.gov.it alla sezione "Farmacovigilanza Veterinaria".

ALLEGATO B

Linee guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* – 2020

PREMESSA

Le caratteristiche del parassita, dei farmaci veterinari autorizzati e della tecnica apistica adottata nel contenimento di *Varroa destructor* impongono di intervenire, in linea generale e nelle nostre condizioni climatiche, almeno due volte l'anno, individuando i periodi più adatti in funzione delle situazioni locali. Ne deriva che in funzione delle diverse condizioni geografiche e climatiche, correlate anche al grado di infestazione, e ai flussi nettariferi potrebbero essere necessari ulteriori interventi oltre i due citati.

Le linee guida hanno lo scopo di indicare gli strumenti e le modalità di applicazione per il controllo dell'infestazione da varroa da realizzare nel territorio nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:

- la protezione del patrimonio apistico dall'infestazione da *V. destructor*;
- la tutela delle produzioni dai rischi derivanti dall'impiego di sostanze acaricide;
- la possibilità di realizzare i trattamenti da parte di tutti gli apicoltori.

Tempi di intervento

Periodo autunno-invernale

Nel territorio nazionale, con le dovute eccezioni, si verifica un'interruzione di deposizione autunno-invernale che è utile ai fini del controllo dell'infestazione da varroa perché gli acari, trovandosi sulle api adulte non protetti all'interno delle celle opercolate, sono esposti all'azione degli acaricidi.

Il primo intervento deve avvenire, preferibilmente, all'inizio di detto periodo.

La finalità dell'intervento realizzato nel **periodo autunno-invernale** è ridurre in modo drastico il grado di infestazione delle colonie, dopo l'incremento dovuto alla riproduzione ed all'eventuale reinfestazione di acari al termine dell'estate e all'inizio dell'autunno.

Da questo punto di vista il trattamento autunno-invernale rappresenta il **presupposto fondamentale per lo svernamento e la successiva ripresa** dell'attività delle colonie. Questo intervento non deve essere ritardato in quanto i danni provocati dal persistere dell'infestazione, e spesso di un elevato livello di infestazione, non sono rimediabili e potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza delle colonie, il superamento del periodo invernale e la ripresa dell'attività nella primavera successiva.

Periodo estivo

In presenza di covata, il grado di infestazione delle colonie raddoppia approssimativamente ogni mese. Questa *dinamica esponenziale*, legata alla riproduzione di *V. destructor*, è responsabile del notevole aumento di acari che, nell'arco di pochi mesi, raggiungono livelli critici a partire da consistenze a prima vista contenute.

Nella tabella è indicato, a titolo di esempio, il numero di varroe che potrebbe essere presente nella colonia alla fine dell'inverno e nel successivo mese di agosto (considerando circa un raddoppio mensile).

Febbraio	Agosto
50	3200
100	6400
200	12800

Quanto descritto evidenzia la necessità di un nuovo intervento, al fine di contenere la crescita della popolazione di varroa, riducendo così il livello d'infestazione delle colonie e consentendo il corretto sviluppo delle api destinate allo svernamento.

In parte del territorio nazionale, il mese di luglio coincide con il termine della stagione produttiva e ciò costituisce un'importante opportunità per mettere in atto gli interventi acaricidi. Quando le possibilità di bottinatura proseguono anche nel mese di agosto, ciò dovrà essere valutato attentamente ed il trattamento dovrà essere eseguito indicativamente **non oltre la metà di agosto, meglio prima**.

Nel centro-sud dell'Italia le condizioni climatiche si differenziano rispetto al resto del territorio nazionale e determinano una sostanziale maggiore e temporalmente più estesa presenza di covata. Di conseguenza, gli interventi dovranno essere adattati a dette condizioni, nell'ottica di individuare i momenti di intervento ottimali, compatibili da un lato con lo sviluppo dell'alveare e le produzioni e, dall'altro, con la necessità di un appropriato controllo dell'infestazione. E' quindi importante, come peraltro evidenziato dal Ministro della salute, che ogni regione definisca un proprio programma di intervento calato sulla specifica realtà territoriale.

Modalità di intervento

La necessità di proteggere il patrimonio apistico, salvaguardando al tempo stesso le produzioni dall'inquinamento da acaricidi, nel rispetto della normativa vigente, determina la scelta dei soli farmaci veterinari autorizzati.

Nell'effettuare qualunque intervento di lotta alla varroa è indispensabile rispettare scrupolosamente tempi, modalità e dosaggi di somministrazione indicati dal produttore, nonché le informazioni relative alla sicurezza dell'operatore.

Si ricorda, inoltre, che il principio attivo da solo, anche se apparentemente simile a quello del farmaco autorizzato, non equivale al farmaco stesso e non lo può sostituire.

Di seguito sono fornite in modo sintetico le indicazioni relative ai farmaci veterinari e alle tecniche proposte nell'ambito delle presenti linee guida.

Trattamento autunnale

API-BIOXAL 886 mg/g, polvere solubile per api (Chemicals Life; p.a. acido ossalico).

Periodo: autunno-inverno, con temperatura superiore a +10°C, in assenza di covata, in presenza di volo.

Dosaggio

Somministrazione per gocciolamento

Aprire la confezione intatta di API-Bioxal e scioglierne completamente il contenuto nel quantitativo indicato di sciroppo (acqua e saccarosio in rapporto 1:1).

- Busta da 35 g di API-Bioxal: sciogliere in 500 mL di sciroppo.
- Busta da 175 g di API-Bioxal: sciogliere in 2.5 L di sciroppo.
- Busta da 350 g di API-Bioxal: sciogliere in 5.0 L di sciroppo.

Il trattamento deve essere eseguito in unica somministrazione, gocciolando con una siringa la soluzione sui favi, trasversalmente alla loro direzione, alla dose di 5 mL per favo occupato dalle api.

Somministrazione mediante sublimazione

Utilizzare un apparecchio per sublimazione a resistenza elettrica. Versare 2,3 g di API-Bioxal nell'apparecchio sublimatore spento. Introdurre l'apparecchio profondamente attraverso l'apertura di volo, evitando il contatto con i favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi. Alimentare l'apparecchio rispettando le indicazioni del produttore per 3 minuti e ripristinare l'apertura di volo non prima di altri 10 minuti.

Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio da ogni eventuale residuo (max 6% circa 0,140 g). Come liquido per il raffreddamento e/o la pulizia utilizzare acqua potabile.

Tempo di sospensione: nessuno.

Note: assenza di melario; assenza di glomere invernale.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente.

Vedi anche più avanti "Interventi di tecnica apistica" per l'utilizzo di API-Bioxal in periodo estivo in assenza di covata indotta.

API-BIOXAL 62 mg/mL, soluzione per alveare (Chemicals Life; p.a. acido ossalico)

Periodo: autunno-inverno, con temperatura superiore a +10°C, in assenza di covata, in presenza di volo.

Composizione: 1 mL contiene come principio attivo: acido ossalico biidrato 62,0 mg (pari a 44,2 mg di acido ossalico anidro).

Bottiglia da 500 mL in HDPE

Contenitore da 5 L in HDPE

Contenitore da 5 L in LDPE

Dosaggio

Somministrazione per gocciolamento

Il trattamento deve essere eseguito in unica somministrazione, gocciolando con una siringa 5 mL della soluzione per interfavo occupato da api. La dose massima per alveare è di 50 mL. Fino a due trattamenti all'anno (inverno e/o primavera-estate).

Vedi anche più avanti "Interventi di tecnica apistica" per l'utilizzo di API-Bioxal in periodo estivo.

Tempo di sospensione: miele: zero giorni. Non trattare gli alveari con i melari in posizione o durante il flusso di miele.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente.

Note: periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

OXUVAR 5,7% (**Andermatt BioVet GmbH; p.a acido ossalico**)

Periodo: somministrare in assenza di covata con temperatura esterna compresa fra 5°C e 15°C se gocciolato e di almeno 8°C se spruzzato.

Dosaggio

- Applicazione per gocciolamento sulle api di 5-6 mL e fino a 8-10 mL per spazio interfavo (50-80 mL/colonia); una volta ricostituito con zucchero usare immediatamente.
- Applicazione per spruzzamento su sciami (20-25 mL/kg di api) e su colonie senza covata (2-4 mL/lato di favo), una volta ricostituito con acqua potabile usare entro un anno ed entro la data di scadenza dei prodotti.

A) Applicazione per gocciolamento

Preparazione della soluzione pronta all'uso al 3,5% (m/V) di acido ossalico diidrato per il gocciolamento.

Riscaldare il contenitore della soluzione di acido ossalico diidrato a bagnomaria (30-35 °C). Togliere dal bagnomaria ed aprire il contenitore sigillato. Aggiungere la quantità richiesta di zucchero (saccarosio) del tipo utilizzato per l'alimentazione delle api:

- 275 g di zucchero quando si usa il flacone da 275 g

- 1 kg di zucchero quando si usa il flacone da 1000 g

Chiudere il contenitore ed agitare vigorosamente fino a quando lo zucchero si è completamente sciolto. La soluzione è pronta per l'uso e deve essere applicata tiepida.

Somministrazione

Riempire una siringa (60 mL) o dispositivo simile attraverso l'ampia apertura del contenitore con la quantità necessaria di soluzione pronta all'uso per trattare una colonia. La dose per telaino è:

0,25 mL/dm^2 per l'Europa Occidentale/Centrale e 0,4 mL/dm^2 per l'Europa Meridionale.

B) Applicazione per spruzzamento

Preparazione della soluzione 3% (m/V) pronta all'uso di acido ossalico diidrato per lo spruzzamento.

Aggiungere acqua potabile alla soluzione:

- 250 g (250 mL) di acqua potabile quando si usa il flacone da 275 g;

- 900 g (900 mL) di acqua potabile quando si usa il flacone da 1.000 g.

Chiudere il contenitore ed agitare. La soluzione è ora pronta all'uso.

Somministrazione

Riempire uno spruzzatore manuale o un dispositivo simile con la quantità necessaria di soluzione pronta all'uso per trattare una colonia. Spruzzare 3-4 mL di soluzione su ciascun lato del telaino ricoperto dalle api. Se solo metà del telaino è ricoperta da api occorre ridurre il dosaggio del 50%. La dose massima è di 80 mL. Il volume totale richiesto varia in base al tipo di alveare:

- Colonie senza covata, colonie artificiali senza covata o sciami appena immessi nell'alveare dovrebbero essere trattati con una dose di 0,3 mL/dm^2 di telaio completamente coperto di api e per gli alveari Dadant Blatt 3-4 mL per lato di favo coperto da api;

- Sciami, sciami artificiali in glomere dovrebbero essere spruzzati con 20-25 mL di soluzione per spruzzamento pronta all'uso per kg di api.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

OXYBEE (Veto-Pharm, p.a. acido ossalico 39,4 mg)

OXYBEE 39,4 mg / mL polvere e soluzione per dispersione per alveare per api. Composizione: 1 mL di dispersione per alveare contiene 39,4 mg di acido ossalico diidrato.

Periodo: Applicare solo un trattamento per alveare in assenza di covata. Trattare simultaneamente tutte le colonie di un apiario.

Flacone di 375 g di soluzione: Principio attivo: acido ossalico diidrato 17,5 g (equivalente a 12,5 g di acido ossalico)

Flacone di 750 g di soluzione: Principio attivo: acido ossalico diidrato 35,0 g (equivalente a 25,0 g di acido ossalico)

Bustina di 125 g di polvere: Eccipienti: saccarosio 125 g

1 mL di dispersione mista per alveare contiene: acido ossalico diidrato 39,4 mg (quantità equivalente a 28,1 mg di acido ossalico)

Dosaggio:

Deve essere somministrata una dose massima di 5-6 mL di dispersione finale per favo occupato dalle api una sola volta. La quantità totale di prodotto somministrato a una colonia non deve superare i 54 mL. Pertanto, se necessario, la dose per favo deve essere ridotta per non superare la quantità totale massima somministrata per colonia (calcolo: dose massima per colonia/numero di favi occupati = x.x mL/favo).

L'uso di Oxybee con il suddetto schema di dosaggio si applica solo agli alveari con strutture verticali accessibili dall'alto, in quanto non è stato studiato il trattamento delle api in altri tipi di alveari.

Note: La dispersione deve essere calda (30-35°C) durante l'applicazione. La temperatura esterna durante il trattamento con Oxybee dovrebbe essere di almeno 3°C.

Applicare solo un trattamento per alveare in assenza di covata.

Conservare in frigorifero (2°-8°C) dopo la miscelazione.

Nel caso in cui la dispersione finale sia stata conservata, è necessario agitarla bene prima dell'uso.

Periodo di validità dopo miscelazione conformemente alle istruzioni: 1 anno.

Reazioni avverse: In seguito a sovradosaggio è stata frequentemente osservata una maggiore mortalità delle api. Un sovradosaggio del 53 % della dispersione per trattamento ha determinato un aumento temporaneo e a breve termine della mortalità delle api. Il sovradosaggio non ha influito in modo significativo sullo sviluppo delle colonie a lungo termine, come dimostrato dallo sviluppo delle colonie in primavera.

Tempo di sospensione: miele, zero giorni. Non usare durante il flusso del miele.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

APIVAR (Laboratoire Biové; p.a. amitraz 500 mg strisce)

Periodo: alla fine del periodo estivo dopo la smielatura. Trattare simultaneamente tutte le colonie di un apiario.

Dosaggio: 2 strisce. Lasciare le strisce nell'alveare per almeno 42 giorni e rimuoverle per lo smaltimento. In caso di allontanamento delle strisce all'interno dell'alveare queste vanno riposizionate e lasciate nell'alveare prolungando di 14 giorni il trattamento prima di rimuoverle. Le strisce devono essere rimosse dopo un massimo di 56 giorni.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario, efficacia in assenza di covata.

Limite massimo di residui (LMR): 200 ppb, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

APITRAZ (Laboratorios Calier S.A.; p.a. amitraz 500 mg strisce)

Periodo: il prodotto dovrebbe essere usato quando la quantità di covata è bassa rispetto ai livelli massimi. In più, il prodotto dovrebbe essere applicato quando le api sono ancora attive, cioè prima che le api formino il glomere, il momento esatto di somministrazione può variare tra le varie zone climatiche. Pertanto, i livelli di covata e le condizioni climatiche devono essere considerate prima dell'applicazione del prodotto.

Dosaggio: 2 strisce per alveare, appendere ogni striscia tra 2 favi di scorte di miele. Posizionare le 2 strisce tra 2 favi dove le api mostrano la maggiore attività di passaggio. Appendere le strisce in modo da permettere alle api libero accesso ad entrambe le facciate, mantenendo lo spazio d'ape, posizionare una striscia tra il 3° e il 4° favo e l'altra striscia tra il 7° e l'8° favo. Le strisce devono essere rimosse dopo 6 settimane. Le strisce non dovrebbero essere tagliate.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario, efficacia in assenza di covata.

Limite massimo di residui (LMR): 200 ppb, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

VARROMED (BeeVital GmbH; acido formico 5 mg/mL + acido ossalico 44 mg/mL dispersione)

Periodo: primavera, autunno, inverno (vedi tabella)

Dosaggio: il dosaggio deve essere adattato accuratamente alla dimensione della colonia (vedere tabella di dosaggio). Stabilire la dimensione della colonia e il numero di spazi d'ape occupati da trattare e scegliere la giusta quantità di prodotto necessaria.

Si applica il seguente schema di dosaggio:

N. api	5000-7000	7000-12000	12000-30000	>30000
VarroMed (mL)	15 mL	da 15 a 30 mL	da 30 a 45 mL	45 mL

Frequenza del trattamento

Potrebbe essere necessaria una somministrazione ripetuta di VarroMed per il trattamento in primavera o in autunno a intervalli di 6 giorni. Applicazioni ripetute devono essere effettuate soltanto secondo quanto indicato in funzione della caduta di acari, in conformità della tabella sottostante.

Stagione	**N. di applicazioni**	**Soglia per il primo trattamento**	**Trattamento ripetuto**
Primavera	1x o 3x	Il trattamento deve essere effettuato all'inizio della stagione con la popolazione della colonia in aumento e quando la caduta naturale di acari è superiore a 1 acaro al giorno	Il trattamento deve essere ripetuto altre due volte (vale a dire fino a un massimo di 3 trattamenti) se vengono scoperti più di 10 acari sul fondo nei 6 giorni successivi al primo trattamento (massimo 3 trattamenti).
Autunno	3x fino a 5x	Il trattamento deve essere effettuato quanto prima possibile alla fine dell'estate/all'inizio dell'autunno con la popolazione della colonia in diminuzione, e quando la caduta naturale di acari è superiore a 4 acari al giorno.	Il trattamento deve essere ripetuto due volte, con un intervallo di 6 giorni (vale a dire 3 somministrazioni). Il trattamento deve essere ripetuto altre due volte (vale a dire fino a un massimo di 5 trattamenti) se vengono scoperti più di 150 acari (colonie dal secondo anno) o più di 90 acari (colonie nucleo nel primo anno) sul fondo nei 6 giorni successivi alla terza somministrazione.
Inverno (senza covata)	1x	Il trattamento deve essere effettuato all'inizio del periodo senza covata in arnie infestate da Varroa.	Non pertinente (soltanto un trattamento).

Consigli per una somministrazione corretta.

Tempi di somministrazione: il prodotto deve essere usato principalmente nei momenti in cui le api hanno una bassa attività di volo (tardo pomeriggio, sera). Il buio facilita la distribuzione del prodotto tra le api. Per evitare sovradosaggi a singole api, fare attenzione a somministrare VarroMed uniformemente sulle api, in particolare nel glomere.

VarroMed non deve essere utilizzato durante il flusso nettarifero o quando è presente il melario.

Prima dell'uso, il prodotto deve esser riscaldato ad una temperatura di 25 - 35°C e poi agitato bene.

Si raccomanda di rimuovere i ponticelli di cera tra i portafavi prima di somministrare il prodotto.

Non sollevare i telaini durante la somministrazione e per circa una settimana dopo l'ultimo trattamento.

Per stabilire il livello di infestazione da Varroa in un'arnia, deve essere monitorata la mortalità degli acari: occorre registrare la caduta degli acari sul fondo dell'arnia prima del primo trattamento e fino a 6 giorni successivi a ciascun trattamento.

Tutte le colonie ubicate nel medesimo luogo devono essere trattate nello stesso momento per ridurre al minimo il rischio di reinfestazione.

Tempo di sospensione: nessuno

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

Trattamento estivo

API LIFE VAR (Chemicals Laif; p.a. timolo, eucaliptolo, levomentolo e canfora)

Periodo: estate, la temperatura esterna ideale, per una buona efficacia del prodotto è compresa tra 20-25°C. Ci si può attendere un'efficacia insufficiente se la temperatura media esterna è inferiore a 15°C. Si sconsiglia di effettuare il trattamento con temperature esterne superiori a 30°C in quanto può aumentare lo stress e il disturbo della famiglia.

Dosaggio: Prendere una striscia e spezzarla in 3-4 pezzi.

Aprire l'arnia e posizionare i singoli pezzi agli angoli sopra i listelli portafavi.

Richiudere l'arnia e lasciare agire il prodotto per 7 giorni.

Ripetere il trattamento illustrato per 4 volte con altre strisce e rimuovere gli eventuali residui alla fine del ciclo.

Tempo di sospensione: nessuno.

Note: assenza di melario, rimuovere i residui delle tavolette alla fine dei trattamenti.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche dei principi attivi sono tali per cui non è

stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

APIGUARD (Vita Europe; p.a. timolo)

Periodo: estate, con temperature medie comprese fra 15° e 40°C.

Dosaggio: una vaschetta per 14 giorni collocata sopra i favi. Ripetere il trattamento per altri 14 giorni con un'altra vaschetta.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

THYMOVAR (Andermatt Biocontrol; p.a. timolo)

Periodo: estate, temperatura ottimale 20-25°C, non utilizzare con temperature medie superiori a 30°C. E' prevista un'efficacia non adeguata in caso di temperature medie inferiori a 15°C durante il trattamento.

Dosaggio: una striscia e mezza di cellulosa collocata sopra i favi per 3-4 settimane. Ripetere il trattamento della stessa durata con un'altra striscia e mezza.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

APISTAN (Vita Europe; p.a. tau-fluvalinate strisce 8 g)

Dosaggio: 2 strisce collocate tra i favi laterali di covata, per 6-10 settimane

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario; non riutilizzare le strisce.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010

Ricetta medico-veterinaria: esente

Precauzioni: è nota la possibilità di farmacoresistenza di *Varroa destructor* nei confronti dei piretroidi di sintesi

POLYVAR (Bayer S.p.A.; p.a. flumetrina 275 mg, striscia per alveare)

Dosaggio: 2 strisce per alveare per 9 settimane consecutive, non oltre 4 mesi, applicate con puntine, graffette, etc.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: utilizzare dopo il flusso nettarifero e la smielatura, in attività di volo delle api.

Il prodotto non evapora, agisce per contatto. Non utilizzare durante il flusso nettarifero.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente

Precauzioni: applicare le due strisce all'ingresso in modo che le api siano obbligate ad entrare attraverso i fori della striscia. Fare attenzione a far coincidere i fori della striscia con quelli della porta, in modo da permettere la ventilazione dell'alveare e l'espulsione delle api morte. Non tagliare le strisce. Le strisce possono esser applicate in sequenza (--) o perpendicolarmente tra loro (ı¯). L'attività di volo è un requisito necessario per l'esposizione al principio attivo. In caso di elevate temperature assicurarsi che le strisce non ostacolino la corretta ventilazione dell'alveare, al caso rimuoverle.

E' nota la possibilità di farmacoresistenza di *Varroa destructor* nei confronti dei piretroidi di sintesi.

VARTERMINATOR (IZO s.r.l.; p.a. acido formico 36%)

Dosaggio: due tavolette in gel trasparente da 250 g (360 mg di acido formico/g) collocata sopra i favi per 10 giorni seguite da altre due per altri 10 giorni.

Tempo di sospensione: nessuno

Note: trattare in assenza di melario

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010

Ricetta medico-veterinaria: esente

Precauzioni: è consigliato il trattamento con temperature medie giornaliere comprese tra i 15°C e i 35 °C.

MAQS 68,2 g (Mite Away Quick Strips), (NOD; p.a. acido formico)

Periodo: con temperature comprese fra 10 e 29,5°C. Non utilizzare con temperature elevate (>33°C). Attendere almeno un mese prima di ripetere l'applicazione.

Dosaggio: due strisce per 7 giorni collocate sopra i favi.

Tempo di sospensione: nessuno

Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento.

Note

- il prodotto agisce per evaporazione;

- la forza della famiglia deve essere non inferiore a 6 favi da nido coperti di api;

- garantire adeguata ventilazione dell'alveare tramite la porticina che deve rimanere aperta per tutta la sua lunghezza ed altezza e ampliando il volume interno dell'arnia con la posa dei melari, per permettere l'espansione di famiglie forti durante il trattamento;

- l'acido formico è corrosivo dei metalli e pericoloso per l'operatore che deve evitare il contatto diretto utilizzando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN 374) e l'inalazione dei vapori;

- il prodotto deve essere usato solo nell'ambito di un programma integrato di controllo della varroa ed un mese dopo il trattamento è necessario verificare l'effettiva presenza della regina.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010.

Ricetta medico-veterinaria: esente.

APIFOR60 (Chemicals Laif; p.a. acido formico 60%)

Dosaggio: la posologia prevede il riempimento dell'evaporatore con una dose sufficiente per coprire un ciclo di covata di 21 giorni (circa 400 mL). Il dosaggio è adattabile al volume dell'arnia.

Tempo di sospensione: nessuno.

Note: trattare in assenza di melario.

Limite massimo di residui (LMR): le caratteristiche del principio attivo sono tali per cui non è stato necessario fissare detto limite, come da Regolamento UE N. 37/2010

Ricetta medico-veterinaria: esente.

Precauzioni: intervallo di temperatura di utilizzo: 10-30°C. La porticina dell'arnia deve essere mantenuta aperta per tutta la durata del trattamento (minimo 10 giorni).

INTERVENTI DI TECNICA APISTICA

Le seguenti tecniche apistiche possono essere attuate nel corso della stagione attiva per ridurre il livello di infestazione delle colonie. Non sono tuttavia in grado, da sole, di garantire il controllo dell'infestazione da varroa.

Rimozione della covata da fuco

Allevamento di covata da fuco in appositi favi da rimuovere e distruggere dopo l'opercolatura nel periodo compreso fra aprile e luglio.

Tale intervento può essere realizzato anche semplicemente asportando covata da fuco opercolata.

Blocco di covata/confinamento della regina

Il blocco della covata crea le condizioni ottimali per ridurre la presenza di varroa e, se realizzato dopo il raccolto principale, può essere seguito da un trattamento con **un farmaco a base di acido ossalico** (vedi sopra) che ne aumenta ulteriormente l'efficacia. Infatti, applicando il blocco di covata si realizzano le stesse condizioni di assenza di covata del periodo invernale.

Nelle ultime stagioni il ricorso a questo tipo di intervento in stagione attiva ha fornito risultati decisamente interessanti per il controllo dell'infestazione da varroa, divenendo uno degli interventi estivi di particolare rilevanza.

Produzione di sciami artificiali/nuclei

Si procede all'asportazione di favi con covata ed api per creare nuove colonie nel periodo compreso fra aprile ed agosto, tenendo conto delle condizioni locali. Si producono sciami/nuclei orfani in cui verrà inserita una nuova regina oppure si lascia alla famiglia la possibilità di produrre una nuova regina che potrà essere lasciata od eventualmente sostituita. Dopo che tutta la covata sarà sfarfallata e prima che la nuova regina inizi a deporre si procederà al trattamento antivarroa con **un farmaco a base di acido ossalico**. Si creeranno quindi, secondo le diverse tecniche note agli apicoltori, le condizioni ottimali per abbattere il maggior numero di varroe, ma anche per aumentare il numero di colonie.

Coordinamento territoriale

La strategia di controllo dell'infestazione da varroa prevede l'attuazione di interventi che, se correttamente applicati, permettono di regola una notevole diminuzione del numero di acari presenti negli alveari.

Il risultato di detti interventi può essere compromesso dal fenomeno della reinfestazione, il cui impatto è in genere particolarmente rilevante nel periodo che precede l'invernamento. Per contenere questo fenomeno è necessario evitare, per quanto possibile, la presenza contemporanea di colonie trattate e di colonie non ancora trattate nello stesso territorio.

Si raccomanda inoltre di trattare sempre contemporaneamente tutte le colonie presenti nell'apiario.

Se non è semplice ridurre la fonte di reinfestazione costituita dalle colonie naturali, che generalmente derivano da sciami sfuggiti al controllo dell'apicoltore, risulta invece più fattibile la limitazione dello scambio di acari fra alveari allevati. Ciò può avvenire impostando la lotta a livello territoriale, attraverso un coordinamento degli interventi che deve derivare dalla collaborazione fra apicoltori, associazioni di categoria e autorità sanitarie e prevedere **trattamenti contemporanei,** almeno per zone omogenee.

Attraverso tale coordinamento si deve realizzare anche **un'attenta scelta dei farmaci autorizzati** disponibili, al fine di ottimizzarne l'impiego e limitare il rischio del verificarsi di episodi di tossicità e della comparsa di fenomeni di farmacoresistenza.

Se quanto detto può risultare di aiuto nel controllo dell'infestazione da varroa, anche se non risolutivo, si ricorda ancora la necessità di mantenere sempre alta l'attenzione nei confronti di questo parassita e di non affidarsi per il suo controllo ad interventi improvvisati o tardivi.

Va considerata, inoltre, l'opportunità di anticipare i trattamenti, in funzione anche dell'attività di bottinatura delle api, così da ridurre i rischi derivanti da livelli di infestazione molto elevati e spesso difficilmente controllabili e con effetti non prevedibili. Non va dimenticato, infatti, che un'infestazione molto elevata concorre a creare le condizioni perché altri agenti patogeni, come ad esempio i virus, possano ulteriormente danneggiare l'alveare, compromettendone la sopravvivenza.

Da ultimo si ricorda nuovamente di leggere con attenzione il foglietto illustrativo dei farmaci utilizzati per il controllo dell'infestazione da varroa, in modo da garantire sempre un loro aggiornato e corretto utilizzo.

Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili allo 049 8084287 o al seguente indirizzo mail: fmutinelli@izsvenezie.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 647

Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze e nomina dei componenti.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la Raccomandazione del 18 giugno 2003 del Consiglio dell'Unione Europea, recante «Prevenzione e riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza»;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati» e precisamente l'art. 3 comma 1, lett. c) il quale dispone che i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi di alcol correlati debbano realizzarsi secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
- il D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
- il D.P.C.M. 14 settembre 1999, recante «Istituzione dell'Osservatorio Permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, in attuazione della L. 18 febbraio 1999 n. 45 dal quale discende la necessità per l'Amministrazione Regionale, per le AASSLL e per il Privato Sociale di fornire dati statistico epidemiologici a livello centrale»;
- il D.P.C.M. 29 ottobre 2009, recante «Istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga quale struttura generale permanente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
- il Decreto Min. Sanità 30 novembre 1990, n. 444, recante «Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali»;
- il Decreto Min. Salute 14 giugno 2002, recante «Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali – Ser.T., di cui al D.M. 30 novembre 1990, n. 444»;
- il Decreto Min. Salute 11 giugno 2010, recante «Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze»;
- il Provvedimento del 21 gennaio 1999 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Accordo Stato-Regioni per la «Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti» (Rep. atti n. 593, G.U. Serie Generale n. 61 del 15 marzo 1999);

VISTE le leggi regionali:

- 30 aprile 2012, n. 18, recante «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico»:
- 29 luglio 2016, n. 17, e ss.mm.ii., recante «Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria»;
- 18 novembre 2016, n. 27, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale n. 17/2016 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)»;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn.:

- D.G.R. 9 marzo 2001, n. 305, avente per oggetto «Linee guida per l'istituzione dei Dipartimenti per le Dipendenze» e la Deliberazione del Consiglio Regionale 31 luglio 2001, n. 34 recante «Linee di indirizzo su prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze» dove vengono definiti i criteri principali e le forme organizzative sulla base delle quali vengono organizzati i Dipartimenti delle dipendenze, al fine di orientare il sistema regionale delle dipendenze verso forme più moderne, più elastiche e propense al cambiamento, nella considerazione del fatto che gli scenari delle dipendenze da sostanze psicoattive sono particolarmente variabili con necessità di risposte altrettanto tempestive ed efficaci;
- D.G.R. 10 giugno 2016, n. 533, di «Nomina dei componenti dell'Osservatorio Regionale sul Gioco d'azzardo Patologico»;
- D.G.R. 13 gennaio 2017, n. 7, di «Approvazione principi, criteri per l'organizzazione delle Aziende, Istituti ed Enti del SSR e linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale»;

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento della Regione Liguria n. 248/2000 "Determinazione Programma regionale di costituzione Osservatorio Epidemiologico sulle Tossicodipendenze in attuazione D.G.R. 3157/95" che istituiva presso la Regione Liguria l'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Tossicodipendenze con l'obiettivo primario di creare un tavolo permanente di confronto e dialogo tra chi a vario titolo si occupa di dipendenze;

RICHIAMATE, inoltre, le Deliberazioni di A.Li.Sa. nn.:

- 60/2017, avente ad oggetto «Approvazione accordo di collaborazione tra l'Azienda ligure Sanitaria della Regione Liguria e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo Studio delle Macromolecole, per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale delle Dipendenze – impegno di € 35.000,00»;
- 148/2018, di approvazione del documento concernente «Offerta formativa della Regione Liguria per l'anno scolastico 2018-2019» sui temi della promozione della salute in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, della scheda del progetto formativo e della scheda di monitoraggio;
- 339/2018, recante «Presa d'atto dell'adesione al Progetto Europeo "Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training. — ASAP Training Grant Agreement number: 807038 — ASAP Training — JUST-2017-AG-DRUG"».

VISTA la nota di A.Li.Sa. prot. n. 17839 del 23 giugno 2020 trasmessa al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria di "Proposta di istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze e nomina dei referenti".

OSSERVATO che:

- il consumo di sostanze nella popolazione, e in particolare tra i giovani, è un fenomeno dinamico, determinato dall'offerta sul mercato, dalla modalità di consumo, dalla moda e da altri fattori compresi quelli legati alle normative e alla prevenzione;
- il mutamento riguarda sia comportamenti di abuso riferibili a sostanze illecite sia comportamenti di abuso da sostanze quali alcol, tabacco, psicofarmaci, nuove sostanze psicoattive non ancora tabellate e reperibili sul web, oltre a nuove dipendenze senza sostanza come il gioco d'azzardo, il gaming e i social media;
- il fenomeno necessita di essere misurato da un punto di vista quantitativo, monitorato, studiato attraverso indagini qualitative e compreso per poter essere affrontato sia in termini di prevenzione sia in termini di cura.

CONSIDERATO che:

- l'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze, già istituito con il citato Decreto Dirigenziale n. 248/2000 come Osservatorio Epidemiologico sulle Tossicodipendenze, ha formalmente proseguito le attività fino al 31 luglio 2018, data della scadenza dell'accordo di collaborazione con il C.N.R. sulla materia, di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 60/2017;
- le attività previste nell'ambito dell'Osservatorio, dal 1° agosto 2018, hanno comunque avuto prosecuzione informale nei gruppi di lavoro all'interno di A.Li.Sa.;
- tra le competenze che, in virtù delle predette norme, sono state affidate ad A.Li.Sa., figura anche la programmazione delle azioni di contrasto alle dipendenze e al consumo di sostanze, sia dal punto di vista della prevenzione che degli interventi terapeutici e riabilitativi;
- A.Li.Sa. è coinvolta nelle attività istituzionali di monitoraggio previste dal Dipartimento Politiche Antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;

OSSERVATO che, sulla base delle raccomandazioni dell'EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), riportate nel Piano Nazionale Prevenzione, è necessario adottare standard minimi di qualità nell'area della prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope, della riduzione del rischio del trattamento, della riabilitazione e dell'integrazione sociale, attraverso metodologie validate;

RITENUTA la necessità di creare un tavolo permanente di confronto e dialogo tra chi, a vario titolo, si occupa di dipendenze tra cui operatori pubblici e privati, assistenti sociali del Nucleo Operativo Tossicodipendenze (NOT) referenti della Regione Liguria;

RITENUTA, conseguentemente, la necessità di istituire presso A.Li.Sa. l'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze quale rete per il confronto, la conduzione di studi e ricerche e la produzione d'informazioni tra A.Li.Sa., che coordina l'attività con i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, gli Enti Accreditati, i NOT delle Prefetture liguri e altri soggetti coinvolti, e i servizi e le istituzioni impegnati in attività di contrasto, prevenzione, cura e riabilitazione, al fine di fornire gli elementi per la programmazione degli interventi nel campo delle dipendenze, sia a livello regionale che a livello dipartimentale.

RITENUTO, inoltre, di stabilire che l'Osservatorio Epidemiologico Regione delle Dipendenze abbia i seguenti obiettivi:

- sorveglianza epidemiologica regionale, con l'obiettivo di offrire supporto tecnico-scientifico alle scelte strategiche finalizzate alla tutela della salute in tema di dipendenze, sia a livello regionale che locale;
- confronto e consultazione con i referenti dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, del Coordinamento Enti Accreditati Dipendenze (COREAD), dei NOT delle Prefetture e degli altri Enti interessati;
- adozione delle raccomandazioni previste dall'EMCDDA nel campo della prevenzione al consumo di sostanze nelle proposte programmatorie;
- collaborazione con il Dipartimento Politiche Antidroga ed EMCDDA in riferimento alla predisposizione delle schede di rilevazione sugli interventi di prevenzione;
- promozione e valutazione di progetti rivolti al monitoraggio e alla prevenzione del consumo di sostanze;
- promozione di attività di formazione rivolta agli operatori dei servizi.

RITENUTO, infine, di stabilire la seguente composizione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze:

- **Sonia Salvini** - A.Li.Sa. - S.C. Salute Mentale e Dipendenze – con funzioni di coordinamento
- **Patrizia Orcamo** - Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali
- **Ina Innenthal** - ASL 1 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- **Roberto Carrozzino** - ASL 2 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- **Alessandro Lanza** - ASL 3 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- **Giacomo Bergamino** - ASL 4 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- **Carla Tazzer** - ASL 5 Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- **Paolo Merello** COREAD – Coordinamento Enti Accreditati Dipendenze
- **Anna Maria Cauvin** - NOT Prefettura di Imperia
- **Paola Valenti** - NOT Prefettura di Savona
- **Giuseppina Borrelli** - NOT Prefettura di Genova
- **Angela Marchini** - NOT Prefettura di La Spezia
- **Daniele Musian** - A.Li.Sa. –Area Sociosanitaria
- **Rachele Donini** - ASL 2 – SERD
- **Luca Petralia** - ANCI

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore Sanità, Politiche Sociali e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Dott.ssa Sonia Viale

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) **DI ISTITUIRE**, presso A.Li.Sa. l'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze quale rete per il monitoraggio e lo studio delle dipendenze, con gli obiettivi seguenti:
   - sorveglianza epidemiologica regionale, con l'obiettivo di offrire supporto tecnico-scientifico alle scelte strategiche finalizzate alla tutela della salute in tema di dipendenze, sia a livello regionale che locale;
   - confronto e consultazione con i referenti dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, del Coordinamento Enti Accreditati Dipendenze (COREAD), dei NOT delle Prefetture e degli altri Enti interessati;
   - adozione delle raccomandazioni previste dall'EMCDDA nel campo della prevenzione al consumo di sostanze nelle proposte programmatorie;
   - collaborazione con il Dipartimento Politiche Antidroga ed EMCDDA in riferimento alla predisposizione delle schede di rilevazione sugli interventi di prevenzione;
   - promozione e valutazione di progetti rivolti al monitoraggio e alla prevenzione del consumo di sostanze;
   - promozione di attività di formazione rivolta agli operatori dei servizi.
2) **DI STABILIRE** la composizione del suddetto Osservatorio come indicato di seguito:
   - Sonia Salvini - A.Li.Sa. S.C. Salute Mentale e Dipendenze – con funzioni di coordinamento
   - Patrizia Orcamo - Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali
   - Ina Innenthal - ASL 1 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
   - Roberto Carrozzino - ASL 2 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

- Alessandro Lanza - ASL 3 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- Giacomo Bergamino - ASL 4 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- Carla Tazzer - ASL 5 - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- Paolo Merello - COREAD – Coordinamento Enti Accreditati Dipendenze
- Anna Maria Cauvin - NOT Prefettura di Imperia
- Paola Valenti - NOT Prefettura di Savona
- Giuseppina Borrelli - NOT Prefettura di Genova
- Angela Marchini - NOT Prefettura di La Spezia
- Daniele Musian - A.Li.Sa. –Area Sociosanitaria
- Rachele Donini - ASL 2 – SERD
- Luca Petralia - ANCI

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico di Regione Liguria, del SSR né di altri Enti;

4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sui siti della Regione Liguria (www.regione.liguria.it) e di A.Li.Sa. (www.alisa.it)

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Liguria (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o comunicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione o comunicazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 648

Approvazione Piano Regionale di Censimento, per il Censimento Generale dell'Agricoltura 2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

Il regolamento (UE) n. 1091/2018 del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011;

Il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; (articolo 1 comma 227, lettera a)

Il D. Lgs. n. 322 del 6 novembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo del Sistema Statistico Nazionale;

La legge regionale n. 7 del 3 aprile 2008, recante norme sul Sistema Statistico Regionale;

Il Programma Statistico Nazionale 2020-2022, approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali in data 15 gennaio 2020 e in attesa del parere della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica;

La Legge regionale n. 33 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020/2022";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 227, lettera a, della Legge 205/2017, ISTAT effettuerà nell'anno 2020 il 7° censimento generale dell'agricoltura, incluso tra i lavori del Programma Statistico Nazionale 2020-2022 con codice IST-02792;
- il Piano Generale di Censimento è stato approvato dal Consiglio dell'ISTAT, nella seduta del 13 dicembre 2019; il e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n.1755 del 14 febbraio 2020;
- la Conferenza Unificata, ha sancito l'intesa, nella seduta del 7 maggio 2020, sullo schema del Piano Generale di Censimento, così come trasmesso da ISTAT in data 16 aprile 2020;

PRESO ATTO CHE:

- lo schema del Piano Generale di Censimento, su cui la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa in data 7 maggio 2020, è stato modificato e approvato dal Consiglio dell'ISTAT in data 11 giugno 2020;
- tale modifica ha riguardato, tra le altre, la data di inizio del Censimento, che è stata spostata dal 5 ottobre 2020 al 7 gennaio 2021;
- ISTAT ha trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, il suddetto Piano Generale del 7° Censimento dell'Agricoltura alle Regioni e alle Provincie Autonome in data 3 luglio 2020;
- la Conferenza Unificata ha preso atto nella seduta del 9 luglio 2020 dello schema del Piano generale del 7° Censimento dell'Agricoltura, adottato, in via definitiva, con la citata deliberazione n. 2/20 dell'11 giugno 2020, dal Consiglio dell'Istituto Nazionale di Statistica;

CONSIDERATO che:

- il documento relativo alle attività di controllo dei dati da parte delle regioni, concordato con Istat, è in fase di approvazione in sede di Comitato Paritetico Regioni-Istat e che lo stesso verrà successivamente comunicato da Istat attraverso propria circolare;
- il Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura, avente il compito di analizzare e valutare soluzioni tecniche e organizzative relative alla realizzazione dell'attività censuaria, si riunirà per approvare il documento sulle attività di controllo dei dati da parte delle regioni;
- l'approssimarsi della conclusione della Legislatura Regionale suggerisce l'opportunità di procedere all'approvazione degli atti propedeutici alla organizzazione delle attività censuarie di competenza regionale di cui all'allegato piano che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO

il Piano Regionale di Censimento predisposto dal Settore Programmazione Finanziaria e Statistica adottando il modello C "ad alta partecipazione" (ai sensi del punto 2.6 del Piano Generale di Censimento), da inviarsi successivamente all'ISTAT per la validazione di coerenza con il Piano Generale di Censimento, previa consultazione delle strutture interne all'Amministrazione regionale competenti in materia di Agricoltura;

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato:

- al Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli, di recepire con proprio atto eventuali variazioni al Piano Regionale di Censimento indicate dall'ISTAT ai fini della coerenza formale con il Piano Generale di Censimento;
- al competente Settore Programmazione Finanziaria e Statistica di avviare le attività previste dal Piano Regionale di Censimento a seguito del perfezionamento degli atti di approvazione del riparto delle risorse finanziarie di competenza di ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

RITENUTO, necessario costituire presso il Settore Programmazione Finanziaria e Statistica l'Ufficio Regionale di Censimento, dedito all'espletamento delle attività previste dal Piano Regionale di Censimento, dando mandato al Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli di procedere alla nomina dei componenti con proprio atto;

RITENUTO, infine, necessario costituire presso il Settore Programmazione Finanziaria e Statistica la Commissione Tecnica Regionale di Censimento, ai fini di assicurare un efficace monitoraggio del processo e delle attività svolte dall'URC dando mandato al Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli di procedere alla nomina dei componenti con proprio atto;

Tutto ciò premesso, su proposta del Presidente della Giunta regionale Giovanni Toti,

DELIBERA

- Di approvare il Piano Regionale di Censimento per l'attuazione del VII Censimento Generale dell'Agricoltura 2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli di recepire eventuali proposte dell'ISTAT nei riguardi del Piano Regionale di Censimento ai fini della coerenza formale con il Piano Generale di Censimento;

- Di dare mandato al Settore al Settore Programmazione Finanziaria e Statistica di avviare le attività previste dal Piano Regionale di Censimento a seguito del perfezionamento degli atti di approvazione del riparto delle relative risorse finanziarie statali;

- Di costituire l'Ufficio Regionale di Censimento e la Commissione Tecnica Regionale di Censimento, demandando la nomina dei componenti al Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

7° Censimento Generale dell'Agricoltura 2020
Piano Regionale di Censimento

Regione Liguria

Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli

Settore Programmazione Finanziaria e Statistica

Proposto dalla Regione Liguria il …….

Validato dall'Istat il ……

Approvato con DGR n…..del…..

Indice generale

1 Finalità del Piano Regionale di Censimento (PRC)

2 Aspetti generali del 7° Censimento Generale dell'agricoltura 2020
2.1 Obiettivi
2.2 La strategia
2.3 Data di riferimento dei dati
2.4 L'unità di rilevazione
2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare
2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

3 Il modello organizzativo scelto da Regione Liguria

3.1 Ufficio Regionale di Censimento (URC)
3.2 Commissione Tecnica Regionale (CTR)

4 Attività di Controllo dei dati
4.1 Attività di controllo macrodati
4.2 Attività di controllo microdati

5 La rilevazione dei Beni collettivi

6 Trattamento dei dati

7 Comunicazione dei dati

8 Diffusione dei dati

Appendice

A. Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento
B. Contributo variabile per le attività di formazione, revisione e correzione dei questionari da parte dell'Ufficio Regionale di Censimento
C. Contributo per la rilevazione sui Beni Collettivi
D. Tracciato record rilevazione sui Beni Collettivi

1. **Finalità del Piano Regionale di Censimento (PRC)**

Il presente documento definisce il Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC) del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura, da effettuarsi sul territorio della Regione Liguria.
Esso è stato predisposto dal Settore Programmazione Finanziaria e Statistica regionale a seguito della consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura.
La proposta di PRC è stata trasmessa il ……all'Istat per la validazione.
Al presente PRC è sovraordinato il Piano Generale Istat del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura (di seguito PGC) che trova la sua fonte normativa nel Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, di cui ne ha disposto l'effettuazione da parte degli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà. Subordinatamente il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018, definisce l'elenco delle variabili e loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del citato Regolamento (UE) 2018/1091.

A livello nazionale l'art. 1 commi da 227 a 237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021.
Il Censimento, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792).
IL PGC è stato adottato previa acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 1 comma 232 lett. a) della Legge 27 dicembre 2017. n. 205, sullo schema di Piano Generale del Censimento del 7° Censimento generale dell'Agricoltura sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2020.
Successivamente, essendo mutata la data di inizio del Censimento, prevista inizialmente per il 5 ottobre 2020 e successivamente modificata al 7 gennaio 2021, il Consiglio dell'Istat, l'11 giugno 2020, ha approvato una versione aggiornata del PGC.
La Regione Liguria collabora con ISTAT, soggetto titolare del Censimento, nella gestione *dello* stesso attraverso l'Ufficio Regionale di Censimento, individuato nel Settore Programmazione Finanziaria e Statistica regionale, secondo quanto riportato nel presente PRC che definisce:

1. il modello organizzativo di adesione al Censimento tra quelli proposti dal PGC;
2. l'individuazione e i compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento;
3. l'individuazione e i compiti della Commissione Tecnica Regionale
4. le attività previste per lo svolgimento della rilevazione dei dati dei beni collettivi

2. **Aspetti generali del 7° Censimento Generale dell'agricoltura 2020**

2.1. **Obiettivi**

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali citate nel paragrafo 1;
b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
c) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle aziende agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

2.2. **La strategia**

La strategia del CGA è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).
L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CAPI). Inoltre per la sola rete di rilevazione e di controllo sarà disponibile un'applicazione web (*Sistema di Gestione Indagine-SGI*) in grado di monitorare tutte le fasi del processo di rilevazione con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario. La Regione Liguria utilizzerà il Sistema SGI per lo svolgimento dell'attività di controllo e correzione così come dettagliato al successivo paragrafo 3.
L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.
Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

2.3. **Data di riferimento dei dati**

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il 7 gennaio 2021, il termine per il 30 giugno 2021.
Alcune informazioni si riferiscono però all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020.

2.4. **L'unità di rilevazione**

L'unità di rilevazione del CGA è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2 comma a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe*

A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».
I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2018/1091 sono i seguenti:
• A.01.1- Coltivazione di colture agricole non permanenti
• A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
• A.01.3 - Riproduzione delle piante
• A.01.4 - Allevamento di animali
• A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
• A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.
Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono in maniera esclusiva le seguenti attività:
• di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
• allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.)
• caccia, cattura di animali e servizi connessi
• silvicoltura e utilizzo di aree forestali
• pesca e acquacoltura
• gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5. ***Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare***

Il Censimento Generale dell'Agricoltura rileva le unità agricole e zootecniche che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
• 20 are di Superficie Agricola Utilizzata (SAU)[1]
• 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi ,
• 1 Unità di bovino adulto (UBA)[2]
Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

[1] Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

[2] Unità di misura utilizzata per equiparare tutti le specie di animali allevati dall'azienda agricola. È calcolata sulla base di parametri di utilizzo delle unità foraggere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

2.6. **I modelli organizzativi e la rete di rilevazione**

Il PGC, per la sua realizzazione, prevede un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorrono allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, AGEA e i CAA (Centri di Assistenza Agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandati i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
L'assetto organizzativo delineato è volto tra l'altro a dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra i soggetti che hanno siglato, a dicembre 2017, il Protocollo d'Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole.

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma aderisce all'attività censuaria scegliendo uno dei possibili modelli organizzativi previsti dal PGC che contemplano una graduazione di ruoli e funzioni secondo tre livelli: modello "base", "a media partecipazione" e "ad alta partecipazione". Per maggiori dettagli si rimanda al PGC (paragrafo 2.6).

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 sarà formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola - CAA che risultino in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, per quanto riguarda la tecnica CAPI; dagli operatori della Società in outsourcing, individuata dall'Istat, per quanto riguarda la tecnica CATI. La tecnica CAWI prevede, infine, l'auto-compilazione del questionario da parte del rispondente.

Schema di sintesi dei flussi informativi e dei ruoli degli organi censuari

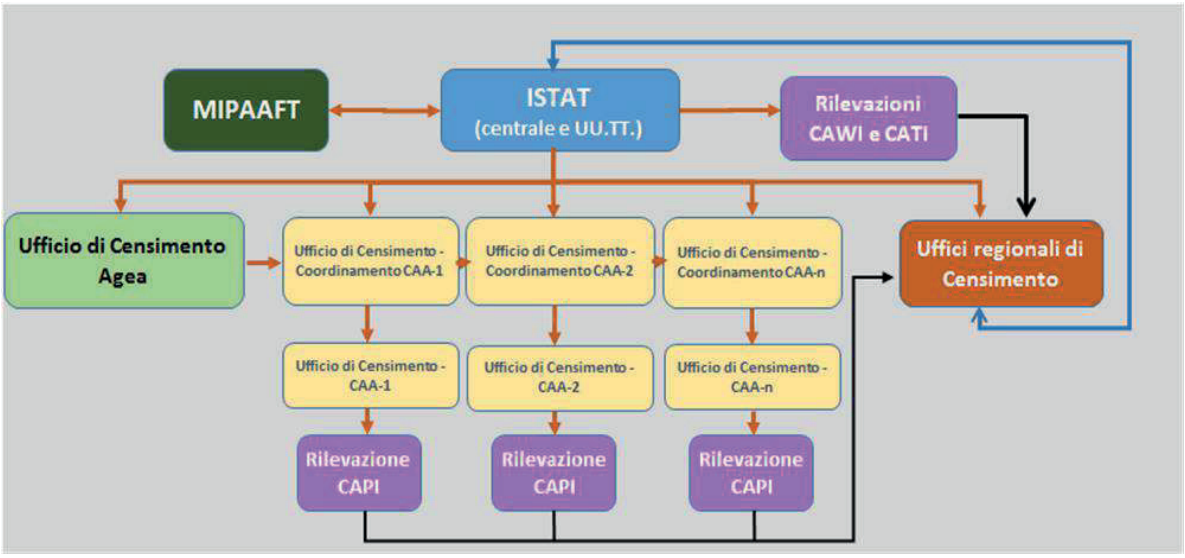

- Le linee di colore «**marrone**» indicano la gerarchia delle relazioni
- Le linee di colore «**nero**» indicano i flussi informativi verso le Regioni per consentire le verifiche di qualità
- Le linee di colore «**blu**» indicano i flussi (che possono richiedere più iterazioni) relativi ai dati definitivi (revisionati e validati).

3. **Il modello organizzativo della Regione Liguria**

La Regione Liguria ha optato per il modello organizzativo "ad alta partecipazione" (come previsto dal paragrafo 2.6 del PGC - opzione C) per il quale sono previste le seguenti attività (come previsto dal paragrafo 2.11.2 del PGC):

1. Costituzione dell'Ufficio Regionale di Censimento designando il suo responsabile;
2. Predisposizione del Piano Regionale di Censimento;
3. Monitoraggio della rilevazione, svolgendo controlli macro su report già prodotti dal Sistema di Gestione Indagine (SGI), predisposto da Istat come previsto al paragrafo 2.2 del PGC, in grado di monitorare le fasi del processo di rilevazione con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel censimento.
4. Controllo dei questionari raccolti con le tecniche CAPI, CAWI E CATI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti, per particolari domini individuati da Istat e dalla Regione secondo i criteri concordati
5. Correzione dei micro-dati attraverso attività desk
6. Reinterviste con tecniche prevalentemente CATI e CAPI
7. Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'ISTAT secondo le modalità previste nel Piano Generale di Censimento come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie (Appendici A e B).

La Regione svolge inoltre quale attività prevista come facoltativa dal PGC, la rilevazione dei dati sui beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat e specificate di seguito.

Il Piano Regionale di Censimento sarà approvato con DGR dalla Giunta Regionale, mentre con Decreto del Direttore della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli verrà approvata la composizione dell'Ufficio Regionale di Censimento (URC) e la nomina della Commissione Tecnica Regionale (CTR).

3.1 **Ufficio Regionale di Censimento**

Ai sensi del Piano Generale di Censimento approvato e fermo restando gli altri Organi di censimento dallo stesso indicati (ISTAT, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, AGEA, CAA), la Regione costituisce l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) presso la **"Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli" - "Settore Programmazione Finanziaria e Statistica"**. Responsabile dell'URC è il dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Statistica (Dott. Gian Lorenzo Boracchia).

Costituito presso: Settore Programmazione Finanziaria e Statistica regionale

Numero di componenti dell'URC (compreso il responsabile): n. 8

Responsabile dell'UCR:

Nome **Gian Lorenzo**

Cognome **Boracchia**

Qualifica **Dirigente**

Ufficio di appartenenza **Settore Programmazione Finanziaria e Statistica regionale**

Telefono **010 548 4642**

Fax **010 548 8542**

PEC statistica@cert.regione.liguria.it

e-mail gianlorenzo.boracchia@regione.liguria.it

indirizzo Piazza De Ferrari 1 Genova

L'URC per le attività di monitoraggio e controllo dei dati impiegherà oltre al personale dipendente in forza all'URC (n. 3 unità), anche personale non dipendente (n. 4 unità) che verrà selezionato sulla base di una graduatoria definita da apposito bando.

Tutti i membri dell'URC rivestono ruoli ed hanno competenze direttamente inerenti la rilevazione e detenzione di dati a fini statistici ed amministrativi. Per lo svolgimento delle attività successivamente specificate, si stima un impiego di n° 3 unità interne e n° 4 unità esterne (rilevatori incaricati dall'URC).

L'URC, secondo quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.2) svolge i seguenti compiti:

1. svolge, in collaborazione con l'Istat, i controlli macro, i controlli micro e le correzioni dei dati e le reinterviste così come descritto nel PGC;

2. documenta l'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'ISTAT come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione dei compiti svolti dall'Ufficio Regionale di Censimento (Appendici A e B);

3. effettua la rilevazione dei dati sui beni collettivi utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti o altre tecniche concordate con l'Istat

L'URC non intende collaborare nelle attività di supporto alla formazione nell'ambito del progetto formativo predisposto da Istat.
L'URC non intende fornire ulteriori supporti ad integrazione dell'attività di comunicazione e sensibilizzazione effettuata dall'Istat.

3.2 Commissione Tecnica regionale

Regione Liguria, al fine di assicurare un efficace monitoraggio del processo e delle attività svolte dall'URC istituisce la Commissione Tecnica Regionale (CTR), con i compiti definiti nel paragrafo 2.12 del Piano Generale di Censimento, prevedendo la nomina delle seguenti figure:

- Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Statistica regionale e Responsabile dell'URC (Dott. Gian Lorenzo Boracchia)
- Dirigente o suo delegato dell'Ufficio Territoriale Istat di competenza
- Uno o più rappresentanti dell'Ufficio di statistica regionale
- Uno o più rappresentanti del Dipartimento Agricoltura regionale
- Uno o più rappresentanti delle autonomie locali designati dalle loro associazioni

Per la nomina della presidenza di tale Commissione si prevede la figura del Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli regionale (Dott.ssa Claudia Morich).

4 Attività di controllo dei dati

I criteri, le procedure e i contenuti relativi ai controlli di seguito specificati, fanno riferimento al PGC (paragrafo 3.2) e a quanto concordato nel documento di **"Attività e controllo dei dati da parte delle Regioni"** tra Istat e Regioni. Pertanto per le ulteriori specifiche sulle procedure e sulla natura dei controlli si fa riferimento al suddetto documento.

In considerazione dell'importanza delle informazioni contenute nella lista precensuaria sia per i controlli macro che per quelli micro, le Regioni prima dell'avvio delle attività di controllo potranno ricevere la lista censuaria relativa loro assegnata contenente tutte le informazioni presenti in lista.
L'Istat inoltre informerà l'URC sui tipi di controlli (bloccanti e no) cui saranno sottoposti i dati durante l'acquisizione nei diversi canali di rilevazione.

. Nella fattispecie tali attività riguardano:

- Il monitoraggio della rilevazione attraverso controlli macro su report dei questionari raccolti con le diverse tecniche di rilevazione, tenendo conto dei particolari domini concordati con Istat e valutati nell'ambito della Commissione Tecnica Regionale (CTR)

- Controllo dei questionari raccolti con le diverse tecniche di rilevazione, su un sottoinsieme di aziende rilevanti per particolari domini individuati da Istat e dalle Regioni

- Re-interviste con tecniche CATI e CAPI

Attività della rete di controllo per modello di partecipazione

Modello di partecipazione	MACRO	MICRO		
	Controlli macro su report	Revisione	Correzione desk	Correzione con reintervista
C - ALTA	SI	SI	SI*	SI

* Le correzioni desk sono opzionali per il modello ad alta partecipazione

4.1 Attività di controllo macrodati

I controlli di seguito definiti si baseranno sulla valutazione degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili dai microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato:

- i controlli sul numero di aziende, l'estensione della SAT e della SAU saranno svolti a livello comunale.
- i controlli relativi ad altri domini tematici "rilevanti" concordati con l'Istat saranno svolti con livello di dettaglio territoriale comunale e/o più aggregato (Provincia/Città Metropolitana, Regione);
- I controlli si baseranno sulla valutazione degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili dai microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato

- Identificazione delle "celle" sospette, che potrà avvenire confrontando i singoli aggregati con dati comparabili, attraverso tabelle e opportuni cruscotti per il monitoraggio prodotti da ISTAT

- Segnalazione delle "celle" sospette tramite una specifica procedura concordata con ISTAT. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti (prevalentemente di tipo standardizzato) che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

Lo schema di controllo risulta organizzato in 2 macro fasi:

1. La prima fase a circa metà raccolta (indicativamente dopo circa 2,5 mesi dall'avvio della raccolta dati), in cui si prevede di raggiungere un tasso di risposta circa pari al 40%[3]. (vedi prospetto 1)

[3]Può essere valutata l'opzione alternativa di prevedere un'ulteriore fase intermedia di controllo: in tal caso la prima fase di controllo verrebbe effettuata prima di 90 giorni dall'avvio della raccolta.

Prospetto 1. Attività e tempi dei controlli macro e micro – FASE 1

Attività	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8
Controllo macro	Regioni	Regioni						
Controlli micro su Rilevanti			Regioni	Regioni				
Ricezione e analisi esiti controlli macro			ISTAT					
Selezione unità Influenti 1				ISTAT				
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1					Regioni	Regioni		
Ricezione e analisi esiti controlli micro						ISTAT	ISTAT	ISTAT
Consolidamento esiti controlli								ISTAT

Le unità “Rilevanti” sono identificate a priori, **prima dell’inizio della raccolta dati**, in base ai dati strutturali sulle singole aziende agricole disponibili nella lista censuaria.
Le unità “Influenti 1” sono identificate **durante la raccolta dati**, in base agli esiti della rilevazione, dei controlli macro e ad altre valutazioni basate anche sul confronto tra dati rilevati, dati presenti nella lista pre-censuaria e dati del Censimento 2010 (modello Selemix).

2. La seconda fase dopo circa 5 mesi dall’avvio, in cui si stima che il tasso di risposta abbia superato l'80%. (vedi prospetto 2)

Prospetto 2. Attività e tempi dei controlli macro e micro – FASE 2

Attività	Week 1-2-3	Week 4-5-6	Week 7	Week 8-9-10	Week 11	Week 12
Controllo macro	Regioni					
Controlli micro su Rilevanti * e Influenti 1*		Regioni				
Ricezione e analisi esiti controlli macro		ISTAT				
Selezione unità Influenti 2 **			ISTAT			
Controlli micro su Rilevanti e Influenti 1 e 2*				Regioni		
Ricezione e analisi esiti controlli micro				ISTAT	ISTAT	ISTAT
Consolidamento esiti controlli						ISTAT

* Questi controlli possono prevedere la re intervista.
** Può essere necessario estrarre un’ulteriore lista di unità Influenti 2

Le unità “Influenti 2” sono identificate, **verso la fine della raccolta dati**, in base agli esiti della rilevazione, dei controlli macro e ad altre valutazioni basate anche sul confronto tra dati rilevati, dati presenti nella lista pre-censuaria e dati del Censimento 2010 (modello Selemix).

Le attività sopra descritte verranno svolte attraverso un set di tavole di controllo, i cui valori saranno rappresentati in un cruscotto di monitoraggio che l’ISTAT metterà a disposizione delle Regioni in SGI secondo le fasi e i tempi sopra descritti.
Considerando la complessità del questionario di rilevazione, il "core" dei controlli macro sarà focalizzato su un set limitato di tavole (cosiddette "tavole madri") che sintetizzano i principali aspetti della struttura delle aziende agricole rilevati attraverso il censimento

Schema dei controlli macro e micro da attivare durante la raccolta dati

Giorni da inizio raccolta dati	Percentuale di unità con esito	Percentuale cumulata	Controllo macro	Controllo micro	Settimane durata controlli macro	Settimane durata controlli micro (Rilevanti e Influenti 1 e 2)	Settimane durata analisi esiti dei controlli
30 giorni	10	10	No	No			
60 giorni	18	28	No	No			
80 giorni	12	40	Si	Si	2	4	4
120 giorni	18	58	No	No			
150 giorni	18	76	Si	Si	3	6	6

Le tavole di controllo e il cruscotto di monitoraggio saranno prodotte in un formato immediatamente utilizzabile da parte delle Regioni (ad esempio in formato.xls).
Le tavole saranno trasmesse da ISTAT attraverso un sistema interattivo, Indata/datistat, idoneo alla trasmissione di documentazione su canali sicuri, sia per l'invio sia in ricezione

4.2 Attività di controllo microdati

Tali attività sono svolte sulle cosiddette "Aziende Rilevanti/Influenti", ovvero aziende selezionate dall'ISTAT sulla base di opportuni criteri, anche diversi a seconda delle Regioni - purché disponibili nella lista precensuaria - e rese identificabili attraverso un opportuno flag.

Il numero massimo di unità da revisionare, stabilito nel Piano Generale di Censimento, non può eccedere il 5% delle aziende presenti nella lista pre-censuaria; pertanto, il numero complessivo di aziende identificate come Rilevanti e Influenti 1 e 2, non potrà eccedere tale valore.

La revisione dei questionari avverrà all'interno di SGI, dove sarà presente, per ciascuna unità Rilevante/Influente, un apposito campo di cui si potrà registrare l'avvenuta revisione, corredata da un breve testo da inserire nel campo note dedicato.

Le attività di revisione riguardano esclusivamente le aziende identificate come Rilevanti/Influenti (Rilevanti, Influenti 1 e 2) i cui questionari risultino "con esito definitivo (interviste complete)". Si svolgeranno attraverso il Sistema di Gestione dell'Indagine (SGI), all'interno del quale le Regioni e Province autonome avranno l'autorizzazione per la visualizzazione delle unità rilevanti/influenti loro assegnate (con riferimento all'ubicazione dell'azienda). Una volta che tali aziende avranno correttamente compilato ed inviato il questionario, si potrà accedere ai microdati e procedere alla revisione del questionario.

L'URC ai fini delle verifiche delle informazioni riguardanti le cosiddette "Aziende Rilevanti/Influenti", si avvarrà della collaborazione dei colleghi del Dipartimento Agricoltura regionale, competenti per materia e territorio.

Correzione micro con reinterviste:

- Potranno riguardare solo le aziende già oggetto di revisione, i cui questionari siano risultati "con esito definitivo (interviste complete)".
- Saranno svolte, di norma, tramite visita presso l'azienda, ma potranno essere svolte anche mediante intervista telefonica.
- Potranno riguardare l'intero questionario o singole parti del questionario ritenute critiche, potranno essere inserite all'interno di SGI in modalità modifica direttamente sul questionario e dovranno essere accompagnate da un breve testo da inserire in un campo note che indichi la tecnica di intervista effettuata ed eventuali altre informazioni rilevanti.
- I loro esiti confluiranno in un ambiente dedicato, da concordare con ISTAT, in cui sarà generato un record parallelo a quello originario (pertanto i dati derivati dalla reintervista non sovrascriveranno i dati originari).

Le suddette attività di reintervista saranno svolte sul territorio regionale da n° 4 rilevatori appositamente selezionati dall'URC attraverso un bando specifico per le attività previste dal Censimento.
Lo stesso personale sarà impegnato nelle attività che riguardano il controllo macro e micro delle informazioni rilevate attraverso la rilevazione censuaria.

Ai fini dei controlli macro e micro delle unità rilevanti e/o influenti l'URC si avvarrà della collaborazione dei colleghi del Dipartimento di Agricoltura regionale per eventuali verifiche.

5. **La rilevazione dei Beni Collettivi**

La Regione Liguria eseguirà la rilevazione sui dati dei Beni Collettivi, nel rispetto delle procedure previste dal paragrafo 2.11.2. del PGC, utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti e altre tecniche concordate con Istat.

I beni collettivi di interesse ai fini censuari sono quelli con Superficie Agricola Utilizzata e non comprendono pertanto aree agricole non utilizzate, boschi, terreni occupati da fabbricati, cortili, sterrati, stagni, cave, terre non fertili, rocce, ecc. Inoltre, la SAU non deve essere assegnata formalmente a specifiche aziende, ma deve appartenente ad un'autorità pubblica o ad altri enti gestori sulla quale altri soggetti hanno diritti di utilizzo.

Ai fini del Censimento saranno quindi rilevati:

- i beni collettivi, siano essi gestiti direttamente da autorità pubbliche (Comuni), che da enti gestori (Università Agrarie, Regole, Partecipanze, Comunanze, etc.);
- la SAU ad essi afferente;
- la quota parte di SAU non assegnata formalmente a singole aziende.

A tal fine l'Istat fornirà alla Regione una tabella con le informazioni rilevate nel 6° Censimento dell'Agricoltura 2010, con le informazioni eventualmente rilevate con l'attività censuaria.

La Regione verificherà e aggiornerà/integrerà i dati della tabella, inviata da Istat, utilizzando le seguenti tecniche e fonti:

− Basi amministrative disponibili (eventuali archivi degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali);

−Somministrazione di interviste telefoniche alle unità della lista per controllare o integrare informazioni mancanti;

La Regione Liguria eseguirà la rilevazione sui Beni Collettivi utilizzando almeno due delle tecniche di rilevazione proposte da Istat (paragrafo 4.2.6 del PGC).

L'Istat fornirà alla Regione una tabella con le informazioni rilevate nel 6° Censimento dell'agricoltura 2010, secondo il tracciato record concordato (Appendice C). La tabella conterrà:

- Gruppo A: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito = 1) che hanno confermato di essere beni collettivi.
- Gruppo B: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito = 1) ma che non hanno confermato di essere beni collettivi (quindi con altra forma giuridica).
- Gruppo C: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché irreperibili (esito =2).
- Gruppo D: unità NON presenti nella lista precensuaria come beni collettivi ma che hanno dichiarato di esserlo nel corso della rilevazione (Forma giuridica = 7).
- Gruppo E: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché non attive.

Per le unità dei gruppi A, B e D verranno forniti anche i dati di SAU e SAT dichiarati nel questionario 2010.

La Regione verificherà e aggiornerà/integrerà i dati della tabella, inviata da Istat, utilizzando le seguenti tecniche e fonti:

- basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali, fascicoli aziendali);
- somministrazione di questionario cartaceo e interviste telefoniche alle unità della lista per controllare o integrare informazioni mancanti;

6. Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di Censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/679, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, , allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo,16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni censuarie di rispettiva competenza, sono i CAA, AGEA, le Regioni e Province autonome, nella persona del rispettivo responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento, e la società incaricata di condurre le interviste CATI.

I trattamenti di dati personali effettuati dai responsabili del trattamento, con particolare riguardo al tipo di dati e alle categorie di interessati nonché agli obblighi assunti da ciascun responsabile del trattamento e dall'Istat, sono definiti, rispettivamente, nelle Convenzioni tra Istat e i CAA e tra Istat e AGEA, nei Piani Regionali di censimento, nelle Intese sottoscritte con le Province autonome e nel contratto stipulato con la società incaricata di effettuare le interviste CATI,, ove saranno indicati specificamente gli elementi previsti al comma 3 del citato art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza, ciascun responsabile del trattamento, in conformità a quanto stabilito negli atti sopra citati, è tenuto a:

a) trattare i dati personali sotto la diretta responsabilità del responsabile dell'Ufficio di Censimento, soltanto su istruzione documentata dell'Istat ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istituto, e per la durate delle stesse;

b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del CGA, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;

c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;

d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;

e) adottare idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;

f) non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al Responsabile dovesse rendere necessario il ricorso ad un altro Responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat.

g) dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;

h) tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;

i) cancellare al temine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;

j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), a individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

k) sorvegliare per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

I responsabili degli Uffici di Censimento e gli eventuali i sub-responsabili assicurano, inoltre:

a. che le operazioni di raccolta dei dati, limitatamente alla rilevazione sui Beni Collettivi, si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
b. che siano fornite agli interessati, limitatamente alla rilevazione sui Beni Collettivi, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto;
c. che le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati, non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei Fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

7. **Comunicazione dei dati**

I dati potranno essere comunicati dall'Istat ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La comunicazione dei dati potrà riguardare anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati potranno essere comunicati successivamente all'invio dei medesimi ad Eurostat.

8**. Diffusione dei risultati**

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (*corporate data warehouse*, portale *open data*, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georefenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989.

La Regione Liguria diffonderà i dati risultanti dal Censimento secondo canali e modalità analoghe a quelle sopra descritte con riferimento all'Istat.

APPENDICE

Di seguito vengono indicati i contributi Istat e i costi stimati per il complesso delle attività censuarie in modalità "alta partecipazione" di competenza dell'Ufficio Regionale di Censimento, come previsti dal PGC (paragrafi 4.1 e 4.2):

Contributi totali previsti per la tipologia di modello ad alta partecipazione

Tipologia attività censuaria	Tipologia contributo	Importo/euro	Data erogazione
Organizzazione e funzionamento UCR	fisso	36.000,00	Entro 31/12/2020
Revisione dei questionari	variabile	5,00/questionario	Entro 31/10/2021
Correzione desk dei questionari	variabile	2,5/unità corretta desk	Entro 31/10/2021
Correzione dei questionari con re-intervista	variabile	42,00/re-intervista	Entro 31/10/2021
Rilevazione dei beni collettivi e usi civici	variabile	7.500,00	Entro 31/10/2021

A. Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento

Il contributo forfettario e la ripartizione a livello regionale è in funzione dello schema seguente che tiene conto sia del modello scelto, sia delle cinque soglie dimensionali di unità stimate presenti nella lista censuaria.

Nella tabella seguente sono riportati i contributi forfettari soglie dimensionali e tipologia di modello partecipativo, specificando **in neretto** il contributo fisso previsto per l'URC della Regione Liguria:

Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento, per soglia dimensionale e tipologia di modello partecipativo (in euro):

Soglia dimensionale	Modello base	Modello medio	Modello alto
fino a 19 mila unità	5.333	16.000	**36.000**
da oltre 19 mila a 40 mila unità	7.667	23.000	43.000
da oltre 40 mila a 80 mila unità	10.000	30.000	50.000
da oltre 80 mila a 150 mila unità	13.333	40.000	60.000
Oltre 150 mila unità	16.667	50.000	70.000

Il contributo fisso erogato da Istat entro il 31dicembre 2020, a disposizione dell'URC, è stabilito a copertura dei costi per il coordinamento delle attività censuarie, in particolare per le attività sul monitoraggio e controllo dei dati, inoltre tale contributo andrebbe a copertura di eventuali oneri contributivi risultanti da particolari rapporti di lavoro al momento non quantificabili.

Il suddetto contributo fisso verrà corrisposto da Istat all'URC nelle modalità e con le tempistiche secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1 del PGC.

A titolo semplificativo le categorie di spese fisse per l'organizzazione delle attività censuarie afferiscono a:

- Spese per acquisto materiale informatico per dotare di pc portatili il personale addetto alle attività di re-intervista
- Spese relative alle procedure di selezione e contrattualizzazione del personale esterno
- Spese di missione per il personale regionale impegnato nelle attività censuarie
- Spese per il monitoraggio delle attività censuarie

B. Contributo variabile per le attività di revisione e correzione dei questionari da parte dell'Ufficio Regionale di Censimento

A titolo semplificativo, come espresso nella tabella sui contributi totali previsti, le categorie di spese variabili che andranno a copertura delle attività censuarie afferiscono a:

- Contributo per la revisione dei questionari, pari a euro 5 per ogni unità revisionata che verrà corrisposto al personale addetto a tale operazione
- Contributo per la correzione desk dei questionari, pari a euro 2,5 per ogni unità corretta desk che verrà corrisposto al personale addetto a tale operazione
- Contributo per la correzione dei questionari con re-intervista, pari a euro 42,00 per ogni unità re-intervista che verrà corrisposto al personale addetto a tale operazione

I suddetti contributi variabili verranno corrisposti da Istat all'URC nelle modalità e con le tempistiche secondo quanto previsto nel paragrafo 4.2 del PGC, entro il 31 ottobre 2021.

C. Contributo per la rilevazione sui Beni Collettivi

È previsto un contributo base e due contributi variabili (vedi tabella paragrafo 4.2.6 del PCG) in base alle tecniche di rilevazione scelte. I contributi variabili saranno erogati alle sole Regioni che effettueranno la rilevazione utilizzando uno o più delle seguenti tecniche/fonti:

1. Basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali)
2. Interviste (anche telefoniche) alle unità della lista fornita dall'ISTAT o di un'eventuale lista regionale o per verificare casi dubbi
3. Uso del GIS o di altri strumenti/metodi innovativi

Sulla base di quanto specificato in precedenza l'URC regionale prevede l'utilizzo di almeno due tecniche (utilizzo basi amministrative e interviste telefoniche) previste per la rilevazione e quindi oltre al contributo base, beneficiare del *Bonus 1.*

Si evidenzia nella tavola sottostante il contributo previsto per l'URC della Regione Liguria.
Il contributo di 7.500 euro sarà erogato da Istat entro il 31ottobre 2021.

Rilevazione sui Beni Collettivi: tabella dei contributi fissi e variabili (in euro):

Regioni, Province autonome	Numero Proprietà Collettive in lista	Classi	Contributi base in €	Bonus 1 (50% del base)	Bonus 2
Prov. Auton. di Bolzano/*Bozen*	901		20.000	10.000	5.000
Piemonte	900	>500	20.000	10.000	5.000
Veneto	376		10.000	5.000	5.000
Calabria	344		10.000	5.000	5.000
Prov. Auton. di Trento	337		10.000	5.000	5.000
Campania	298		10.000	5.000	5.000
Sicilia	297		10.000	5.000	5.000
Abruzzo	287		10.000	5.000	5.000
Marche	276		10.000	5.000	5.000
Umbria	235		10.000	5.000	5.000
Lazio	232		10.000	5.000	5.000
Sardegna	195		10.000	5.000	5.000
Lombardia	192		10.000	5.000	5.000
Emilia-Romagna	186	150-500	10.000	5.000	5.000
Toscana	112		5.000	2.500	5.000
Molise	108		5.000	2.500	5.000
Liguria	**89**		**5.000**	**2.500**	5.000
Puglia	69		5.000	2.500	5.000
Friuli-Venezia Giulia	59		5.000	2.500	5.000
Basilicata	40		5.000	2.500	5.000
Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*	23	<150	5.000	2.500	5.000
TOTALE			195.000	97.500	105.000

D. Tracciato record per la rilevazione sui Beni Collettivi

Regione (codice Istat)	Informazioni precompilate da aggiornare
Provincia (codice Istat)	
Comune (codice Istat)	
Codice azienda Istat Censimento 2010	
Esito Censimento 2020	
Codice Istat forma giuridica Censimento 2020	
SAT non assegnata al Censimento 2010 (ha)	
SAU non assegnata al Censimento 2010 (ha)	
Denominazione	
Indirizzo	
Comune (denominazione9	
codice qualità usi civici (1)	
Esito della rilevazione 2020 (2)	
SAT complessivo (ha) al 2020	
di cui SAT non assegnata (ha) al 2020	
SAU complessiva (ha) al 2020	
di cui SAU nonassegnata (ha) al 2020	
di cui pascolo (ha) al 2020	
Fonte del dato	
Dati di contatto del bene collettivo (nome, telefono, mail, mannsione)	
NOTE	

(1)

1 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) che hanno confermato di essere beni collettivi;

2 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) ma che non hanno confermato di essere beni collettivi (quindi con altra forma giuridica)

3 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché irreperibili (esito=2)

4 - unità NON presenti nella lista precensuaria come beni collettivi ma che hanno dichiarato di esserlo nel corso della rilevazione (Forma Giuridica = 7)

5 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché non attive

(2)

1 - unità rilevata

2 - unità non rilevata

3 - unità non esistente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 652

PSR 2014-2020 Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M03.02 "sostegno attività di informazione e promozione svolta da associazioni di produttori nel mercato interno"

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa:

1. di autorizzare, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura M03.02 del PSR;

2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie, come precisato nei documenti **allegati n. 1, 2, 3 e n. 5** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di individuare, ai sensi del DM n. 2588/2020, le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la misura M03.02 del PSR, come risulta dall'**allegato 4** che fa parte integrante e necessaria al presente atto;

4. di porre a bando la somma complessiva di euro €.507.853,4 considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR;

5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

6. di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a decorrere dal giorno 1 settembre 2020 successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, entro il termine ultimo del 15 ottobre 2020

7. di individuare, fatte salve le specifiche attribuzioni precisate dal bando, la Struttura regionale competente per l'attuazione del presente provvedimento nel Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

8. di stabilire che l'istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del SIAN stesso;

9 di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole Florovivaismo di: stabilire con proprio atto, sentita l' Autorità di Gestione del PSR, eventuali variazioni dei termini previsti dal

Bando, in particolare di quelli relativi alle presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, in presenza di motivate esigenze tra cui quelle connesse alla funzionalità del SIAN e allo stato di emergenza derivante dal virus COVID-19;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato_ 1 : BANDO

REGIONE LIGURIA REPUBBLICA ITALIANA COMMISSIONE EUROPEA

Regione Liguria - PSR 2014-2020

M03.02 - Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno

BANDO

1) FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura M03.02 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Liguria, di seguito PSR, intende promuovere e sostenere le attività di informazione e di promozione a favore dei prodotti coperti da un regime di qualità o da un regime facoltativo di certificazione, previsti e effettivamente sostenuti (sovvenzionati) nella sottomisura M03.01 attraverso:

- Progetti di **informazione** rivolti al **consumatore**, compreso le **giovani generazioni e le scuole** (con riferimento agli studenti e agli insegnanti);
- Progetti di **promozione** rivolti agli **operatori commerciali** e dell'**informazione**.

L'obiettivo prioritario della misura è di promuovere la competitività dei produttori primari favorendo la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli attraverso mirate campagne informative e azioni di promozione dei prodotti nel mercato interno europeo rivolgendosi a diversi target di destinatari e concentrando la comunicazione/informazione su aspetti generali ed oggettivi della qualità dei prodotti certificati.

La misura specificatamente:

- risponde al fabbisogno **F8** individuato in seguito all'analisi SWOT (v. PSR cap. 4.2.8)
- concorre alla Focus area **3a** di cui art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013 (v. PSR cap. 5.2).

2) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura M03.02, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano in totale a euro 507.853,4=, di cui euro 50.000,00= riservati alla realizzazione delle misure di accompagnamento obbligatorie previste dai progetti selezionati nell'ambito della misura 16.4, di cui al bando approvato con DGR n. 485 del 29/6/2018. Nel caso, le misure di accompagnamento obbligatorie di cui sopra non esaurissero la riserva di euro 50.000,00=, le risorse rimanenti possono essere utilizzate per finanziare le altre domande di sostegno ammissibili, e viceversa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente Bando pari a complessivi euro **457.853,4,per i richiedenti che non devono realizzare le misure di accompagnamento obbligatorie nell'ambito della misura 16.4,** risultano suddivise **tra ciascun regime ammesso**, nell'ambito dei principi stabiliti dal comitato di Sorveglianza :

Regime di Qualità o regime facoltativo di certificazione	% ripartizione fondi	Disponibilità in €.
• Prodotti riconosciuti IGP e DOP ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012 • Prodotti riconosciuti nell'ambito di una DO o IG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013	61%	€ 279.290,5

Prodotti dell'agricoltura biologica conformi alle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 834/2007	13%	€ 59.520,3
Regimi nazionali conformi alle condizioni previste alla lett. b), paragrafo 1) dell'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013	13%	€ 59.520,3
Regimi di certificazione facoltativi riconosciuti dagli Stati membri, conformi alla lett. c), paragrafo 1) dell'articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013	13%	€ 59.520,3
Totale	100%	€ 457.853,4

Per i richiedenti che **devono realizzare le misure di accompagnamento obbligatorie nell'ambito della misura 16.4 sono messi a disposizione euro 50.000,00, e devono riferirsi ai regimi di qualità sopra richiamati.**
in fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale, il sostegno può essere revocato in caso di diminuzione del punteggio attribuito al di sotto della soglia minima di ammissibilità prevista (40 punti) ovvero tale da determinare un punteggio ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei progetti di cooperazione non ammessi a finanziamento nella specifica graduatoria regionale approvata;

Le risorse vengono assegnate mediante specifica graduatoria per ciascuno dei regimi sopra indicati.
Al fine di una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie previste per il presente Bando, la Regione può utilizzare le eventuali economie riscontrate nell'ambito di ciascun regime di qualità, per finanziare le domande di sostegno che sono risultate ammissibili e parzialmente finanziabili o non finanziabili a partire dalla domanda, indipendentemente dal regime di riferimento, che ha conseguito il punteggio più elevato.

3) MODALITÀ DI ACCESSO, LOCALIZZAZIONE E DESTINATARI

La modalità di attuazione del presente bando è **a graduatoria.** Il presente Bando disciplina, specificatamente, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande previste dalla misura M03.02 - "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno unionale". Le domande devono riguardare uno dei regimi di qualità o facoltativi di certificazione sovvenzionati dalla sottomisura M03.01, elencati al paragrafo 2 (regimi per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato 1 del TFUE).
Per il **settore dei prodotti ortofrutticoli** non sono ammesse attività finanziabili nell'ambito dell'OCM, così come definita dal Reg. (UE) n. 1308/2013 ed attuata secondo la strategia Nazionale di cui al DM n. 4969 del 29 agosto 2017, come definito al cap. 14.1.1 del PSR: quindi sono escluse dal *finanziamento* per la misura M03.02 le attività di promozione dei prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, che siano già previste nel Programma Operativo dell'organizzazione di produttori richiedente approvato dall'autorità competente.

Il sostegno è concesso per la realizzazione di:

1. progetti di **informazione** rivolti al **consumatore**, compreso le **giovani generazioni e le scuole** (con riferimento agli studenti e agli insegnanti);
2. progetti di **promozione** rivolti agli **operatori commerciali** e dell'**informazione**.

Gli aiuti previsti dal presente bando sono concedibili ad attività a vantaggio dell'area del Programma (PSR della Regione Liguria) realizzate nel mercato interno unionale, ai sensi dell'art. 70 del Reg. UE n.1303/2013, e rivolte ai destinatari di cui sopra.

4) BENEFICIARI

Sono ammessi a beneficiare del sostegno, sia per progetti di informazione che di promozione, i **raggruppamenti di produttori agricoli** della Liguria (di seguito RPA) che includono agricoltori in attività (art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013) partecipanti ad un sistema di qualità, sostenuto dalla sottomisura M03.01 del PSR, indipendentemente dalla presentazione di domande di adesione alla medesima sottomisura.
I raggruppamenti di produttori agricoli sono intese come gruppi di produttori in qualsiasi forma costituiti purché prevista dall'ordinamento giuridico italiano.

Lo stesso RPA, in qualità di organismo proponente, può presentare al massimo n. 2 domande a valere sul bando in oggetto. La stessa azienda agricola può partecipare, per il medesimo sistema di qualità, al massimo a due progetti **.**

Sono escluse le organizzazioni professionali e interprofessionali.

Il soggetto beneficiario deve obbligatoriamente indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata, valido per le comunicazioni inerenti il presente bando.

5) QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO

La spesa massima ammissibile per ciascun progetto è di Euro **100.000,00.** Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto, pari al 70% del costo ammissibile**.**

Per particolari progetti, appartenenti alla tipologia di Progetti di Promozione rivolti agli operatori commerciali e dell'informazione, in cui tutte attività prevedano contestualmente:

a) la partecipazione di un RPA, le cui aziende risultino aderenti ad un unico regime di qualità riconosciuto;
b) la promozione di tutto il territorio ligure (inteso come provenienza dei singoli produttori aderenti al Raggruppamento da tutte le province liguri);
c) la partecipazione ad uno/più eventi/manifestazioni a carattere **internazionale**, purché realizzati nell'ambito del territorio comunitario;
d) che la partecipazione a tale/i eventi avvenga con il coinvolgimento diretto delle aziende aderenti al Progetto e delle loro produzioni in stand unici;
e) la durata di partecipazione a ciascuno di tali eventi per un periodo uguale o maggiore alle 2 gg consecutive (viaggio e allestimenti esclusi);

la spesa progettuale complessiva massima ammissibile viene innalzata a **Euro 150.000,00** a cui sarà corrisposta una sovvenzione pari al 70% del costo ammissibile.

Qualora una sola delle attività previste dal progetto non rispetti contestualmente le suddette previsioni, la spesa massima ammissibile resta fissata in euro 100.000,00, sovvenzionabile al 70%.

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

6) REQUISITI PROGETTUALI

Il progetto di informazione e/o promozione è da considerarsi un documento tecnico finalizzato ad esplicitare, con dettaglio e pertinenza, le singole **attività / azioni**, nelle quali è articolato, con l'indicazione puntuale dei singoli contenuti operativi.

I Progetti dovranno essere predisposti secondo il modello e le specifiche di cui all' Allegato n. 2.

a) durata del progetto

La durata complessiva dei progetti non può essere superiore a **12 mesi**.

Le date di inizio e di conclusione del progetto devono essere preventivamente definite nella scheda di progetto di cui all'allegato 2: le stesse si considerano confermate in mancanza di apposita comunicazione di variazione alla Regione da parte del beneficiario. La data di inizio progetto non può essere comunque successiva a 6 mesi dal termine ultimo stabilito dal bando per la presentazione delle domande di sostegno.

Eventuale proroga, di durata non superiore a 3 mesi, della data di fine progetto, potrà essere autorizzata dalla Regione dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, da far pervenire al Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo almeno 30 giorni prima della data di conclusione del progetto stesso.

b) attività / azioni ammissibili

Le attività e azioni in progetto possono prevedere:

- partecipazione a manifestazioni, fiere, concorsi ed eventi similari a livello regionale, nazionale o comunitario o altre iniziative analoghe nel settore delle pubbliche relazioni;
- realizzazione, acquisto e diffusione di materiale informativo – promozionale;

- attuazione di azioni, eventi e campagne di informazione, pubblicitarie e di comunicazione che riguardano la ristorazione, la grande distribuzione organizzata, i canali di comunicazione ed i punti vendita;
- missioni di operatori commerciali, della ristorazione e dell'informazione (media) in Italia e all'estero (esclusivamente in ambito UE); altre azioni di informazione rivolte al mondo scolastico (insegnanti e studenti di ogni ordine e grado, operatori delle mense scolastiche), per promuovere i regimi certificati e i relativi prodotti.

L'informazione e la promozione ammissibile al sostegno riguardano esclusivamente i prodotti sovvenzionabili nell'ambito della sottomisura M03.01.
Tali attività devono mettere in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione e particolarmente la qualità, le caratteristiche specifiche di metodi di produzione agricola soprattutto in termini di autenticità e rispetto per l'ambiente, e possono comprendere la diffusione di conoscenze anche scientifiche, tecniche e nutrizionali su questi prodotti.

c) messaggi di informazione e di promozione
I messaggi di informazione e di promozione devono incentrarsi su aspetti generali e oggettivi della qualità dei prodotti certificati, quali ad esempio:
- il ruolo dell'Unione europea nel sostegno e nella promozione della qualità e della sicurezza alimentare tramite i regimi di certificazione;
- le caratteristiche intrinseche e il loro valore organolettico e nutrizionale;
- gli aspetti inerenti la sicurezza igienico - sanitaria degli alimenti;
- i metodi di produzione rispettosi della salvaguardia e tutela dell'ambiente e in materia della gestione etico sociale;
- l'etichettatura e la tracciabilità delle produzioni certificate;
- il legame con l'origine (solo per le DOP/DOC/IGT);
- la genuinità, il sapore, la naturalità e la stagionalità;
- gli standard di allevamento per il benessere degli animali (per l'agricoltura biologica).

Inoltre il progetto potrà contenere, quali elementi valutabili ai fini della qualità progettuale:
- la stima del valore generato dalla campagna informativa o promozionale;
- il giudizio finale di autovalutazione (punti di forza e di debolezza, e possibilità di miglioramento dell'iniziativa).
- ogni altra indicazione ritenuta utile.

d) Disposizioni in materia di pubblicità e informazione
I Progetti presentati nell'ambito della Mi. 3.2 devono attenersi alle disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno dal parte del FEASR - Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, previste dalla DGR n. 862 del 20/09/2016.
La mancata osservanza di tali disposizioni incorre nelle violazioni in materia di ammissibilità della spesa di cui al successivo punto 16)

7) AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

L'ammissibilità e la decorrenza delle spese ammissibili sono definite ai sensi della DGR n. 1115 del 01/12/2016. La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di presentazione della domanda di sostegno, salvo le eventuali eccezioni previste dalla stessa DGR n. 1115 del 01/12/2016.
A norma dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il sostegno assume le seguenti forme:

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti (lett. a) art. 67 Reg. UE n. 1303/2013);
b) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite (lett. d) art. 67 Reg. UE n. 1303/2013). La suddetta forma di costo semplificato è prevista esclusivamente per i **costi indiretti** per i quali si applica il tasso

forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati.

Per le categorie di costi relativi alla opzione a) si procederà alla verifica delle spese dichiarate sia a preventivo che a consuntivo.

Tutti i costi, fatto salvo i costi indiretti per i quali si applica il tasso forfettario, devono essere:

- conformi agli obiettivi e alle finalità del progetto, direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione;
- quantificati dettagliatamente e distinti per categoria sia a preventivo che a consuntivo.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le spese, dirette e indirette, sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, per la realizzazione delle attività di informazione e di promozione nel mercato interno unionale, e relative a prodotti sovvenzionabili nell'ambito della sottomisura M03.01.

Nell'ambito dei **progetti di informazione e promozione** possono essere considerate ammissibili le seguenti categorie di costo sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario del sostegno:

	Tipologia di costo	*Descrizione*
COSTI DIRETTI	**1a. Spese Personale Dipendente**	*Spese per il Personale dipendente dei RP o della Associazione Temporanea RP impiegato nel progetto*
	1b. Spese Personale a Contratto	*Spese per il Personale reclutato appositamente per il suo realizzo attraverso forme contrattuali a tempo determinato.*
	2. Spese di Trasferta	*Per il personale coinvolto (di tipo 1a e 1b)*
	3. Prestazioni di servizio	*Relative alla fornitura di beni e servizi necessari al progetto ed alle attività informative e promozionali previste.*
	4. Materiali di consumo e dotazioni	*Materiali e dotazione ad uso esclusivo e di rapido consumo necessari nelle diverse attività progettuali*
	5a. Informazione e pubblicità - Eventi	*Spese per la realizzazione di campagne promo - pubblicitarie ed incontri con operatori suddivise tra gli eventi (ossia tutte le spese per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi),*
	5b. Informazione e pubblicità - Prodotti	*Comprende tutte le spese finalizzate a creare prodotti finalizzati alla promozione e pubblicità del progetto e delle sue specifiche attività (es. Clip, Video, Servizio Fotografico, Brochure,Gadget.....)*
	6. Spese assicurative	*In tale voce rientrano le forme di contratto assicurativo, per beni e persone, nell'ambito delle attività specifiche previste a progetto.*
	7. Altre spese	*Altre voci di costo, da definire dettagliatamente, esclusivamente pertinenti e giustificabili in ambito progettuale. (ad es., quelle sostenute per la costituzione della Organizzazione nella forma ritenuta idonea comprese quelle notarili e di registrazione, tasse, bolli ecc…. Sono comprese le spese per la predisposizione degli atti e dei documenti propedeutici o di eventuale apertura e gestione di un conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto.*
COSTI INDIRETTI		*In tale categoria sono compresi i così detti Costi Indiretti: sono riconosciuti applicando un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale effettivamente sostenuti e rendicontati. Rientrano tra i costi indiretti le spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento*

	e di pulizia, le spese per il personale amministrativo e di segreteria, e le spese di coordinamento.

In merito alle ***spese per il personale*** in cui rientrano, come definite dalla DGR 1115/2016, le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente e gli incarichi esterni a contratto, il costo orario per le prestazioni non può comunque eccedere i massimali previsti nella seguente tabella:

ruoli	**tariffa oraria massima** (*)
– Relatori/esperti	euro/h 65,00
– tecnici di supporto (es. tutor, accompagnatori, ecc.)	euro/h 35,00

(*) la retribuzione oraria è da considerarsi come limite massimo ammissibile, al netto dell'IVA e al lordo di ritenuta d'acconto e altri oneri.

Il costo è determinato in base alle ore effettivamente dedicate all'attività, valorizzate al costo orario previsto.
Le singole **voci di spesa** progettuali, rientranti nelle **categorie di costo** indicate, devono essere dettagliatamente definite e indicate così come previsto nella scheda finanziaria di cui all'Allegato3.

Ulteriori indicazioni sulla ammissibilità della spesa
Il riferimento al territorio d'origine deve essere secondario rispetto al messaggio principale, salvo che per le produzioni certificate d'origine DO e IG. Non deve essere enfatizzata l'origine nazionale o regionale delle DO, IG, e non si deve affermare, neppure implicitamente, che le DO o IG oggetto dell'azione siano intrinsecamente superiori a quelle di altri Stati membri. Inoltre, non deve essere fatto alcun riferimento negativo ai prodotti di altri Paesi.
Non sono ammissibili i prodotti DO ed IG in fase di riconoscimento, anche se hanno ottenuto la protezione transitoria a livello nazionale. In particolare, i riferimenti all'origine devono corrispondere esattamente a quelli registrati dalla Unione Europea.
Le misure pubblicitarie devono fare riferimento alla DO o all'IG stesse e non ad altre etichette o logotipi, salvo qualora tutti i produttori dei prodotti DO o IG considerati siano autorizzati ad utilizzare l'etichetta o il logotipo in questione.

Spese non ammissibili
Non sono ammissibili a finanziamento le attività riguardanti marchi commerciali, ovvero i prodotti e la marca di una o determinate imprese, nonchè le attività e le azioni a favore di specifiche aziende e operatori agricoli.
Non sono riconosciute le seguenti spese:
- l'acquisto di materiale durevole e attrezzature (incluso pc) ed il noleggio di computer fissi e portatili;
- le spese ordinarie di gestione e di funzionamento dei soggetti beneficiari non espressamente e direttamente riconducibili ai costi di realizzazione del progetto;
- le spese relative alla partecipazione di testimonial che non facciano parte dell'Organizzazione di Produttori o di Associazioni Temporanee di Organizzazioni di Produttori.
- la progettazione e realizzazione di listini prezzi ed elenchi soci;
- la realizzazione e produzione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- l'attività di informazione e promozione che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie.

I progetti devono rispettare ed essere conformi con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità, promozione e informazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

8) CRITERI DI SELEZIONE

La selezione **avviene nell'ambito di ciascuno dei regimi ammessi**, così come elencati al punto 2 del presente Bando, sulla base dei criteri di selezione definiti nell'ambito dei principi individuati nel PSR ed esaminati con parere favorevole in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 3 febbraio 2016:

PRINCIPIO	**PESO**
- Destinatari (operatori commerciali, media, scuola di ogni ordine e grado, consumatori in senso lato) del progetto di informazione e di promozione	**30**
- Qualità, contenuto e obiettivi dell'azione promozionale e informativa in relazione al regime di qualità e al destinatario	**50**
- Nuove denominazioni (regimi di qualità)	Principio non declinato in termini di punteggio
- Grado di rappresentatività dell'organismo proponente in base alle aziende aderenti al regime certificato ammesso	**20**
TOTALE PUNTEGGIO	**100**

I principi di selezione generali sono così ulteriormente declinati:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	***Declinazione***	***Punteggio***	***Note***
Destinatari del progetto di informazione e promozione (punteggio max 30)	Progetto di Promozione rivolto a operatori commerciali	**Punti 30**	PUNTEGGI NON CUMULABILI *Il punteggio è attribuito in ragione della presenza di almeno una attività rivolta alla specifica categoria di destinatari*
	Progetto di Informazione rivolto a consumatori in senso lato	**Punti 25**	
	Progetto di Informazione rivolto a scuole di ogni ordine e grado (studenti, insegnanti)	**Punti 20**	
	Progetto di Promozione rivolto ai media (operatori dell'informazione)	**Punti 10**	
Qualità, contenuto e obiettivi dell'azione promozionale e informativa in relazione al regime di qualità e al destinatario (punteggio max 50)	Chiarezza e qualità del contenuto progettuale in termini di attività e articolazione, soggetti coinvolti e ragionevolezza dei costi e quanto altro previsto dalla scheda tecnica (**punteggio max 20)**	- Non adeguata: **punti 0** - Bassa: **punti 5** - Media: **punti 10** - Alta: **punti 20**	PUNTEGGI CUMULABILI
	Chiarezza e conformità dell'obiettivo e del messaggio secondo quanto previsto dalla M03.02 – paragrafo 8.2.3.2.1 "*descrizione del tipo d'intervento*" **(punteggio max 20)**	- non adeguata: **punti 0** - Bassa: **punti 5** - Media: **punti 10** - Alta: **punti 20**	
	Presenza e pertinenza di strumenti di valutazione dell'efficacia del progetto **(punteggio max 10)**	- non adeguata: **punti 0** - parz. Adeguata: **punti 5** - adeguata: **punti 10**	
Nuove denominazioni (regimi di qualità)	*Il principio trova applicazione nella specifica attribuzione delle risorse a ciascun regime, di cui al punto 2*		

Grado di rappresentatività dell'organismo proponente in base alle aziende aderenti al regime certificato ammesso (punteggio max 20)	Numero di aziende certificate aderenti all'Organismo proponente: % di aziende certificate in base al totale di aziende certificate in Liguria per lo specifico regime.	- minore del 10 %: **punti 5** - da 11 % a 30 %: **punti 8** - da 31 % a 50 %: **punti 10** - da 51 % a 70 %: **punti 15** - da 71 a 90: punti **18** - oltre 90: punti **20**	PUNTEGGI NON CUMULABILI

Le diverse proposte, giudicate ammissibili, sono approvate nell'ambito di ciascun regime di cui al punto 2 del presente bando, secondo specifiche graduatorie. Il numero di progetti finanziabili dipende dalle risorse disponibili per ciascun regime.
Ciascuna domanda di sostegno in graduatoria potrà attingere dalla quota del regime di qualità corrispondente con il soddisfacimento delle proprie richieste a partire da quella con il punteggio più alto e così di seguito.
Nell'ambito del medesimo regime, in caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto con minore importo totale rilevabile dalla scheda finanziaria di cui all'Allegato 3.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:

- Con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima **pari a 50 punti**;
- **Con punteggio 0 (zero)** in almeno uno dei parametri di declinazioni dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri di selezione dove nell'attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).

9) PRESENTAZIONE DOMANDA di SOSTEGNO

a) tempistica di presentazione domande di sostegno

I beneficiari del sostegno previsto potranno presentare le domande di sostegno a partire dal 1 settembre 2020 entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020 (il protocollo AGEA fa fede per la data di presentazione).

b) modalità di presentazione domande di sostegno

Ai fini del presente Bando il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di sostegno esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario (rappresentante legale della Organizzazione di produttori o dell'A.T. tra organizzazioni di produttori), secondo gli standard utilizzati e tramite le apposite applicazioni disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande. Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo codice a barre generato dal SIAN.
La domanda di sostegno deve essere completa della seguente documentazione in formato elettronico, pena la non ricevibilità:

1. **Scheda di progetto** (allegato n. 2) e **scheda finanziaria** (allegato n. 3) debitamente compilate.
2. **Atto costitutivo, Statuto ed Elenco dei soci aggiornato** del raggruppamento di produttori beneficiario o, in caso di A.T., di documentazione equipollente con riferimento ad ogni singola componente/organizzazione dei produttori appartenente all'AT.

Ai fini dell'ammissibilità della stessa domanda di sostegno devono inoltre essere presenti i seguenti documenti:
- tre **preventivi** per ciascuna delle spese inerenti l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della DGR n. 1115 del 01/12/2016 *"Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese"*, salvo le eccezioni ivi previste.

10) ISTRUTTORIA delle DOMANDE

Le domande di sostegno pervenute sono istruite, ai sensi della l. r. 25 novembre 2009 n. 56, dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, che provvede alla:

- Presa in carico della domanda sul portale SIAN;
- Verifica di ricevibilità della domanda:

- Rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- Presenza di scheda tecnica e finanziaria debitamente compilate;
- Presenza di atto costitutivo, statuto ed elenco soci aggiornato ai fini della verifica dei requisiti del soggetto richiedente;

– Verifica presenza degli altri documenti di cui alla lett. b) del par. 9.

Le domande ricevibili, suddivise per regime di qualità di riferimento, verranno quindi esaminate e valutate nel merito dalla Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale del Dipartimento.

Tale Commissione, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti esperti, sarà costituita da soggetti considerati idonei per professionalità ed operanti all'interno del Dipartimento Agricoltura e Turismo con livello di Funzionario. La Commissione verrà assistita, con funzioni di segreteria, da altro componente con livello minimo di categoria C.

La Commissione di valutazione provvede a definire:

– l'ammissibilità delle domande nel loro complesso, dei singoli interventi all'interno di ciascuna domanda e delle relative spese preventivate, con le relative motivazioni in caso di non ammissibilità;
– il punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 8 del presente bando.

Eventuali necessità di integrazioni emerse in sede di istruttoria a giudizio della Commissione, sono segnalate al responsabile del procedimento, che provvede a richiederle ai sensi della l.r. 56/2009; nel caso in cui la Commissione di valutazione segnali l'inammissibilità totale o parziale dei progetti, il responsabile del procedimento provvede altresì alla comunicazione dei motivi ostativi alla concessione del sostegno. Le eventuali memorie difensive, che devono pervenire entro e non oltre 10 giorni vengono valutate dalla Commissione.

La Commissione di valutazione conclude la propria attività proponendo, al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, le graduatorie, suddivise per regime di qualità, con il punteggio e l'importo per ciascuna delle domande ammesse al sostegno, e l'elenco delle domande non ammesse con relativa motivazione.

11) APPROVAZIONE della GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

A completamento della fase istruttoria, il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo approva con proprio atto le graduatorie finali delle domande risultate ammissibili per ciascun regime di qualità, specificando quali siano finanziabili e quali non finanziabili, nonchè l'elenco delle domande non ammissibili. Il Decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie e concessione del sostegno viene pubblicato sul BURL. La pubblicazione del suddetto atto sul BURL produce, , gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Per le domande ammissibili che risultano interamente finanziabili in base alle risorse stanziate per ciascun regime di qualità, il competente Settore Servizi alle Imprese e Florovivaismo provvede a notificare al beneficiario la concessione, specificando in particolare la spesa ammessa, il relativo sostegno concesso ed il termine di validità della concessione, fissato al 60° giorno successivo al termine di fine attività di progetto indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno (scheda di progetto) o ridefinito con proroga autorizzata.

Per le domande ammissibili con copertura finanziaria parziale il responsabile del procedimento provvede alla comunicazione, nei confronti dei beneficiari, con la quale, entro tempi prefissati, vengono prospettate le seguenti possibilità tra loro in alternativa:

a) la rimodulazione, tecnica e finanziaria, del progetto fermo restando che le variazioni adottate non dovranno modificare la posizione progettuale nell'ambito della graduatoria;
b) l'aumento volontario, da parte della organizzazione dei produttori, della quota di partecipazione finanziaria diretta ferma restando l'impostazione progettuale cosi come approvata;
c) la rinuncia alla realizzazione del progetto.

Nel caso di risposta del tipo c) o trascorsi i termini di risposta previsti dalla comunicazione , la procedura viene ripetuta scorrendo la graduatoria dei progetti ammessi fino a suo esaurimento.
Per le domande non ammissibili o ammissibili ma comunque risultate prive di copertura finanziaria, il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo invia apposita comunicazione al richiedente e provvede ai relativi adempimenti sul portale SIAN.
Terminata la procedura di approvazione della Graduatoria e di Concessione del Sostegno le istanze che beneficiano del sostegno passano di competenza al Settore Ispettorato Agrario Regionale per le successive fasi istruttorie e di controllo ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 12) del presente Bando.

12) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIANTI

Sono considerate **varianti** i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, del progetto approvato.
Non sono ammesse varianti che determinino:
- la modifica degli obiettivi progettuali e dei risultati attesi;
- la diminuzione del punteggio attribuito, tale da inficiare la finanziabilità della domanda;
- la perdita dei requisiti di ammissibilità della domanda o del beneficiario;
- l'aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato;
- variazione finanziaria che comporta modifica della spesa progettuale, tra le diverse categorie di spesa maggiore del 20 % dell'importo inizialmente determinato;

Tali tipologie di varianti comportano la decadenza/revoca della domanda di sostegno.

Costituiscono varianti ammissibili i seguenti cambiamenti rispetto al progetto originario:

a) cambio di sede di svolgimento del / degli intervento / i a progetto;
b) adeguamento del crono programma;
c) variazione tecniche e di attività, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi delle azioni progettuali
d) variazione finanziaria che comporta modifica della spesa progettuale, tra le diverse categorie di spesa (es. personale, materiale consumabile, etc.) dal 10% fino ad un massimo del 20 % dell'importo inizialmente determinato;

Le varianti di cui alle lettere a), b) devono essere **comunicate** preventivamente al Settore Ispettorato Agrario Regionale La comunicazione deve in ogni caso pervenire entro l'inizio dell'evento informativo/promozionale e comunque in tempo utile per l'eventuale esecuzione dei controlli.
Le varianti di cui alle lettere c) e d) devono essere preventivamente autorizzate dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e da questo **autorizzate**. La richiesta deve indicare la natura e le motivazioni della/e variazione/i, riportando - per le variazioni di natura finanziaria - un apposito quadro di confronto tra la situazione prevista inizialmente e quella che si determina a seguito della variante.
Non costituiscono variante finanziaria e quindi non sono soggette a comunicazione ed autorizzazione regionale preventiva:
- la riduzione dell'importo, dovuta ad economie di spesa, in una o più voci di spesa ammesse al sostegno, senza contestuale incremento di altre voci di spesa;
- le modifiche che non comportino tra le diverse categoria di spesa una variazione superiore al 10 % dell'importo inizialmente determinato per ciascuna categoria;

Salvo motivi di forza maggiore di cui all'art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013, le richieste di varianti ammissibili devono essere, tutte, preventivamente comunicate alla Regione Liguria (prima della effettuazione della variante), pena l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui al successivo punto 16) in sede di domanda di pagamento.
Non può essere richiesta ed autorizzata più di una variante di spesa progettuale per progetto.

13) PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA e APPROVAZIONE delle DOMANDE DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento del sostegno a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e della realizzazione degli interventi previsti dalla domanda stessa. La domanda di pagamento deve essere presentata obbligatoriamente dal beneficiario titolare della domanda di sostegno ammissibile e relativa concessione e può riguardare:

a) stato di avanzamento lavori (SAL);
b) stato finale (saldo).

La domanda di pagamento, con i relativi documenti allegati, deve essere inviata in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario (rappresentante legale) secondo gli standard utilizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Alla domanda di pagamento, sia di SAL che di saldo, devono essere allegati i seguenti documenti in formato elettronico:

- relazione tecnica dettagliata che documenti le attività effettuate e gli obiettivi raggiunti;
- documenti consuntivi inerenti il progetto (es. materiale informativo/promozionale, locandine ecc.…)
- foglio firme (se pertinente al tipo di iniziativa)
- rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo;
- prova del pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa (*vedi* DGR n. 1115 del 01/12/2016 *"Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese"*);
- giustificativi di spesa (fatture e altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente), unitamente ai preventivi per le eventuali voci di spesa per le quali la DGR 1115/2016 prevede la possibilità di presentazione con la domanda di pagamento *(vedi* DGR n. 1115 del 01/12/2016 *"Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese").*
- elenco delle fatture e altri titoli di spesa.

Il pagamento viene effettuato in funzione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle attività, comprovata da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, ad eccezione dei costi indiretti di cui al par. 7 (per i quali si applica il tasso forfettario del 15%).

Stato di avanzamento (SAL)

Per azioni progettuali completamente eseguite, ancorchè non concludano il complesso di attività previste a progetto, è ammessa la presentazione di domanda di pagamento, corredata della documentazione richiesta, per l'erogazione di n. 2, come massimo, stati di avanzamento lavori, purché le azioni rendicontate:

- rappresentino almeno il 30% della spesa ammessa a contributo per l'intero progetto presentato con domanda di sostegno;
- siano state interamente completate conformemente alla previsione progettuale.

La Regione si riserva di effettuare in itinere, nel periodo di svolgimento del progetto, visite in situ ove vengono realizzati gli interventi per la verifica della effettiva realizzazione delle attività.

Stato Finale (SALDO)

La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo finale, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN, nelle modalità previste dal bando, entro e non oltre il termine ultimo di validità della concessione cioè entro il 60° giorno successivo alla data di conclusione del progetto, come definita nella domanda di sostegno (scheda di progetto) o a seguito di proroga autorizzata (il protocollo AGEA fa fede per la data di presentazione).

La mancata presentazione nei termini della domanda di saldo implica la decadenza totale della domanda di sostegno. Nel caso la realizzazione del progetto si sia fermata al livello di stato di avanzamento, è obbligatorio, pena la decadenza, presentare domanda di saldo a zero.

Adempimenti Istruttori

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede agli adempimenti istruttori connessi alle domande di pagamento ai sensi della l.r. 56/2009. L'istruttoria amministrativa comprende:

- la verifica di ricevibilità;
- la verifica della regolare attuazione del progetto;
- la verifica di conformità dei documenti giustificativi di spesa e dei pagamenti;
- la definizione della spesa ammissibile e del contributo liquidabile, nei limiti di quanto assegnato con l'atto di concessione e nel rispetto dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e dell'art. 35 Reg. UE 640/2014 in materia di revoche/riduzioni/esclusioni (vedi punto 16).

Qualora il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale lo ritenga necessario, potrà effettuare visite in situ o richiedere documentazione integrativa. A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, si provvederà all'inoltro dell'autorizzazione al pagamento all'Organismo Pagatore per l'erogazione del sostegno ammissibile.

14) MONITORAGGIO E CONTROLLO

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, al beneficiario di fornire alla Regione, su richiesta, ogni dato, atto e documento concernente il progetto oggetto di finanziamento, nonchè tutte le informazioni e i dati utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire, pena la decadenza, l'accesso ai propri locali e alle sedi di svolgimento delle attività, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo.

La Regione si riserva di effettuare sopralluoghi senza preavviso ed interviste, durante e successivamente allo svolgimento delle azioni progettuali.

15) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

Il beneficiario è tenuto a evidenziare nell'ambito di tutte le attività informative/promozionali realizzate lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Le caratteristiche ed i contenuti del materiale informativo, promozionale, divulgativo e pubblicitario inerente le azioni intraprese sono definite con DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – *Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020*".

16) VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', DI IMPEGNI E CONSEGUENTI RIDUZIONI O DECADENZA

Le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando devono essere rispettate per la domanda di sostegno e anche per la domanda di pagamento, pena il rifiuto o la revoca del sostegno (con restituzione delle eventuali somme percepite maggiorate degli interessi) ai sensi dell'art.35 p.1 del Reg. UE 640/2014, in particolare in caso di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento entro il termine di validità della concessione, compresa eventuale proroga autorizzata. (*In presenza di SAL già erogato per azioni completamente attuate, la revoca della concessione può essere parziale, sempreché siano mantenute le condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno*);
- diminuzione del punteggio attribuito al di sotto della soglia minima di ammissibilità prevista (50 punti);
- attuazione di varianti non ammesse (vedi punto 12).

Fermo restando l'eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso di violazione degli impegni previsti dal presente bando, dalla sottomisura M03.02 e dal PSR, sarà applicato quanto disposto all'Allegato 4.

17) CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) come specificato nell'Allegato 5.

18) NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando si applicano le vigenti e pertinenti norme e disposizioni della UE, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Regione Liguria di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.

Il testo integrale del bando è consultabile sul portale regionale www.agriligurianet.it e sul sito ufficiale della Regione Liguria www.regione.liguria.it.

Allegato_ 2

REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Regione Liguria - PSR 2014-2020

M03.02 - Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno

SCHEDA DI PROGETTO

Nome Progetto	
Acronimo	

1. TIPOLOGIA PROGETTO

1. Progetti di informazione rivolti al consumatore, compreso le giovani generazioni e le scuole (con riferimento agli studenti e agli insegnanti);	☐ Scuole ☐ Consumatori
2. Progetti di promozione rivolti agli operatori commerciali e dell'informazione.	☐ Operatori dell'Informazione ☐ Operatori Commerciali

2. IMPORTO PROGETTO

		Progetto particolare con tetto di spesa ammissibile fino a €. 150.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€.	☐

3. NOME DEL BENEFICIARIO

Sede Legale	*Indirizzo*			
	Comune		*Prov.*	
Codice Fiscale		*Partita IVA*		

Posizione IVA del Beneficiario

☐ interamente detraibile ai sensi degli artt. 19, primo comma e 19 ter del D.P.R. 26.10.1977, n. 633;

☐ parzialmente detraibile nella percentuale del % ai sensi dell'art. 19, comma 3 del citato D.P.R. n. 633/77;

☐ non detraibile perché riguardante attività non rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del citato D.P.R. n. 633 (esercizio di imprese, arti e professioni);

4. TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO:

Organizzazione di Produttori riconosciuta. Atto di Riconoscimento n. del da parte di:	☐

Consorzio di tutela delle DOP (prodotti agroalimentari e vini) Riconoscimento MIPAAF n. del	☐
Gruppo di produttori riuniti in forma giuridico - societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (es. cooperative, consorzi, reti - soggetto et. al.). Specificare[1]:	☐
Gruppo di produttori riuniti in forme organizzative create per la realizzazione del progetto attraverso raggruppamenti temporanei (es. Reti - contratto, associazioni temporanee di impresa o di scopo). Specificare[1]:	☐

[1] Specificare la tipologia di soggetto, estremi di registrazione ed allegare elenco dei soggetti partecipanti.

Nome e Cognome del Legale Rappresen.							
Ubicazione sede Legale	*Via*				*n. civico*		
	Comune		*CAP*		*Provincia*		
Nato a				il			
Tel. /Cell.		Email					

Ulteriori nominativi di riferimento

Nome e Cognome	*Cell*	*Email*

5. GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' DEL PROPONENTE

Numero di produttori certificati , aderenti alle organizzazioni di produttori con sedi aziendali in LIGURIA:	

Numero di produttori certificati e partecipanti suddivisi per provincia

GE		**IM**		**SP**		**SV**	

6. PRODOTTI INTERESSATI dal Progetto di Informazione e Promozione

Tipologia di prodotto[1]	*Nome Certificazione*[2]	*n. Aziende Certificate aderenti all'OP richiedente*

[1] (Olio, Vino, Basilico, Ortaggi, Fiori, ... specificare la tipologia)
[2] Specificare il nome della Certificazione

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Paesi nei quali viene svolto il progetto			
STATO UE	*Luogo svolgimento della/e Attività Progettuali*[1]	*Ambito di svolgimento della/e Attività Progettuali*[2]	*Tipologia Attività Progettuali*
Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del consumatore e dei canali di distribuzione (Max 500 parole)			

STATO UE	*Luogo svolgimento della/e Attività Progettuali*[1]	*Ambito di svolgimento della/e Attività Progettuali*[2]	*Tipologia Attività Progettuali*
Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del consumatore e dei canali di distribuzione (Max 500 parole)			

STATO UE	*Luogo svolgimento della/e Attività Progettuali*[1]	*Ambito di svolgimento della/e Attività Progettuali*[2]	*Tipologia Attività Progettuali*
Analisi del mercato o dei mercati sui quali si intende realizzare il progetto, che attesti la conoscenza del comportamento del consumatore e dei canali di distribuzione (Max 500 parole)			

[1] Indicare il luogo geografico (Città, regione)

[2]Indicare l'ambito generale (manifestazione, salone, evento, raduno, ricorrenza, ecc.....) nel quale si realizzano le Attività progettuali. Nel caso il progetto non sfrutti alcun ambito predefinito indicare nello spazio **ambito progettuale esclusivo**

Obiettivi, strategia, target

Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva del/dei beneficiari e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle attività in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato. (max 1000 parole)

Attività di Progetto[1]

n.	ATTIVITA nome'	Descrizione Dettagliata	Destinatari	Modalità di contatto e rapporto con i destinatari [4]
1			☐ Oper. dell'Informazione[2] ☐ Operatori Commerciali ☐ Scuole[3] ☐ Consumatori	
2			☐ Oper. dell'Informazione[2] ☐ Operatori Commerciali ☐ Scuole[3] ☐ Consumatori	
3			☐ Oper. dell'Informazione[2] ☐ Operatori Commerciali ☐ Scuole[3] ☐ Consumatori	
4			☐ Oper. dell'Informazione[2] ☐ Operatori Commerciali ☐ Scuole[3] ☐ Consumatori	
5			☐ Oper. dell'Informazione[2] ☐ Operatori Commerciali ☐ Scuole[3] ☐ Consumatori	

Aumentare il numero di attività nel caso

[1]Per "**Attività Progettuali**" si intende quell'insieme di azioni (attività) unitarie, comprendenti generalmente più voci di costo, finalizzate a creare un singolo evento o prodotto individuabile e definito(es. Partecipazione ad una Fiera, Predisposizione di una campagna informativa mirata ecc...);

[2] Distinguere, nella descrizione dettagliata, se si tratta di campagne pubblicitarie sui media e social media o di azioni di presentazione-illustrazione a giornalisti, o altro.

[3]Distinguere nelle descrizione dettagliata, se si tratta di azioni rivolte agli alunni, di informazione agli insegnanti, altro.

[4]Descrivere attraverso quali canali sono stati individuati i destinatari e eventuali intermediari con rispettivo ruolo *(max 1000 parole)*

Elementi e contenuti della informazione promozionale *(max 500 parole)*

DATA INIZIO PROGETTO	DATA DI FINE PROGETTO	DURATA IN MESI

CRONOPROGRAMMA del Progetto												
Anno	Gen.[1]	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4												
Attività 5												
Attività ...												

[1] Modificare il cronoprogramma sulla base delle date di inizio e fine progetto

8. ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Indicare qualsiasi altra informazione giudicata pertinente dal richiedente.

Ulteriori Specifiche alle Attività di progetto

Nel caso di partecipazione a fiere, mostre e workshop occorre precisare nel dettaglio:
- paese in cui si svolge la manifestazione, data e durata;
- tipologia di manifestazione;
- numero di espositori che hanno partecipato alla manifestazione nell'edizione precedente (dati);
- contatti già consolidati o da avviare con importatori/distributori nel Paese in cui si svolge la manifestazione (elenco);
- carattere internazionale o nazionale della manifestazione fieristica che deve essere rivolta principalmente agli operatori di settore di interesse (specificare l'ambito di ricaduta promozionale e economico /commerciale della manifestazione);
- risultati attesi (documentabili e verificabili);
- ogni altra indicazione ritenuta utile.

Nel caso di incoming e accompagnamento mirato di gruppi
- modalità di reclutamento del gruppo;
- referenze dei partecipanti attinenti allo scopo della iniziativa;
- modalità e strumenti di gestione/verifica del gruppo durante lo svolgimento dell'iniziativa;
- modalità di contatto con il gruppo post iniziativa;

Nel caso di promozione presso la GDO e canali Ho.Re.Ca.:
- catena di distribuzione e/o ristorazione nel territorio nazionale o unionale nella quale si intende effettuare la promozione;
- tipologia di punti vendita (iper, super, cash & carry, ecc.) e/o ristorazione sui quali si intende effettuare la promozione;
- affluenza media settimanale;
- tipologia di prodotto /i oggetto della promozione;
- generalità sul target della clientela;
- numero di punti vendita sui quali l'anno precedente si è commercializzata la produzione;
- presenza nel punto vendita del prodotto durante la campagna promozionale;
- specificare il caso di ricorso alla cartellonistica esterna allo specifico luogo di promozione;
- indicazione sull'ubicazione o areale urbano degli spazi pubblicitari;
- inizio presunto della campagna di comunicazione e durata della stessa;
- stima sul costo contatto;
- ogni altra indicazione ritenuta utile.

Nel caso di comunicazione sulle riviste:
- certificato ADS (Accertamento Diffusione Stampa) della testata o dichiarazione dell'Editore che attesti:
  - numero di copie diffuse e numero di lettori;
  - diffusione geografica della testata o della rivista;
- dati relativi all'individuazione del target scelto;
- motivazioni relati alla scelta del target.
- Group di riferimento;

Nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:
- dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
- concessione governativa dell'emittente e la relativa copertura territoriale;
- prezzario con l'indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale;

- stima del valore generato dalla comunicazione.

Nel caso di piattaforme internet:

- indicazione sul target (consumatori e/o buyer e/o distributori e/o opinion maker e/o operatori specializzati del trade);
- motivazioni di marketing finalizzate al tipo di target individuato;
- specifica del sistema - strumento utilizzato/i per la diffusione informativa su piattaforma internet;
- durata mantenimento hosting;
- formula di gestione della piattaforma (diretta da parte del proponente o in affidamento a terzi)
- risultati attesi (documentabili e verificabili);

Allegato 3

REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Regione Liguria - PSR 2014-2020

M03.02 - Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno

Scheda Finanziaria

La scheda finanziaria consta di n.5 tabelle di riferimento così identificate:

Tabella n. 1	Dettaglio costi progettuali	Definisce le singole attività progettuali e le rispettive voci di spesa. La Tabella viene predisposta/aggiornata : a) al momento di prima presentazione progetto b) in caso di Variante/ Stato Avanzamento lavori c) a consuntivo a fine progetto
Tabella n. 2	Riepilogo costi progettuali	Costituisce il riepilogo sintetico della tabella n. 1 e deve risultare predisposta/aggiornata, in concomitanza con la Tabella n. 1, a) al momento di prima presentazione progetto b) in caso di Variante/ Stato Avanzamento lavori c) a consuntivo a fine progetto
Tabella n. 3	Confronto Preventivi	La Tabella consente di confrontare i diversi preventivi di spesa, ove necessari, per singole voci di spesa. Viene predisposta /aggiornata: a) in fase di presentazione SAL b) a consuntivo a fine progetto.
Tabella n. 4	Motivazione scelta preventivi[1]	Per le scelte diverse dal "minor costo", la tabella consente di specificare le motivazioni che hanno portato alla adozione di un determinato preventivo di spesa . Viene predisposta /aggiornata:

[1] Sulla base di quanto previsto dalla citata DGR 1115/2016 si pongono i seguenti casi:

1) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;

2) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;

3) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

		a) in fase di presentazione SAL b) a consuntivo a fine progetto.
Tabella n. 5	Modello di presentazione Stato di Avanzamento Lavori e Variante Progettuale	Unico modello per entrambe le operazioni che consente di verificare le modifiche per singola voce di spesa e per categoria di costo su tutte le Attività progettuali previste. Tale Tabella viene presentata in caso di Variante/ Stato Avanzamento lavori

Le schede finanziarie progettuali risultano organizzate su foglio di calcolo il cui facsimile risulta scaricabile, insieme a tutti gli altri allegati, sul sito regionale http://www.agriligurianet.it .

Tabella Finanziaria n. 1: Dettaglio Costi Progettuali

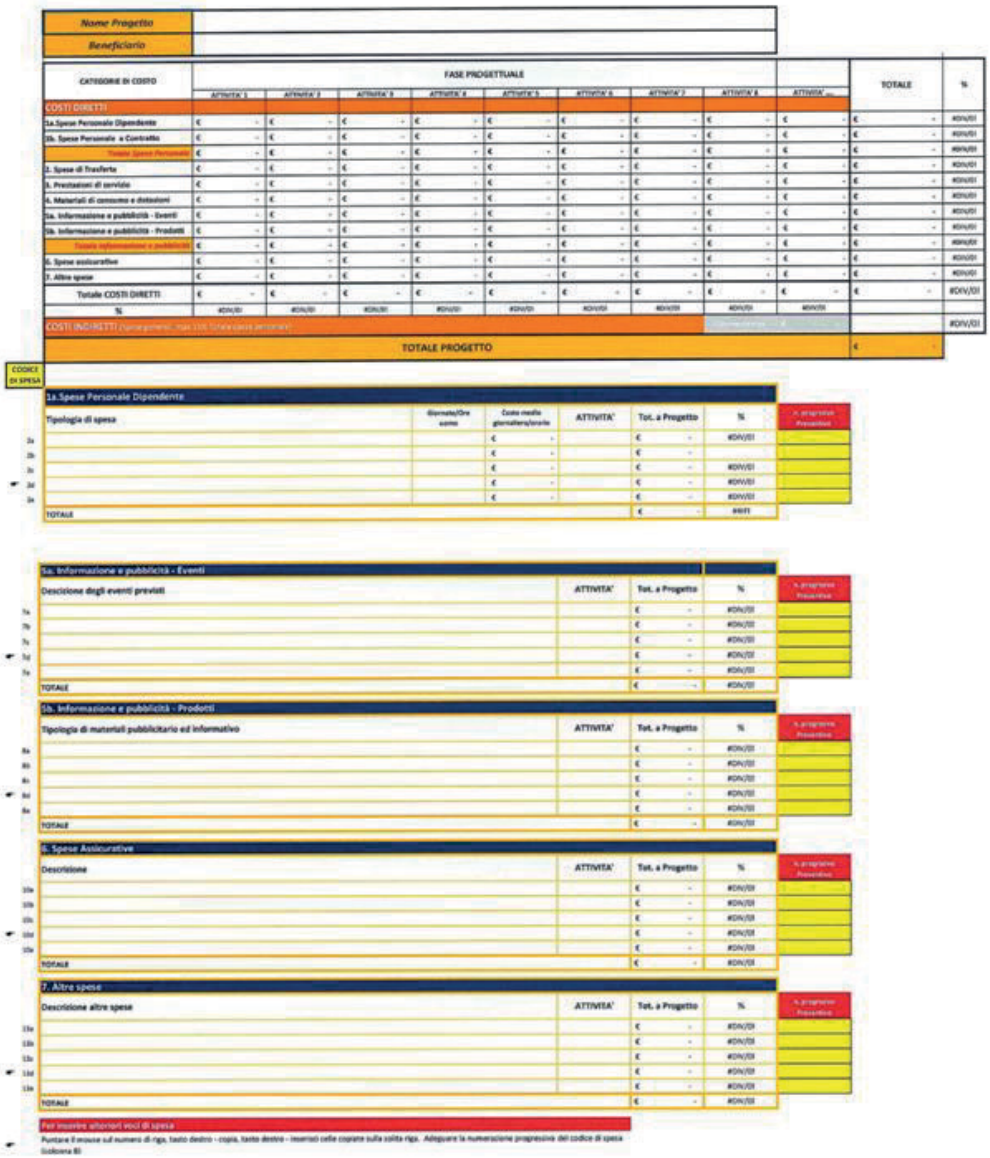

Tabella Finanziaria n. 2: Riepilogo Costi progettuali

n. Attività Progettuale	*Nome Attività*	*Importo*	*%*
Attività Progettuale 1		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale 2		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale 3		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale 4		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale 5		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale 6		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale 7		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale 8		€ -	#DIV/0!
Attività Progettuale…..		€ -	#DIV/0!
Totale Progetto		€ -	

Tabella Finanziaria n. 3: Confronto Preventivi

			A				B				C			
			Preventivo prescelto				1° Preventivo di confronto				2° Preventivo di confronto			
n. progr.	Cod. di SPESA[1]	VOCE DI SPESA	Ditta	n. preventivo	data preventivo	Importo (€)	Ditta	n. preventivo	data preventivo	Importo (€)	Ditta	n. preventivo	data preventivo	Importo (€)
1						€ -				€ -				€ -
2						€ -				€ -				€ -
3						€ -				€ -				€ -
4						€ -				€ -				€ -
5						€ -				€ -				€ -
6						€ -				€ -				€ -
7						€ -				€ -				€ -
8						€ -				€ -				€ -
9						€ -				€ -				€ -
10						€ -				€ -				€ -
11						€ -				€ -				€ -
12						€ -				€ -				€ -
13						€ -				€ -				€ -
14						€ -				€ -				€ -
15						€ -				€ -				€ -
16						€ -				€ -				€ -
17						€ -				€ -				€ -
18						€ -				€ -				€ -
19						€ -				€ -				€ -
20						€ -				€ -				€ -
21						€ -				€ -				€ -
22						€ -				€ -				€ -

[1] Fare riferimento ai codici di spesa indicati nel foglio "DETTAGLIO PROGETTO"

Tabella Finanziaria n. 4: Motivazione scelta preventivi

n. progr.	Cod. di SPESA	VOCE DI SPESA	Motivazioni di scelta[1]
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0	
8	0	0	
9	0	0	
10	0	0	
11	0	0	
12	0	0	
13	0	0	
14	0	0	
15	0	0	
16	0	0	
17	0	0	
18	0	0	
19	0	0	
20	0	0	
21	0	0	
22	0	0	

[1] Breve spiegazione tecnico economica che giustifichi la scelta del preventivo (solo nei casi diversi da scelta di preventivo a costo inferiore)

Il Tecnico *Il Legale Rappresentante*

Tabella Finanziaria n. 5: Modello Stato Avanzamento Lavori / Saldo Finale e/o Variante

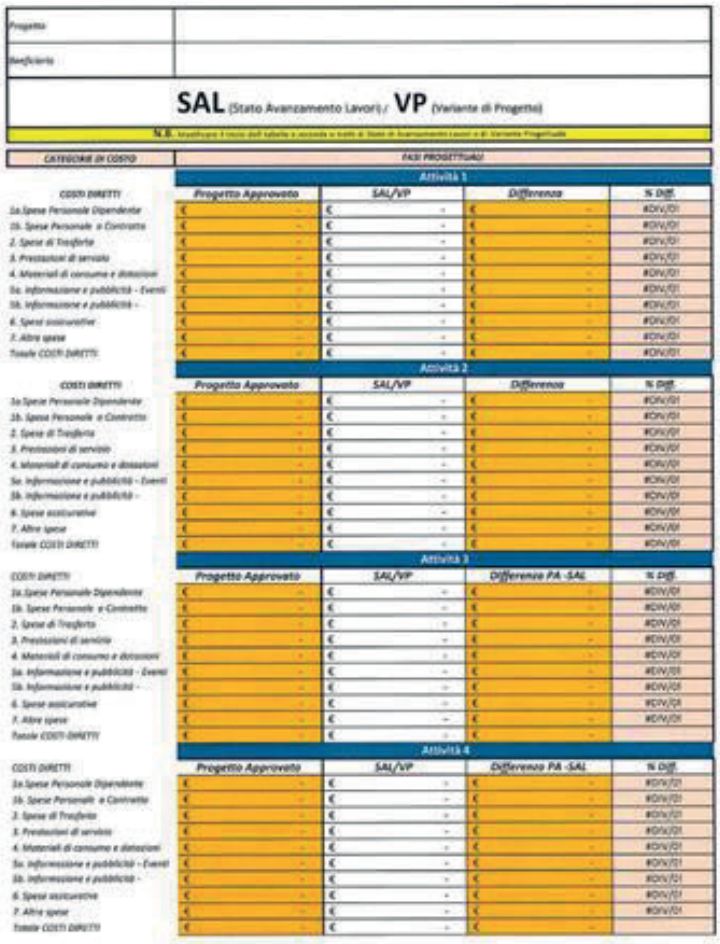

Tabella Finanziaria n. 6: Riepilogo progettuale

RIEPILOGO PROGETTUALE				
CATEGORIE DI COSTO	PROGETTO APPROVATO	SAL / VP	Differenza PA -SAL/VP	% Diff
COSTI DIRETTI				
1a.Spese Personale Dipendente	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
1b. Spese Personale a Contratto	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Totale Spese Personale	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
2. Spese di Trasferta	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
3. Prestazioni di servizio	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
4. Materiali di consumo e dotazioni	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
5a. Informazione e pubblicità - Eventi	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
5b. Informazione e pubblicità - Prodotti	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Totale Informazione e pubblicità	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
6. Spese assicurative	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
7. Altre spese	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Totale COSTI DIRETTI	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale COSTI INDIRETTI	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTALE PROGETTO	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Specifiche per la compilazione delle tabelle:

TABELLA N. 1

La Tabella riepilogativa del Dettaglio Costo Progettuale è da impiegarsi sia in fase preventiva, di presentazione progettuale, sia in fase di stato avanzamento lavori che a consuntivo finale.

Sulla prima colonna a sinistra sono individuate le categorie di costo cosi come definite da bando. Seguono tante colonne quante sono le attività previste a progetto. Le ultime due *colonne* automaticamente procedono al calcolo del Totale Progettuale per Tipologia di spesa, mentre le ultime due *righe* finali automaticamente identificano il Totale di Costo per ogni singola attività progettuale.

Lo schema riepilogativo del Costo Progettuale viene aggiornato automaticamente sulla base degli specifici inserimenti che il compilatore andrà ad effettuare nei singoli schemi predisposti di Categoria di costo. Di seguito l'esempio di n. 2 Categorie di Costo delle 11 previste.

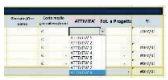

Il simbolo a sinistra (dito che indica) indica appunto la riga da copiare e incollare per aumentare il numero delle singole voci di spesa. Ogni singola voce di spesa, a progetto, è contraddistinta da un codice identificativo (numero + lettera) e può trovare specifico riferimento ad un preventivo individuato come scelto nell'ambito di almeno tre. Nell'ultima colonna infatti andrà indicato il numero di riferimento dello specifico preventivo desunto dalla successiva tabella da compilare (Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa)

ATTENZIONE

Ad ogni voce di spesa introdotta a sistema risulta obbligatorio attribuirne l'abbinamento con la propria Attività progettuale di riferimento. Allo scopo, posizionando il cursore sulla colonna ATTIVITA' compare un menù a tendina con le attività inserite a progetto. Cliccando sulla attività di riferimento la voce di spesa corrispondente andrà ad alimentare il quadro riepilogativo iniziale

TABELLA N. 2 La Tabella n. 2 viene popolata in automatico a seguito di implementazione della Tabella 1

TA BELLA N. 3 La Tabella n. 3 deve essere compilata solo con i preventivi da confrontare tra loro per ogni singola voce di spesa di riferimento. Per ogni voce di spesa indicare anche il codice di spesa desumibile dalla Tabella n.1

TABELLA N. 4 L Tabella n. 4 deve riportare le motivazioni di scelta solo di quei preventivi per i quali non si è tenuto conto del minor costo.

TABELLA N. 5 Il modello che fa riferimento alla Tabella n. 5 può essere utilizzato indistintamente sia per la presentazione di uno Stato di Avanzamento Lavori che per una Variante Progettuale. La Tabella si popola automaticamente nella colonna "Progetto Approvato" a seguito di implementazione dati dalla Tabella n. 1. Le colonne Differenza e % Diff. si popolano automaticamente solo dopo il popolamento puntuale della colonna SAL/VP.

Attraverso la modalità "Anteprima di Stampa" è possibile integrare il Titolo del Progetto in ogni foglio delle diverse tabelle.
Percorso: Anteprima di Stampa > Imposta pagina>Intestaz./Pié di Pag.>Personalizza Pié di Pag.

Ulteriori Specifiche sui Costi Progettuali

Spese per la fornitura di beni e servizi necessarie alle attività di informazione:

- progettazione di iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica ed ideazione grafica, elaborazione testi, traduzione, stampa, produzione di supporti cartacei e multimediali; ·
- spese di creazione grafica, progettazione e affissione cartellonistica esterna (ad es. aeroportuale, metropolitana, stradale, bus, pensiline); ·
- spese per acquisto di spazi pubblicitari e publiredazionali (su carta stampata, reti radio-televisive, piattaforme internet e web); ·
- nel caso di organizzazione di convegni, seminari specialistici e workshop tematici, compenso ai relatori, ivi comprese le spese di viaggio e alloggio degli stessi, spese per hostess ed interpreti, affitto sale, noleggio di materiale di supporto e servizi, materiale promo - pubblicitario.
- siti web o pagine web dedicate, blog o altri social, purchè di nuova realizzazione e ad esclusivo scopo ed uso del progetto presentato.

Spese per la realizzazione di campagne promo - pubblicitarie ed incontri con operatori:

- i costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promo-pubblicitarie:
- attraverso i diversi strumenti di comunicazione quali stampa, mezzi radiotelevisivi e piattaforme internet, cartellonistica ed affissione**;**
- presso i punti vendita relativamente a: noleggio superficie espositiva dei punti vendita, servizio hostess per le attività di degustazione e di informazione dei consumatori, spedizione del materiale promo -pubblicitario, incluso espositori e gadget;
- le spese per la realizzazione e distribuzione dei materiali informativi relativi ai prodotti promossi e pubblicizzati nell'ambito del progetto di promozione proposto;
- le spese per incontri, workshop, B2B con operatori,
- le spese relative a viaggio, vitto e alloggio per operatori e giornalisti per le missioni incoming in Liguria.

Spese per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi:

- spese di iscrizione alla manifestazione, noleggio spazio espositivo, allestimento dello stand, interpreti e/o hostess, sommeliers e altri prestatori di servizi qualificati;
- spese di trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali promo-pubblicitari;
- Soltanto nel caso di iniziative che prevedono degustazioni è ammissibile il costo dei prodotti offerti in degustazione e forniti dagli associati.

Allegato_ 4

REGIONE LIGURIA — REPUBBLICA ITALIANA — COMMISSIONE EUROPEA

Elenco delle violazioni di Impegno (Reg. UE n. 640/2014 e D.M.2588 del 10.03.2020)

• Impegno 1

Descrizione impegno	**Realizzazione dell'attività informativa e promozionale in modo conforme alla proposta approvata, fatte salve le varianti ammesse**				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) 6 del DM 2588/2020 (barrare solo una delle caselle)		Sottomisura			
	X	Intervento			
Tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		esclusione			
	X	riduzione graduale (vedi classe di infrazione)			
Elementi di controllo associati					
Tipo di controllo		Documentale			

Classe d'infrazione dell'impegno	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Basso (1)	uguale all'entità	1 variante (ammissibile) non comunicata preventivamente, ovvero non comunicata	sempre media
Medio (3)	uguale all'entità	2 varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, ovvero non comunicate	sempre media
Alto (5)	uguale all'entità	3 o più varianti (ammissibili) non comunicate preventivamente, ovvero non comunicate	sempre media

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – D.M.2588/2020	le percentuali di riduzione applicabili ai sensi del DM 2588/2020 sono definite nel 3%, 10% e 25% (per questo impegno tali percentuali si applicano sull'importo ammissibile della domanda di pagamento)
Condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5 Reg. UE 640/2014)	realizzazione dell'attività promozionale e informativa in modo non conforme alla proposta approvata, con una o più varianti non ammissibili ai sensi del bando.

• Impegno 2

Descrizione impegno	**Conformità del materiale formativo, informativo e promozionale a quanto previsto da DGR n. 862/2016 (N.B. per il materiale non conforme la relativa spesa non è ammissibile)**				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) o del DM 2588/2020 (barrare solo una delle caselle)		sottomisura			
	X	intervento			
Tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		esclusione			
	X	riduzione graduale (vedi classe di infrazione)			
Elementi di controllo associati					
Tipo di controllo		Documentale			

Classe d'infrazione dell'impegno	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Basso (1)	uguale all'entità	un supporto/prodotto divulgativo/informativo/pubblicitario non conforme	sempre bassa
Medio (3)	uguale all'entità	due supporti/prodotti divulgativi/informativi/pubblicitari non conformi	sempre bassa
Alto (5)	uguale all'entità	più di due supporti/prodotti divulgativi/informativi/pubblicitari non conformi	sempre bassa

art. 35.3 Reg. UE 640/2014 – art. 20 D.M.2588/2020	le percentuali di riduzione applicabili ai sensi del DM 2588/2020, sono definite nel 3%, 10% e 25%. (N.B. per questo impegno tali percentuali si applicano al solo importo relativo al materiale non conforme)
condizioni per la decadenza/esclusione (art. 35.5 Reg. UE 640/2014)	Nessuna

Allegato_ 5

REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Informativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferra-ri 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il tratta-mento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocol-lo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO: Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vi-gente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicu-rezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipolo-gia attività è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: Gestione Bandi PSR 2014/20.
Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati
In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

• Informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.
In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.
Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità delle domanda di contributo a valere sui Bandi del PSR 2014/20 pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e dei Regolamenti UE 508/2014 e 679/2016.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera per-manente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati
I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:
• Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificata-protocollo@pec.liguriadigitale.it quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema in-formativo;
• Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
• Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla norma-tiva vigente.
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comuni-cati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri uti-lizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni signifi-cative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale tratta-mento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; csf@regione.liguria.it

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o impli-chi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolar-mente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 666

Avviso pubblico per la selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 171/2016 – provvedimenti conseguenti.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; in particolare, all'art. 41 (Trasparenza del Servizio sanitario nazionale);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE." e s.m.i.;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " ed in particolare gli articoli 3 e 3 bis;
- il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" ed in particolare gli artt. 2 e 6;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502: "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" così come modificato e integrato con D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319;
- la l.r. 7 dicembre 2006, n. 41 e s.m.i. "Riordino del Servizio sanitario regionale.", in particolare gli artt. 19 e 28bis;
- la lr 29 luglio 2016, n. 17 e s.m.i. "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", in particolare l'art. 6;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 641 del 3.8.2018 recante "Compensi Direttori Generali Aziende Sanitarie Liguria. Provvedimenti conseguenti alla scadenza del termine di cui al D.L. 244/2016.";
- n. 562 del 4.7.2019 ad oggetto "Recepimento Accordo Stato/Regioni in data 16.5.2019 "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai fini inserimento elenco nazionale soggetti idonei a nomina Direttori generali ASL/Enti SSN.";
- n. 612 del 16.7.2019 ad oggetto "Proroga tecnica fino al 31.7.2020 degli incarichi di Direttore Generale delle ASL nn. 1,3,4, IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" e dei Commissari Straordinari di ASL n. 2 e di ALISA - Contestuale nomina Commissario Straordinario ASL 5.";

- la deliberazione di Giunta regionale assunta in pari data ad oggetto “Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli Istituti del SSR ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 171/2016.“, nella quale, tra l’atro, sono fissati le modalità e i criteri in ragione dei quali la Commissione regionale, a tal fine costituita, è tenuta ad effettuare la valutazione dei candidati per titoli e colloquio;

DATO ATTO che con determina del 19.02.2019 la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute ha disposto la pubblicazione sul sito internet del ministero dell’ “Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale” recentemente aggiornato con determina della stessa Direzione in data 31.03.2020;

DATO, conseguentemente, ATTO che occorre avviare, ai sensi del già richiamato D. Lgs n. 171/2016, le procedure per l’attribuzione degli incarichi di Direttore Generale di:

- Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.);
- ASL 1 Imperiese
- ASL 2 Savonese
- ASL 3 Genovese
- ASL 4 Chiavarese
- ASL 5 Spezzino
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Ospedale Policlinico San Martino”;

RITENUTO opportuno precisare quanto segue:

- possono presentare la propria manifestazione di interesse alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino” esclusivamente i soggetti iscritti nell’ “Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale” pubblicato sul sito del Ministero della Salute vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- i soggetti interessati, compresi coloro che già ricoprono la carica di Direttore Generale, che risultano iscritti nell’elenco nazionale, devono presentare la manifestazione di interesse entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’” Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino” (art. 2 del D.Lgs n. 171/2016)”;
- non verrà inviata alcuna comunicazione ai Direttori Generali attualmente in carica né a coloro che risultano iscritti nei precedenti elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Generale;
- l’inserimento nella rosa dei candidati proposta dall’apposita Commissione al Presidente della Giunta Regionale si configura esclusivamente come condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della nomina a Direttore Generale;

DATO ATTO che con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla costituzione e nomina della Commissione competente per gli adempimenti di cui al richiamato art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016;

RITENUTO, pertanto, di approvare la seguente documentazione, parte integrante e necessaria del presente provvedimento:

1. Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale" all'incarico di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale policlinico San Martino";
2. Estratto, ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'"Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" (art. 2 del D.Lgs n. 171/2016)";
3. Modello di domanda di ammissione alla manifestazione di interesse alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCSS Ospedale Policlinico San Martino;
4. Scheda analitica, a corredo del curriculum vitae in formato europeo, redatta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
5. Informativa al trattamento dei dati personali;

STABILITO quanto segue:

- le manifestazioni di interesse, indirizzate alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto dell'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" sulla Gazzetta Ufficiale - al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it;
- i candidati sono tenuti ad utilizzare, esclusivamente, il modello di domanda di ammissione alla manifestazione di interesse alla nomina a direttore generale di cui all'all. sub 3 al presente provvedimento. La domanda di ammissione deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
- la manifestazione di interesse dovrà essere corredata da: a) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; b) scheda analitica delle esperienze formative e professionali di cui all'all. sub 4 redatta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000; c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- le comunicazioni ai candidati verranno indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato nella domanda di ammissione;
- l'amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle eventuali comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte dei candidati;

RITENUTO, altresì, di stabilire quanto segue:

A. non saranno considerate ammissibili le manifestazioni di interesse:
   - prive di sottoscrizione;
   - non corredate a) dal curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; b) dalla scheda analitica redatta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
   - non pervenute all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it, (non saranno, dunque, ammesse, ad esempio, le candidature cartacee consegnate a mano o inviate tramite posta, anche se con raccomandata A.R., le candidature inviate tramite casella di posta elettronica non certificata, le candidature inviate tramite fax, ecc).;
B. comporta l'esclusione dalla selezione il mancato riscontro, entro i termini indicati, alle eventuali richieste istruttorie formulate dall'Amministrazione;
C. verranno escluse le candidature di coloro che alla data di scadenza dell'Avviso pubblico per il con-

ferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" si trovano collocati in stato di quiescenza ai sensi D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in legge, con modificazione, dalla L. 7 agosto 2012 n° 135;

RITENUTO, infine, di precisare che:

- l'esclusione dall'elenco nazionale degli idonei comporterà:
- l'automatica esclusione dalla fase di selezione avviata con il presente provvedimento;
- l'impossibilità per il candidato di essere nominato;
- qualora già nominato la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto;
- non può ricoprire l'incarico di Direttore Generale nella medesima Azienda/Istituto colui che ha già ricoperto tale incarico per due volte consecutive nella stessa;
- l'instaurarsi e il perdurare del rapporto fiduciario è fondamento per la nomina e l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale;

DATO ATTO che, a conclusione della procedura avviata con il presente atto, la Commissione costituita ai sensi dell'art. 2 del citato D. Lgs 171/2016 proporrà al Presidente della Giunta regionale, una rosa di candidati nell'ambito della quale, con provvedimento motivato, verranno scelti quelli che presentano requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche degli incarichi da attribuire;

RITENUTO, opportuno, prevedere che la rosa di candidati di cui al punto precedente possa essere utilizzata, nel triennio successivo, anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso le Aziende sanitarie e l'IRCSS "Ospedale Policlinico San Martino" che si rendessero vacanti a qualsiasi titolo purché i candidati prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei;

DATO ATTO che le suddette disposizioni trovano applicazione anche per la nomina del Direttore Generale dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino", ferma restando la necessaria intesa con il Rettore dell'Università di Genova e l'acquisizione del parere del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 28 bis, comma 5 della citata L.R. 41/2006;

RILEVATO che non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste:

- dall'articolo 3, comma 11, del già citato D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- dal D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO opportuno precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 comma 1 D.P.R. 445/2000, è posto in capo alla Regione Liguria, in quanto Amministrazione procedente, l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e che l'art. 75 del suddetto D.P.R. prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento di nomina emanato sulla base di dichiarazione non veritiera;

DATO ATTO della necessità di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sul BURL nonché sul sito ufficiale della Regione Liguria, nonchè alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'" Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino"";

RITENUTO, infine, di stabilire, nelle more delle procedure di nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino", che a decorrere dal 1° agosto 2020 fino alla nomina dei nuovi Direttori Generali:

- i Direttori Generali e i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Ligure e il Direttore Generale dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" restano in carica per l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione;
- eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, da adottarsi in caso di necessità e urgenza, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria;

Su proposta del vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Terzo Settore, Sicurezza e Immigrazione

DELIBERA

A. di avviare la procedura per la selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale dell'Aziende Sanitarie sotto indicate:
   - Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.);
   - ASL 1 Imperiese,
   - ASL 2 Savonese,
   - ASL 3 Genovese,
   - ASL 4 Chiavarese,
   - ASL 5 Spezzino,
   - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Ospedale Policlinico San Martino;

B. di approvare, conseguentemente, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento:
   - allegato 1: "Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino"
   - allegato 2: "Estratto del predetto avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana";
   - allegato 3 "Modello di domanda di ammissione alla manifestazione di interesse alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCSS "Ospedale Policlinico San Martino";
   - allegato 4 "Scheda analitica delle esperienze formative e professionali redatta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000"
   - allegato 5 "Informativa al trattamento dei dati personali";

C. di dare atto che, con un successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, verrà costituita la Commissione chiamata, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171, a proporre una

rosa di candidati nell'ambito dei quali verranno scelti quelli che presentano requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche degli incarichi da attribuire;

D. di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Liguria della rosa di candidati proposta dalla Commissione di cui al punto precedente nonché dei "curricula vitae" degli stessi;

E. di prevedere, nel triennio successivo alla sua pubblicazione, la possibilità di utilizzare la rosa di candidati di cui al punto C. anche per il conferimento di ulteriori incarichi di Direzione Generale presso le Aziende sanitarie e gli Istituti del Servizio sanitario regionale che si rendessero vacanti a qualsiasi titolo purché i candidati prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei;

F. di dare atto che la nomina a Direttore Generale dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino", prevede la necessaria intesa con il Rettore dell'Università di Genova e l'acquisizione del parere del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 28 bis, comma 5 della citata L.R. 41/2006;

G. di stabilire, nelle more delle procedure di nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino", che a decorrere dal 1° agosto 2020 fino alla nomina dei nuovi Direttori Generali:

- i Direttori Generali e i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Liguri e il Direttore Generale dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" restano in carica per l'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione;
- eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, da adottarsi in caso di necessità e urgenza, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria;

H. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Liguria nonché alla pubblicazione, per estratto, dell'avviso (all. 2) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

All. 1)

REGIONE LIGURIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE LIGURI E DELL'IRCCS "OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO".

Ai sensi dell' art. 2, D.Lgs. 4-8-2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" e della DGR n ... del.... . ad oggetto "Avviso pubblico per la selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 171/2016 – provvedimenti conseguenti." , è indetto un avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale presso:

- Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.),
- ASL 1 Imperiese,
- ASL 2 Savonese,
- ASL 3 Genovese,
- ASL 4 Chiavarese,
- ASL 5 Spezzino,
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Ospedale Policlinico San Martino".

* * *

La manifestazione di interesse è effettuata per tutte le posizioni di Direttore Generale sopra elencate. La nomina a Direttore Generale dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino", prevede la necessaria intesa con il Rettore dell'Università di Genova e l'acquisizione del parere del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 5 della citata L.R. 41/2006.

Non verrà inviata alcuna comunicazione ai Direttori attualmente in carica né a coloro che risultano iscritti nei precedenti elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R..

Art. 1

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare la propria manifestazione di interesse alla selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" esclusivamente i soggetti iscritti nell'"Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e

degli altri enti del Servizio sanitario nazionale", pubblicato sul sito del Ministero della Salute, vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Il requisito di cui al comma 1 deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando il "Modello di manifestazione di interesse alla nomina a direttore generale" **allegato sub 1** al presente avviso.
2. Le dichiarazioni rilasciate in fase di compilazione della domanda di ammissione, devono essere autocertificate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000.
3. La domanda di ammissione, indirizzata alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, deve essere inviata, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it .
4. La manifestazione di interesse dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: a) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; b) scheda analitica delle esperienze formative e professionali di cui all'**allegato sub 2** del presente avviso redatta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
5. Alla domanda deve essere, inoltre, allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
6. A norma dell'art. 71, del D.P.R. 445/200 l'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

ART 3

Comunicazioni ai candidati

1. Le comunicazioni ai candidati verranno indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato nella domanda di ammissione.
2. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle eventuali comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte dei candidati.

ART 4

Cause di esclusione

1. Non saranno considerate ammissibili le manifestazioni di interesse:
   - prive di sottoscrizione;
   - non corredate da: a) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, b) scheda analitica redatta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
   - non pervenute all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it. Non saranno, dunque, ammesse, ad esempio, le candidature cartacee consegnate a mano o inviate tramite posta, anche se con raccomandata A.R., le candidature inviate tramite casella di posta elettronica non certificata, le candidature inviate tramite fax, ecc..
2. Comporta l'esclusione dalla selezione il mancato riscontro, entro i termini indicati, alle eventuali richieste istruttorie formulate dall'Amministrazione.
3. Verranno escluse le candidature di coloro che alla data di scadenza del presente avviso si trovano collocati in stato di quiescenza ai sensi D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in legge, con modificazione, dalla L. 7 agosto 2012 n° 135.

ART 5

Clausole limitative all'incarico di direzione generale

1. L'esclusione dall'elenco nazionale degli idonei comporta:
   - l'automatica esclusione dalla fase di selezione avviata con il presente avviso;
   - l'impossibilità per il candidato di essere nominato;
   - qualora già nominato la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.
2. Non può ricoprire l'incarico di Direttore Generale nella medesima Azienda o Istituto colui che ha già ricoperto tale incarico per due volte consecutive nella stessa.
3. L'instaurarsi e il perdurare del rapporto fiduciario è fondamento per la nomina e l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale.

ART 6

Criteri e modalità di valutazione

1. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, è effettuata da una Commissione regionale di esperti, nominata dal Presidente della Giunta

regionale.

2. La Commissione provvede:
   - alla valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati in ragione dell'esperienza manageriale, dei titoli formativi e di altre esperienze professionali con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) ruoli di management svolti in diversi contesti aziendali; b) gestione dei processi di trasformazione strategica ed organizzativa; c) fattori produttivi gestiti negli ultimi anni; d) sviluppo della carriera professionale. La commissione è tenuta ad effettuare un opportuno bilanciamento tra il potenziale innovativo dei candidati più giovani e il bagaglio di esperienza di quelli con maggiore anzianità accertando le qualità: manageriali, di leadership, relazionali, di analisi e di sintesi, di problem solving e organizzative dei candidati.
   - alla predisposizione di una rosa di canditati da proporre al Presidente della Giunta Regionale nell'ambito della quale scegliere quelli che presentano requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche degli incarichi da attribuire.

ART 7

Utilizzo della rosa dei candidati

1. La rosa di candidati predisposta ai sensi all'articolo precedente potrà essere utilizzata, nel triennio successivo, anche per il conferimento di ulteriori incarichi di Direzione Generale presso le Aziende sanitarie e gli Istituti del Servizio sanitario regionale che si rendessero vacanti, a qualsiasi titolo purché i candidati prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei.

ART 8

Condizioni di incompatibilità o inconferibilità

1. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste:
   - dall'articolo 3, comma 11, del D. L.gs 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.i.;
   - dal D. L.gs 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
   - dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "(Disposizioni urgenti per la spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135 .

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria. L'informativa al trattamento dei dati personali è **allegata sub 3** al presente avviso.
2. I candidati dovranno esprimere nella domanda di ammissione il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. In mancanza di tale consenso non sarà possibile partecipare alla presente procedura selettiva.
3. I dati personali raccolti sono i dati anagrafici, quelli relativi alle esperienze manageriali, ai titoli formativi e professionali.
4. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della partecipazione e della conseguente valutazione, la loro mancata indicazione può comportare l'esclusione dalla procedura selettiva di cui al presente avviso o precludere la valutazione.
5. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono preposti alle funzioni inerenti la gestione della procedura selettiva e di tutti gli atti connessi.

Art. 10

Norme finali

1. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Liguria congiuntamente ai curricula dei candidati inseriti nella rosa predisposta dalla Commissione di cui all'art 6.
2. Avverso il presente avviso pubblico è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.

All. 2

REGIONE LIGURIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE LIGURI E DELL'IRCCS "OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO" (art. 2 del D.Lgs n. 171/2016)".

Ai sensi dell' art. 2, D.Lgs. 4-8-2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" e della DGR n ... del..... ad oggetto "Avviso pubblico per la selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 171/2016 – provvedimenti conseguenti.", è indetto un avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale presso:

- Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.);
- ASL 1 Imperiese
- ASL 2 Savonese
- ASL 3 Genovese
- ASL 4 Chiavarese
- ASL 5 Spezzino
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Ospedale Policlinico San Martino".

Possono presentare la propria manifestazione di interesse alla selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino" esclusivamente i soggetti iscritti nell' "Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale", pubblicato sul sito del Ministero della Salute, vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La manifestazione di interesse è effettuata per tutte le posizioni di Direttore Generale sopra elencate.

Le domande di ammissione, redatte utilizzando il "Modello di manifestazione di interesse alla nomina a direttore generale" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale Ligure n……del……. dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione pubblicata sul BURL n. ….del e sul sito istituzionale della Regione Liguria.

REGIONE LIGURIA
IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
(Dott. Francesco Quaglia)

All. 3
All. sub1
all'Avviso

FAC SIMILE DI DOMANDA

Alla Regione Liguria
Direzione Generale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Via Fieschi, 17
16121 Genova

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie del SSR.

Il/La sottoscritto/a			
Nato/a			il
C.F.	Cittadinanza		
residente in			
Via		n.	CAP
Telefono	Cellulare		Fax
Indirizzo Pec			

Propone la propria candidatura per la nomina a direttore generale delle Azienda Sanitarie del SSR

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **dichiara** sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 47 dello stesso decreto 445/00:

- ❑ di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n ……..del……..;
- ❑ di essere in possesso del diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M.
  n. 509/1999 o laurea specialistica o magistrale in ……...
- ❑ di essere iscritto nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

- ❑ di essere a conoscenza che la partecipazione alla selezione è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico;
- ❑ di non trovarsi in stato di quiescenza;
- ❑ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di…… (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione);
- ❑ di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- ❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti);
- ❑ di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dalla normativa vigente (ovvero di trovarsi in una delle seguenti condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità .....e, in tal caso, di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico);
- ❑ di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- ❑ di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'Azienda/Ente per la quale la nomina è fatta, alle condizioni stabilite dal contratto di prestazione d'opera intellettuale conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- ❑ di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):…… e di impegnarsi a comunicare l'eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sollevando Regione Liguria da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto dall'articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Reg. (UE) 27/04/2016, n. 2016/679, l'utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura.

Si allega la seguente documentazione:

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR

445/2000;
2. scheda analitica;
3. 3. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che quanto riportato nel curriculum vitae e nella scheda analitica allegati alla presente è conforme a quanto dichiarato in sede di presentazione della candidatura per l'inserimento nell'elenco nazionale.

Data

Firma in originale

All.4

all. sub2 all'Avviso

SCHEDA ANALITICA REDATTA NELLE FORME DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000.

Il sottoscritto:

Nome e Cognome _____

Data di nascita _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 di possedere i seguenti titoli formativi e esperienze professionali e manageriali.

A) Titoli formativi

Titolo di laurea _____

Università _____

Corsi di perfezionamento o master post laurea

1) Titolo conseguito _____

Soggetto erogante _____

Anno conseguimento _____

Durata in ore _____

2) Titolo conseguito _____

Soggetto erogante _____

Anno conseguimento _____

Durata in ore _____

3) Titolo conseguito _____

Soggetto erogante _____

Anno conseguimento _____

Durata in ore _____

4) Altri corsi:

_____

_____

_____

_____

_____

5) Docenze:

_____

_____

_____

_____

_____

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI DEGLI ULTIMI 10 ANNI

B.1. Attività attuale

Inizio _____

Azienda _____

Dimensione dell'azienda_____

- Fatturato _____

- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Ruolo nell'organigramma aziendale _____

Principali funzioni svolte (max 4)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Fattori produttivi controllati direttamente

- Fatturato _____

- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

§ § § § § §

B.2. Attività precedente 1

Inizio (giorno/mese/anno) _____

Fine (giorno/mese/anno) _____

Azienda _____

Dimensione azienda _____

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Ruolo nell'organigramma aziendale _____

Principali funzioni svolte (max 4)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Fattori produttivi controllati direttamente

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

§ § § § § §

B.3. Attività precedente 2

Inizio (giorno/mese/anno) _____

Fine (giorno/mese/anno) _____

Azienda _____

Dimensione azienda _____

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Ruolo nell'organigramma aziendale _____

Principali funzioni svolte (max 4)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Fattori produttivi controllati direttamente

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

§ § § § § §

B.4. Attività precedente 3

Inizio (giorno/mese/anno) _____

Fine (giorno/mese/anno) _____

Azienda _____

Dimensione azienda _____

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Ruolo nell'organigramma aziendale _____

Principali funzioni svolte (max 4)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Fattori produttivi controllati direttamente

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

§ § § § § §

B.5. Attività precedente 4

Inizio (giorno/mese/anno) _____

Fine (giorno/mese/anno) _____

Azienda _____

Dimensione azienda _____

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalent) _____

Ruolo nell'organigramma aziendale _____

Principali funzioni svolte (max 4)

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

Fattori produttivi controllati direttamente

- Fatturato _____
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) _____

Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

§ § § § § §

B.6. Altre attività manageriali e professionali significative

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto dall'articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

Data Firma

ALL. 5
all. sub3 all'Avviso

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, come richiesto dal regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito descritte.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è **Regione Liguria** (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova (tel. 01054851, pec: protocollo@pec.regione.liguria.it, sito web: ww.regione.liguria.it).
In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Regione Liguria ha nominato, ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'interessato, ai seguenti recapiti: - (email): *rpd@regione.liguria.it*; - (PEC): *protocollo@pec.regione.liguria.it;* - (Centralino): telefono *+39010 548.51.*

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. **Finalità del Trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione Liguria si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

2. **Base Giuridica del Trattamento**

Il trattamento dei dati personali dell'interessato viene effettuato da Regione Liguria per lo svolgimento di funzioni istituzionali ovvero la nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino".
Viene, altresì, richiesto ai candidati di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non

autorizzati ai dati personali.

3. Dati Personali

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura selettiva, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione e utilizzati, ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva e delle relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il trattamento dei dati personali, forniti dall'interessato a Regione Liguria, è svolto con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione esclusivamente per l'espletamento delle procedure relative alla selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e dell'IRCCS "Ospedale Policlinico San Martino", ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 171/2016. Regione Liguria, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogniqualvolta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare, prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

4. Natura del Trattamento

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di selezione. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare alla selezione in questione. Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di Trattamento dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs 196/03 (nella versione modificata dal D. Lgs. 101/2018) e delle relative norme attuative.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

6. Periodo di Conservazione dei dati

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

7. Ambito di conoscibilità e comunicazione dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010-65451, Fax: 010-6545422, Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo regionale;
- altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati dal Titolare o sopracitato Responsabile per adempiere alla normativa vigente;
- gli autorizzati dal Titolare e dai sopra citati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

8. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione Liguria, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:

(a) Ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento;
- Categorie di dati personali trattati;
- Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tale scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it e tramite Pec a: protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.
L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire

le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA

La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 670

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Liguria e ANCI Liguria per attività di collaborazione finalizzata al supporto ai Comuni dell'Area Interna "Valli dell'Antola e del Tigullio" nell'ambito del POR FESR 2014/2020. (Spesa € 75.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Regione Liguria e ANCI Liguria per lo svolgimento di un'attività di collaborazione consistente nelle attività di informazione, animazione e facilitazione alla progettazione per i territori, con riferimento alla scheda 6.3"Scouting e coordinamento della progettualità a valere sul POR FESR" contenuta nell'APQ dell'area "Valli dell'Antola e del Tigullio";

2. di dare mandato all'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica Andrea Benveduti di sottoscrivere la convenzione con ANCI Liguria, ove possibile, con le modalità previste dall'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 75.000,00;

4. di impegnare la somma complessiva di € 75.000,00, ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 56 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., a favore di ANCI Liguria, con sede legale in Genova, Piazza Matteotti, 9 (codice fiscale 80101610105), con imputazione sui capitoli di spesa del Bilancio regionale di previsione anno 2020 - 2020 Missione 14 Programma 05 relativi al POR FESR 2014-2020 come indicato nel seguente piano finanziario:

Capitolo	Ammontare in €	Esercizio	Scadenza
9316	10.000,00	2020	31/12/2020
9317	10.000,00	2020	31/12/2020
9316	10.000,00	2021	31/12/2021
9317	10.000,00	2021	31/12/2021
9316	17.500,00	2022	31/12/2022
9317	17.500,00	2022	31/12/2022

5. di assumere, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 e s.m., gli accertamenti in entrata con imputazione al capitolo di entrata del Bilancio regionale di previsione anno 2020 – 2022 secondo l'esigibilità del seguente piano finanziario sotto indicato a carico del Ministero Economia e Finanze (CF 80415740580):

Capitolo	Ammontare in €	Esercizio	Scadenza
1627	10.000,00	2020	31/12/2020
1628	10.000,00	2020	31/12/2020
1627	10.000,00	2021	31/12/2021
1628	10.000,00	2021	31/12/2021
1627	17.500,00	2022	31/12/2022
1628	17.500,00	2022	31/12/2022

6. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto secondo le modalità previste in Convenzione;

7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m., le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1. dell'allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tar, entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE FINALIZZATA AL SUPPORTO AI COMUNI DELL' AREA INTERNA "VALLI DELL'ANTOLA E DEL TIGULLIO". NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014/2020

CUP G31G20000190009

L'anno _____ il giorno_____ del mese di_____ in Genova.

TRA

La Regione Liguria, con sede legale in Genova, Via Fieschi 15 (codice fiscale 00849050109) rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica _____ domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, via Fieschi 15, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. .....…….

E

ANCI Liguria con sede legale in Genova Piazza Matteotti 9 (codice fiscale 80101610105) rappresentata dal Direttore Generale _____ domiciliato per la carica in Genova Piazza Matteotti 9 a ciò autorizzato con Atto n. ……. del…..

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii., il quale stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune";
- l'art. 5 comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 reca "Codice dei contratti pubblici" il quale, tra l'altro, esclude l'operatività del Codice stesso qualora due o più amministrazioni aggiudicatrici concludano un Accordo di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un obiettivo comune attuando un'attività di interesse pubblico;
- l'art. 9 della l.r. 50/2012, secondo il quale la Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, condividendo i compiti e le responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR);
- il Titolo III del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 reca "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 reca "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020";
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 reca "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020 – 2022";

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 " approva determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia";
- l'art. 6 della L.R. 16/8/1995, n. 44 dispone che vengano sottoposte all'esame del Consiglio le decisioni della Giunta Regionale relative ai programmi comunitari per i quali è intervenuta la decisione comunitaria;
- la proposta deliberazione al Consiglio Regionale n. 7 del 06/03/2015 disciplina la presa d'atto del POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 e la successiva presa d'atto da parte del Consiglio regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 06/03/2015, istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;
- il Documento "Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014- 2020", Presentato dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 27 dicembre 2012, individua la strategia per le "Aree Interne" tra le opzioni strategiche per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato in sede comunitaria il 29 ottobre 2014, definisce la Strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e a valere sui fondi FSE, FESR, FEASR e quindi attraverso l'integrazione dei POR FESR, FSE col PSR;
- la Regione informa i propri rapporti con le Autonomie Locali a principi di pari dignità istituzionale, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle collettività rappresentate;
- ANCI Liguria, associazione rappresentativa degli Enti locali liguri associati, in base al proprio Statuto promuove il coordinamento delle attività delle Amministrazioni associate, mantenendo collegamenti operativi con la Regione Liguria, con gli Organi periferici dello Stato, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti;
- ANCI Liguria studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità interessate;
- ANCI Liguria svolge attività di promozione, sviluppo, negoziazione in materia legislativa-normativa e regolamentare afferente le Autonomie Locali, informazione, formazione, animazione territoriale, sostegno alla progettazione e co-progettazione, accompagnamento alla gestione associata delle funzioni, sostegno alla rendicontazione, soluzione di quesiti, supporto in tutte le materie di interesse degli associati;
- ANCI Liguria partecipa attivamente alla concertazione con la Regione e cura la segreteria e il coordinamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo di consultazione, di confronto tra la Regione e gli Enti locali liguri e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie Locali;

- I rappresentanti dell'ANCI Liguria fanno parte di gruppi di lavoro, commissioni, tavoli istituzionali e comitati promossi dalla Regione, con il compito di definire posizioni e aspetti specifici del governo locale;
- ANCI Liguria eroga ai propri associati servizi informativi, di comunicazione sociale e pubblica, e promuove corsi di formazione per amministratori e dipendenti, in particolare la dirigenza e i ruoli apicali;
- in data 09/02/2010 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed ANCI Liguria, che ha costituito la fonte giuridica di una proficua collaborazione che si è concretizzata in convenzioni ed azioni sinergiche tra gli enti;
- tale Protocollo è stato rinnovato in data 20/04/2015;
- con decreto dirigenziale regionale n. 3073 del 11/7/2016 è stata riconosciuta ad ANCI Liguria personalità giuridica di diritto privato;
- a seguito della modifica dello status giuridico di ANCI Liguria, da associazione non riconosciuta di diritto privato ad associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, è stato stipulato, in data 17/02/2017, un nuovo Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed ANCI Liguria per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- tale Protocollo d'Intesa prevede all'articolo 2, in particolare, lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse in materia di "Progettazione e gestione di fondi europei, con attività di informazione, animazione, formazione e facilitazione alla progettazione per i territori: POR FESR, POR FSE, PSR, fondi FEASR, FEAMP, Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale, PON per quanto di competenza";
- in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n°9 «Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi», nella quale, tra l'altro, è prevista, per ciascuna area interna selezionata, la stipula di un Accordo di Programma Quadro (APQ) a cui partecipano «l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonché la regione […] di riferimento ed, eventualmente, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale», finalizzato a stabilire gli impegni delle parti nella gestione della strategia aree interne;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 859 dell'11/07/2014 "Aree interne: modalità attuazione strategia nazionale della programmazione Liguria", sono state individuate le Aree Interne della Regione Liguria, tra cui l'area interna prototipale Valli dell'Antola e del Tigullio (Comuni di Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d'Aveto, Torriglia);
- con deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 5 febbraio 2017 si è proceduto ad approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro tra Regione Liguria, Agenzia per la Coesione Territoriale e Ministeri competenti per l'attuazione del progetto d'Area Interna Valli dell'Antola e del Tigullio;
- la scheda allegata al predetto Accordo di Programma Quadro 6.3 "*Scouting e coordinamento della progettualità a valere sul POR FESR*" individua ANCI Liguria quale soggetto capofila nei rapporti con Regione Liguria in relazione al progetto d'Area Interna Valli dell'Antola e del Tigullio;
- con nota prot. n. PG/2020/223957 del 16 luglio 2020 si è proceduto a richiedere a ANCI Liguria una proposta di collaborazione sulla tematica in oggetto;
- ANCI Liguria con propria nota protocollo PG/227858 del 20/7/2020 ha provveduto a formulare una proposta tecnico-economica in merito all'attività di collaborazione nelle attività di comune interesse nell'ambito delle proprie funzioni di promozione e sviluppo delle Aree Interne e delle funzioni di progettazione e gestione dei fondi europei, con attività di informazione, animazione e facilitazione alla progettazione per i territori, con riferimento alla scheda 6.3 "*Scouting e coordinamento della progettualità a valere sul POR FESR*" contenuta nell'APQ dell'area "*Valli dell'Antola e del Tigullio*"

sopracitata per un costo complessivo di 80.000,00 euro di cui 75.000,00 euro a carico della Regione Liguria e 5.000,00 euro come quota a carico di ANCI Liguria;

- la Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____, ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Liguria e ANCI Liguria per lo svolgimento di un'attività di collaborazione nelle attività di comune interesse nell'ambito delle proprie funzioni di promozione e sviluppo delle Aree Interne e delle funzioni di progettazione e gestione dei fondi europei, con attività di informazione, animazione e facilitazione alla progettazione per i territori, con riferimento alla scheda 6.3 "*Scouting e coordinamento della progettualità a valere sul POR FESR*"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2
(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è l'attuazione coordinata tra Regione Liguria e Anci Liguria per lo svolgimento di una attività di collaborazione consistente nelle attività di informazione, animazione e facilitazione alla progettazione per i territori, con riferimento alla scheda 6.3 "Scouting e coordinamento della progettualità a valere sul POR FESR" contenuta nell'APQ dell'area "Valli dell'Antola e del Tigullio".

Art. 3
(Durata)

ANCI Liguria dovrà realizzare le attività sopra descritte nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022.
Eventuali proroghe rispetto al termine sopra indicato potranno essere concordate tra ANCI Liguria e Regione Liguria – Settore Competitività, anche mediante scambio epistolare, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa.

Art. 4
(Attività)

Le attività da svolgere da parte di ANCI Liguria, nell'ambito del PO FESR 2014-2020, si pongono come obiettivo una più efficace ed efficiente partecipazione dei soggetti del territorio dell'area interna "Valli dell'Antola e del Tigullio" ai Programmi Aree Interne e del POR FESR 2014 – 2020 attraverso l'implementazione delle attività di formazione, informazione ed animazione oltreché il sostegno per l'attuazione progettuale ai beneficiari. In particolare tali attività consistono in:

1- attività di Informazione:
• organizzazione di appositi incontri, sulle principali caratteristiche del POR FESR e sugli obiettivi tematici dedicati alla strategia aree interne,

• incontri specifici, anche individuali, sulle procedure di presentazione delle proposte nell'ambito della progettazione;

2- attività di Animazione:
• raccolta dei reali fabbisogni territoriali per la migliore qualità e riuscita dei progetti,
• azioni di coordinamento e comunicazione con i comuni per l'individuazione di attività che siano sinergiche e favoriscano integrazione territoriale per gli Enti Locali afferenti alla Strategia Aree Interne;

3 – attività di Facilitazione:
• attività di assistenza tecnica ai comuni nella fase di progettazione,
• sostegno agli attuatori dei progetti finanziati per la loro buona gestione e il rispetto dei regolamenti comunitari e della manualistica del programma,
• supporto per la redazione e gestione degli atti amministrativi.

Art. 5
(Impegni di ANCI Liguria)

ANCI Liguria informa i propri utenti istituzionali interessati dalle attività della presente Convenzione dei servizi erogati e delle attività tecniche.
ANCI Liguria si impegna a svolgere le attività previste all'articolo 4 sotto il coordinamento progettuale di Regione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati programmati.
ANCI Liguria, per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, mette a disposizione risorse proprie relative al personale amministrativo e di segreteria, trasferte (anche con mezzi propri), materiale a consumo, strumentazione, costi di struttura.

Art. 6
(Attività di Regione Liguria)

Regione Liguria, operando nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa vigente, definisce le azioni attraverso un confronto con gli attori istituzionali del territorio, definisce modalità e procedure per la presentazione dei progetti ispirate alla semplificazione, promuove le opportunità di finanziamento nelle forme e con gli strumenti più idonei.
Si impegna a fornire tempestivamente ad ANCI Liguria le informazioni a sua disposizione e a porre in essere gli atti necessari di propria competenza relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art.4.

Art. 7
(Oneri finanziari e rendicontazione)

Regione Liguria si impegna a riconoscere ad ANCI Liguria per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione – a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e senza che costituisca alcuna forma di corrispettivo o lucro – la somma complessiva di € 75.000,00, a seguito della presentazione di idonea rendicontazione, con le seguenti modalità:

- la prima quota di € 20.000,00 pari al 26,66% dell'importo totale alla sottoscrizione della Convenzione da effettuarsi entro il 31.12.2020;
- la seconda quota di € 20.000,00 pari al 26,66% dell'importo totale alla presentazione di documento di rendicontazione delle spese sostenute relative alle attività oggetto di Convenzione entro il 31/10/2021;

– il saldo a presentazione del rapporto finale delle attività svolte, delle spese sostenute, comprensive della quota a carico di ANCI Liguria entro il 31/10/2022.

ANCI Liguria si impegna a fornire in sede di rendicontazione i seguenti dati:
- una valutazione di quanto complessivamente realizzato;
- l'analisi dei risultati conseguiti, dei fattori di successo e insuccesso, nonché le eventuali proposte correttive;
- un rendiconto finanziario finale,
- un quadro riepilogativo dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività.

ANCI Liguria si impegna a tenere una gestione amministrativa e contabile separata delle attività di cui alla presente Convenzione, a non imputare a queste ultime le iniziative rientranti nell'attività ordinaria dei soggetti attuatori ed a conservare la relativa documentazione per i cinque anni successivi alla scadenza della presente Convenzione.

Art. 8
(Validità)

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2022.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti da Regione Liguria saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, si informa che:
- Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.
- In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
- La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
3. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

Art. 10 (Controversie)

Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, l'unico foro competente è quello di Genova.

Articolo 11
(Spese, imposte e tasse)

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente Atto sono a carico di ANCI Liguria.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, a norma dell'articolo 15, comma 2 *bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'ANCI Liguria
il Direttore Generale economico,
(Pierluigi Vinai)

per la Regione Liguria
L'Assessore allo Sviluppo Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica
(Andrea Benveduti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24/07/2020 N. 671

Approvazione Schema Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 1 agosto 2018 tra R.L. e IRE S.p.A. - attività specialistiche di Assistenza Tecnica all'A.d.G. – POR FESR 2014 - 2020. (Spesa € 75.530,21)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 1 agosto 2018, che comprende l'accordo di nomina del responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la società IRE S.p.A con sede in Via Peschiera 16 - 16122 Genova, (C.F. 0226488099), per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di assistenza tecnica nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 per il periodo di ulteriori sei mesi decorrenti dalla data del 1 agosto 2020, per un corrispettivo pari ad € 75.530,21;

- di autorizzare la spesa complessiva di € 75.530,21; IVA inclusa, a favore di IRE S.p.A., con sede in Genova, Via Peschiera 16, a titolo di corrispettivo spettante per le attività specialistiche riportate nell'allegato schema di Convenzione;

- di disporre l'impegno, ai sensi degli articoli 10 comma 3 e 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii, a favore di IRE S.p.A., con sede in Genova, Via Peschiera 16, Codice Fiscale 0226488099, della somma di € 75.530,21; sui seguenti capitoli del Bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, relativi al POR FESR 2014-2020, come indicato nel seguente piano finanziario:

Anno	Importo €	Capitolo	Scadenza
2020	€ .18.882,56	9270 (FESR)	31.12.2020
	€ .13.535,00	9271 (Stato)	31.12.2020
	€ . 5.347,54	9272(Regione)	31.12.2020
2021	€ .18.882,56	9270 (FESR)	31.12.2021
	€ .13.535,00	9271 (Stato)	31.12.2021
	€ . 5.347,55	9272(Regione)	31.12.2021
TOTALE	**€ 75.530,21**		

- di accertare, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., la somma di € 64.835,12 come sopra impegnata, relativa all'Asse "Assistenza Tecnica" a carico del Ministero Economie e Finanze, Codice Fiscale 80415740580, sui corrispondenti capitoli in entrata del bilancio pluriennale di previsione 2020- 2022, come indicato nel seguente piano finanziario:

Anno	Importo €	Capitolo	Scadenza
2020	€ .18.882,56	1627 (FESR)	31.12.2020
	€ .13.535,00	1628 (Stato)	31.12.2020
2021	€ .18.882,56	1627 (FESR)	31.12.2021
	€ .13.535,00	1628 (Stato)	31.12.2021
TOTALE	€ 64.835,12		

- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'articolo 57 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo Decreto, secondo le modalità previste nel schema di Convenzione di cui sopra;

- di dare atto che alla formalizzazione dell'incarico si provvederà mediante stipula della Convenzione, tra la Società IRE S.p.A. e Regione Liguria dando mandato all'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio Artigianato Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia Porti e Logistica alla sottoscrizione con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;;

- di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E LA SOCIETÀ "INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE" S.P.A. DEL 1 AGOSTO 2018 PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014 – 2020.

L'anno ……, addì …… del mese di …….., in Genova

TRA

la Regione Liguria (C.F. n. 00849050109), di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, nella persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica _____, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto in Genova, via Fieschi 15, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. .....……

E

La società "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A.", di seguito denominata IRE, Codice Fiscale 02264880994, rappresentata da _____, nato a _____, Prov. (_____) il _____ in qualità di _____, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente Atto in Genova, presso la sede legale della società, Via Peschiera 16

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- i Regolamenti delegati (UE) della Commissione per il periodo di programmazione 2014 - 2020;
- i Regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione per il periodo di programmazione 2014 - 2020;
- la Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con Italia;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, approva determinati elementi del Programma operativo regionale (di seguito POR) cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR) della Liguria, per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Liguria in Italia;
- la Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 6949 del 23.10.2018 ha modificato la decisione di esecuzione C (2015) 927 del 12.2.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR", relativo al periodo 2014-2020, per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Liguria in Italia;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 reca "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

- l'art. 192 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. reca "Regime speciale degli affidamenti in house";
- la Dgr n. 1268 del 9.10.2008 ha approvato schemi di convenzione tra Regione Liguria e le società in house, ai fini dell'esercizio del controllo analogo;
- la Dgr n. 1008 del 30.11.2017, ha dato atto che IRE S.p.A opera in regime di "in house providing", come evidenziato peraltro nelle D.G.R. n. 276/2017 e n. 786/2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie di Regione Liguria, e ha approvato direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate da Regione Liguria operanti in regime di "in house providing";
- la Dgr. n. 886 del 31.10.2018, ha approvato disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.;
- la nota del Vice Direttore Generale Presidenza e Informatica PG/2018/118924 del 20/04/2018 la quale comunica che la Società in house IRE S.p.a. è stata iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR);
- il Titolo III del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 reca "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 ella legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 25 novembre 2009 n. 56, reca norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge regionale 5/2008 disciplina le attività contrattuali regionali;
- il regolamento regionale n. 3/2012 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 reca "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020" secondo cui l'attività di assistenza tecnica collegata all'attuazione di programmi comunitari non è soggetta alle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'art. 2, comma 3;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 reca "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020 – 2022"
- che nell'ambito del POR FESR 2014 - 2020 è previsto l'Asse 7 "Assistenza Tecnica" con l'obiettivo di garantire l'efficiente programmazione e implementazione del Programma;
- che l'articolo 59 del Regolamento UE n.1303/2013, il quale prevede, tra l'altro, che su iniziativa di uno Stato membro, i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito fondi SIE) possano sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 18 luglio 2018 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra Regione Liguria e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A. (di seguito IRE) per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di assistenza tecnica a favore dell'Autorità di Gestione nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020 per l'importo complessivo di € 248.430,53, I.V.A. ed ogni altro onere incluso;
- la predetta Convenzione è stata sottoscritta in data 1 agosto 2018;
- le attività oggetto della citata Convenzione devono essere svolte entro il 1 agosto 2020;
- che l'Autorità di Gestione del POR Fesr 2014/2020 necessita di prorogare le attività di assistenza tecnica specialistica a supporto dell'Autorità di Gestione del Por Fesr Liguria, incardinata presso il Settore Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico, per un periodo di ulteriori sei mesi decorrenti dalla data del 1 agosto 2020;
- che, con nota prot. n. PG/2020/223846 del 16 luglio 2020 si è proceduto a richiedere a IRE un'offerta tecnica ed economica rispetto agli specifici bisogni rilevati e nella stessa nota riportati;
- che la Società IRE S.p.A. con nota prot. n. PG/228573 del 20/7/2020 depositata agli atti del Settore Competitività ha presentato il preventivo di spesa, precisando, tra l'altro, che il corrispettivo richiesto

per l'effettuazione dell'incarico ammonta ad € 75.530,21 IVA ed ogni altro onere incluso articolato in attività di supporto specialistico all'Autorità di Gestione FESR ;

- che il preventivo di spesa appare congruo in relazione alle attività richieste e alle specifiche professionalità coinvolte, i parametri di costo che sono stati adottati sono stati calcolati secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1408 del 14 novembre 2014 e risultano in linea con i parametri di costo di cui all'aggiudicazione CONSIP per le medesime attività;
- che si rende pertanto necessario procedere all'approvazione dello schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione e IRE S.p.A., documento allegato al presente Atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società IRE mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 08/05/2020, con scadenza 05/09/2020;
- che con nota prot. IN/9642 del 21/07/2020 è stato comunicato, alla competente struttura regionale in materia di gare e contratti, l'avvio del procedimento di affidamento a IRE S.p.A. dell'incarico in esame;
- la Giunta regionale, con deliberazione n._____ del _____ ha proceduto ad approvare lo schema di Atto aggiuntivo tra Regione e IRE S.p.A., disciplinante i rapporti tecnico-operativi, economici e giuridici tra le parti per l'incarico di che trattasi, impegnando a favore di IRE S.p.A la somma complessiva di € 75.530,21 a titolo di corrispettivo;

Tutto ciò premesso, tra le costituite Parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(*Premesse*)

Le premesse e gli atti in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(*Oggetto e finalità della Convenzione*)

La Regione Liguria affida alla Società IRE S.p.A., che accetta, l'attività di supporto tecnico – specialistico, dettagliata all'articolo 4, a favore dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020.

Articolo 3

(*Durata*)

1. Le attività previste dal successivo articolo 4 devono essere realizzate in un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dal 1 agosto 2020.
2. Eventuali proroghe rispetto ai termini sopra indicati potranno essere concordate tra la società IRE e la Regione Liguria, Settore "Competitività", anche mediante scambio epistolare, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa.

Articolo 4

(*Attività*)

IRE si impegna a svolgere le attività di assistenza tecnica specialistica di cui all'art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 1 agosto 2018 che si intende qui interamente richiamato.

Articolo 5

(*Rapporti Economici*)

Per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 4, la Regione riconosce a IRE la somma complessiva di **€ 75.530,21** IVA ed ogni altro onere incluso, secondo la ripartizione di costi indicati nella tabella di seguito riportata:

Attività svolte internamente, comprensive delle attività tecniche, di supporto tecnico amministrativo, della eventuale funzione di stazione appaltante		
Risorse interne	**gg/uomo**	**spesa**
Amministrazione, controllo e servizi generali		€ 8.129,66
Quadro - Direzione Commessa (esperienza >14 anni)	7,5	€ 3.000,00
Esperto Senior Tecnico 1 (esperienza >14 anni)	72,4	€ 19.687,70
Esperto Senior Tecnico 2 (esperienza >7 anni)	104,7	€ 20.100,00
Totale risorse interne		**€ 50.917,36**
Altre spese		
Trasferte		€ 300,00
Totale altre spese		**€ 300,00**
Spese generali		€ 10.692,65
Totale attività (imponibile)		€ 61.910,01
I.V.A.(22%)		€ 13.620,20
TOTALE GENERALE (I.V.A. 22% inclusa)		**€ 75.530,21**

L'importo sarà liquidato, a seguito di presentazione di regolari fatture, alle scadenze e secondo le modalità ed più sotto specificate:

- ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione, una prima tranche di € 37.765,11 (IVA inclusa), pari al 50% dell'importo complessivo;
- entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione del report finale di cui al successivo articolo 6, comma 2, il saldo come risultante dalla rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, nei limiti dell'importo di € 75.530,21 (IVA inclusa).

Articolo 6

(*Rendicontazione*)

IRE si impegna a presentare all'Amministrazione regionale, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla conclusione delle attività, un report finale contenente la descrizione dettagliata di quanto svolto dal 1 agosto 2020 fino al termine del periodo di 6 (sei) mesi di cui al precedente articolo 3, nonché la rendicontazione della spesa sostenuta a costi reali.

Articolo 7

(*Responsabilità*)

IRE dichiara che il personale impiegato nelle attività di cui all'articolo 4 non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Articolo 8

(*Trattamento dei dati*)

1.Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, si informa che Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

2. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.

3. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo1.
4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
5. Regione Liguria ha nominato la Società IRE S.p.A., Responsabile del trattamento dei dati personali con specifico Accordo allegato alla presente Convenzione. Il legale rappresentante della Società IRE S.p.A. a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.

Articolo 9

(*Controversie e Foro competente*)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società IRE e la Regione Liguria in merito all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente Convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente comma le Parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Articolo 10

(*Spese, imposte e tasse*)

1. Sono a carico di IRE tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative alla presente Convenzione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese di bollo, le carte bollate e le eventuali spese notarili.
2. Le spese di eventuale registrazione della presente Convenzione saranno a carico della parte che con il suo inadempimento la rendesse necessaria.
3. A carico di IRE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 11

(*Validità della Convenzione*)

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2021.

Articolo 12

(*Norma finale*)

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Liguria	Per la società "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia

	Regionale Ligure – IRE S.p.A.”
(Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica) Dott. Andrea Benveduti	(_____) (_____)

ACCORDO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Regione Liguria (P. Iva 00849050109) con sede legale in Genova, via Fieschi 15, nella persona del Dirigente […], in qualità di responsabile dei dati personali delegato autorizzato in forza della deliberazione di Giunta regionale n.154 del 26 febbraio 2019

- di seguito "Titolare" -

VISTA
La L.R. n. 20 del 5 agosto 2014 recante "Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.";

La Dgr n._____ con cui Regione Liguria ha affidato le attività ivi descritte a IRE S.p.A. P. Iva [02264880994], con sede legale in [*da compilare* …], in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____;

- di seguito "Responsabile" –

Regione Liguria e IRE S.p.A. sono denominate anche, se congiuntamente indicate, le "*Parti*",

CONSIDERATO

che le attività oggetto dell'incarico comporta il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018.

VISTO CHE

- il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito,"Regolamento") fissa le modalità da adottare e individua i soggetti che, in relazione all'attività svolta, sono tenuti agli adempimenti previsti dal Regolamento;
- l'Art.28 del Regolamento dispone che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Si specifica che il Responsabile ricorre a un altro responsabile (cd. "*sub-Responsabile*") previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.

Tutto quanto sin qui visto, considerato e ritenuto, le Parti addivengono al presente Accordo.

Art. 1 *Oggetto*

1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il presente Accordo definisce le modalità con le quali il Responsabile si impegna ad effettuare per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito definite.
Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Generale sulla

Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).
Con il presente Accordo il Titolare, nomina ai sensi dell’art. 28 del GDPR, IRE S.p.A., che accetta, Responsabile del trattamento.

Tale incarico si riferisce alla Convenzione del __/__/__ di cui alla
D.G.R. n. ___ del __/__/__ per la durata di __sei mesi__ con il consenso delle parti avente ad oggetto:
Approvazione Schema Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 1 agosto 2018 tra R.L. e IRE S.p.A. - attività specialistiche di Assistenza Tecnica all’A.d.G. – POR FESR 2014 - 2020. (Spesa € 75.530,21)_____

Tipologia di dati	Finalità del trattamento	Categorie di interessati	Eventuali destinatari
Anagrafici ordinari	Supporto alle attività connesse alla realizzazione del POR FESR 2014 - 2020	Imprese, professionisti	Enti pubblici

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Responsabile del trattamento nominato, sulla base dei propri requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, caratteristiche necessarie per lo svolgimento del presente incarico, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni di seguito impartite nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 28 del GDPR.

Art. 2 *Obblighi del Titolare*

1. Il Titolare si impegna a:
a) garantire la liceità del trattamento e il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi del GDPR;
b) fornire al Responsabile i dati personali e tutte le informazioni necessarie relative al presente Accordo e per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;
c) vigilare, in anticipo e durante tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal GDPR da parte del Responsabile;
d) fornire l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR e garantire il rispetto dei diritti degli interessati di cui all’art.15 e seguenti del GDPR;
e) fornire i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e i recapiti da utilizzare per adempiere agli obblighi di comunicazione e segnalazione di cui al presente Accordo.

Art. 3 *Obblighi del Responsabile*

1. Il Responsabile garantisce di trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Responsabile garantisce, altresì, di trattare i dati conformemente alle istruzioni che di seguito vengono impartite dal Titolare.
Se il Responsabile considera che una istruzione costituisca una violazione del GDPR o di altre disposizioni di leggi dell’Unione Europea o di leggi degli Stati membri relative alla protezione dei dati, devono informare immediatamente il Titolare.
Se il Responsabile è tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù di leggi dell’Unione Europea o delle leggi dello Stato, deve informare il Titolare di quest’obbligo giuridico, prima del trattamento, a meno che le leggi

interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
2. Il Responsabile garantisce che la propria organizzazione interna è stata progettata per rispettare i requisiti specifici di protezione dei dati e di aver adottato le misure tecniche ed organizzative segnatamente richieste dall'art. 28 e dall'art. 32 del GDPR per proteggere adeguatamente i dati del Titolare e di aver adottato misure tecniche ed organizzative progettate per assicurare la confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati.
3. Il Responsabile assiste il Titolare nel garantire gli obblighi di cui agli artt. 35 "Valutazione d'impatto relative alla protezione dei dati" e 36 "Consultazione preventiva dell'autorità di controllo" del GDPR.
4. Il Responsabile garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo.
5. Il Responsabile garantisce di nominare per iscritto "*le persone autorizzate al trattamento*" e che le stesse abbiano ricevuto specifiche e dettagliate istruzioni dirette ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, in particolare garantire che tali persone autorizzate siano sottoposte ad un adeguato obbligo legale di riservatezza.
6. Il Responsabile garantisce di nominare, ove presenti, gli "*Amministratori di sistema*", con l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, e di attenersi al rispetto di quanto contenuto nel provvedimento "*Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", del 25/06/2009 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. Il Responsabile garantisce l'applicazione dei principi (utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi) di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design* e *privacy by default*).
8. Il Responsabile informerà il Titolare senza ritardo, ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dall'evento, di una violazione o sospetta violazione dei dati del Titolare.
9. Il Responsabile fornirà immediatamente al Titolare una descrizione dettagliata della violazione, e qualsivoglia ulteriore informazione il Titolare possa richiedere in relazione ad essa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la natura della violazione, il numero approssimativo di interessati, le categorie in questione, il numero approssimativo di registrazioni di dati in questione, il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere informazioni, le probabili conseguenze della violazione, nonché le misure intraprese per rimediare alla violazione di dati, mitigare l'impatto sugli interessati, prevenire il ripetersi di violazioni. Il Responsabile adotterà le misure necessarie per proteggere i dati, per mitigare le possibili conseguenze negative per gli interessati e per prevenire il ripetersi di violazioni dei dati. Tali misure saranno intraprese in coordinamento con il Titolare.
10. Il Responsabile non coinvolgerà né renderà comunicazione alcuna a terze parti (incluse le Autorità per la protezione dei dati) in merito ad alcuna violazione di dati senza la preventiva approvazione scritta da parte del Titolare.
11. Il Responsabile al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati, s'impegnerà, ove richiesto dal Titolare, a restituire tutti i dati personali.
12. Il Responsabile potrà ricorrere ad altro Responsabile (sub Responsabile) per gestire attività del trattamento specifiche. In questo caso informa preventivamente e per iscritto il Titolare di ogni aggiunta o sostituzione di altri Responsabili. La suddetta comunicazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi del sub Responsabile e il contratto di esternalizzazione. Il Titolare dispone di un tempo massimo di 15 giorni a partire dalla data di ricevimento di questa informazione per presentare le proprie eventuali obiezioni.
13. Il sub Responsabile deve rispettare gli obblighi del presente Accordo per conto e secondo le istruzioni del Titolare. Spetta rispettivamente al Responsabile iniziale assicurare che gli eventuali sub Responsabili presentino sia gli stessi requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, sia le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che

il trattamento sia conforme al GDPR. Se gli eventuali sub Responsabili non adempissero alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale risponde al Titolare dell'esecuzione da parte del sub Responsabile dei propri obblighi.
14. Il Responsabile, *ex* art. 30 GDPR, tiene un Registro delle attività del Trattamento.
15. Il Responsabile comunica al Titolare il nome ed i dati di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati.
16. Il Responsabile deve assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti delle persone interessate di cui al capo III del GDPR.
17. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR, per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
18. Il Responsabile garantisce di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per il risarcimento di danni inerenti /derivanti dall'attività in questione e per quelli inerenti/derivanti da eventuali violazioni della Privacy;

Art. 4 Informativa agli interessati

1. Spetta al Titolare l'obbligo di mettere a disposizione del Responsabile l'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR e al Responsabile l'obbligo di comunicarla agli interessati o diffonderla in base alle caratteristiche della prestazione resa dal Responsabile.
2. In base al tipo di prestazione previsto, spetta o meno al Responsabile l'acquisizione del consenso, se dovuto, con obbligo di conservazione insieme alla documentazione relativa all'interessato/utente.

Art. 5 *Adempimenti in materia di trasparenza*

1. Il Titolare può delegare al Responsabile gli adempimenti in materia trasparenza a norma del D.Lgs. 33/2013.
2. Gli obblighi di trasparenza dovranno essere in linea con i principi di cui al Capo II e con quanto sancito dall'art. 32 del GDPR.

Art. 6 *Durata*

La durata del presente Accordo è pari alla durata della Convenzione *del*__/__/__ .

Art. 7 *Recesso*

Il Titolare può recedere dal presente Accordo in ogni momento per grave inadempimento, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la violazione da parte del Responsabile delle normative in materia di protezione dei dati o delle disposizioni del presente Accordo, ovvero nel caso in cui il Responsabile non sia in grado o non intenda seguire un'istruzione fornita dal Titolare, o qualora, in contrasto con quanto stabilito nel presente Accordo, si rifiuti di far accedere il Titolare nei propri locali al fine di monitorare il rispetto del presente Accordo, con particolare riferimento alle misure tecniche ed organizzative adottate.

Art. 8 *Foro competente*

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Genova, lì __/__/20__

Il Titolare del trattamento	Il Responsabile del trattamento
Regione Liguria	IRE S.p.A.
_____	_____
(Firma)	(Firma)
Funzione	*Funzione*
Nome Cognome	*Nome Cognome*

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO 23/07/2020 N. 4233

Costituzione GDL regionale Piani di Sicurezza delle Acque (PSA)

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

1) La costituzione, per i motivi in premessa indicati che si richiamano integralmente, del Gruppo di Lavoro Regionale Piani di sicurezza delle acque (PSA) come di seguito indicato:

Ente/settore	Nominativo	Contatto
Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro	Dott.Mirco Scarsi Dott. Daniele Colobraro	mirco.scarsi@regione.liguria. it daniele.colobraro@regione.liguria.it
Settore Ecosistema e Acque	Dott.ssa Stefania Ghirardo	Stefania.ghirardo@regione.liguria.it
Settore informatica Regionale	Dott.ssa anna Cerrato	anna.cerrato@regione.liguria.it
ATO EST	Dott. Marco Casarino	marco.casarino@provincia.sp.it
	Dott.ssa ines Lorenzani	provsp.lorenzani@provincia.sp.it
ATO CENTRO OVEST	Dott. Vincenzo Gareri	v.gareri@provincia.savona.it
	Dott. Giovanni Gravante	g.gravante@provincia.savona.it
ATO OVEST	Dott.ssa Patrizia Migliorini	Patrizia.Migliorini@provincia. imperia.it
ATO CENTRO EST	Dott. Paolo Giampaolo	paolo.giampaolo@cittametropolitana.genova.it
	Dott.ssa Barbara Gatti	Barbara.gatti@cittametropolit na.genova.it
ASL1 IMPERIESE	Dott.ssa Lorella terzano	l.terzano@asl1.liguria.it
	Dott.ssa Viviana Pisano	v.pisano@asl1.liguria.it
ASL2 SAVONESE	Dott.ssa Fantino Maria Carlotta	m.fantino@asl2.liguria.it
	Dott.ssa Luisa Pavone	l.pavone@asl2.liguria.it
ASL3 GENOVESE	Dott. Alessandro Barabino	Alessandro.Barabino@asl3.liguria.it
	Dott. Massimo Mondo	Massimo.Mondo@asl3.liguria.it
ASL4 CHIAVARESE	Dott. Gian Marco Chiappara	gchiappara@asl4.liguria.it
	Dott. Claudio Cella	ccella@asl4.liguria.it
ASL5 SPEZZINO	Dott. Bongiovanni Paolo	Paolo.bongiovanni@asl5.liguria.it
	Dott.ssa Graziella Gavarini	graziella.gavarini@asl5.liguria.it
ARPAL	Dott.ssa Elena Nicosia	elena.nicosia@arpal.liguria.it
	Dott.ssa Enrica Bongio	Enrica.bongio@arpal.liguria.it

2) di stabilire che il Coordinamento del Gruppo Tecnico sarà svolto dal Dott. Mirco Scarsi dirigente del Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro e le funzioni di segreteria saranno svolte dal Dott. Daniele Colobraro funzionario biologo in forza al medesimo settore

3) di dare atto che :
   A. il Gruppo può dotarsi di ulteriori modalità organizzative di funzionamento per lo svolgimento del proprio lavoro;
   B. il Gruppo coinvolgerà nelle diverse fasi di lavoro i diversi enti gestori degli acquedotti e del sistema idrico integrato, al fine di addivenire a proposte verificate anche con tali soggetti gestori;
   C. il Gruppo ha funzioni di supporto, consultazione e condivisione delle fasi di progettazione e realizzazione del sistema informativo regionale delle acque potabili e del relativo portale, nonché di formulazione di proposte applicative volte a favorire lo svolgimento del percorso sinergico di elaborazione e gestione dei prossimi Piani di sicurezza delle Acque (PSA), anche relativamente:
      1) alla programmazione delle attività di controllo e a nuovi parametri di interesse,
      2) individuazione delle priorità di intervento e proposta di modalità organizzative per migliorare l'integrazione delle attività in capo ai diversi enti competenti,
      3) definizione dei processi di formazione e aggiornamento in materia
      4) elaborazione di eventuali proposte di indirizzi regionali per l'effettuazione dell'attività di controllo e l'attuazione della normativa
   D. ove necessario ed in risposta a specifiche esigenze, il Gruppo di lavoropuò
   avvalersi di Rappresentanti di altri Dipartimenti regionali, di altri Enti oltre ad esperti competenti in materia;
   E. i componenti del gruppo di lavoro regionale svolgono la loro funzione a titolo gratuito e restano in carica al massimo per 3 anni;
4) di pubblicare il presente atto sul BURL

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Quaglia

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 23/07/2020 N. 4218

Disciplinari di produzione integrata anno 2020: deroga all'uso di prodotti a base di dimetoato in olivicoltura.

IL DIRIGENTE

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (di seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria "Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie)";

VISTO il Decreto del Dirigente n. 1620/2020 con il quale sono stati approvati i Disciplinari di Produzione Integrata per l'annualità 2020 per la misura 10.1.A "Agricoltura da produzione integrata" del PSR 2014-2020;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2020 con il quale è stato autorizzato l'uso in deroga dei prodotti "Rogor L40 ST2020" e "Diamant Plus" a base di dimetoato in olivicoltura contro la mosca dell'olivo per il periodo dal 1 luglio al 28 ottobre 2020;

VISTE le note formulate da Confederazione Italiana Agricoltori Liguria e Coldiretti Liguria, pervenute al Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo rispettivamente il 17/07/2020 e il 21/07/2020, con le quali si richiede l'impiego dei suddetti prodotti autorizzati in deroga anche nell'ambito della disciplina regionale di produzione integrata in olivicoltura;

VISTO il parere favorevole espresso con nota prot. n. NP/2020/1374615 dal CAAR, Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale, responsabile della rete di monitoraggio in olivicoltura, in merito alla suddetta richiesta motivato dalle particolari condizioni meteoclimatiche della stagione che hanno favorito infestazioni precoci e diffuse della mosca olearia, dal fatto che gli interventi preventivi ad azione repellente/antideponente non sembrano in grado di contenere le infestazioni attive al di sotto della soglia di intervento e che i prodotti autorizzati (acetamiprid e fosmet) sono ammessi anche per altre avversità e non hanno la medesima efficacia insetticida del dimetoato che può essere impiegato anche a soglie di intervento superiori;

CONSIDERATO necessario concedere, in deroga alle norme di difesa integrata per l'olivo approvate con Decreto del Dirigente n. 1620/2020, l'uso in produzione integrata dei prodotti "Rogor L40 ST2020" e "Diamant Plus" a base di dimetoato per un massimo di due interventi nell'ambito dei quattro interventi ad azione larvicida/curativa attualmente consentiti sulla coltura olivo da effettuasi alle seguenti condizioni:

- esclusivamente per interventi di tipo larvicida/curativo nei confronti di uova/larve e non oltre il 28 ottobre 2020;
- al raggiungimento di una soglia di intervento pari al 10-15% d'infestazione attiva (sommatoria di

uova e larve vive di prima e seconda età) sulle olive da olio, riscontrata a seguito di apposito monitoraggio o dalle indicazioni dei bollettini regionali;
- alla presenza delle prime punture sulle olive da mensa, riscontrata a seguito di apposito monitoraggio;

RITENUTO di approvare la suddetta deroga per la presente campagna olivicola;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, in deroga alle norme di difesa integrata per l'olivo approvate con Decreto del Dirigente n. 1620/2020, l'uso in produzione integrata dei prodotti "Rogor L40 ST2020" e "Diamant Plus" a base di dimetoato per un massimo di due interventi nell'ambito dei quattro interventi ad azione larvicida/curativa attualmente consentiti sulla coltura olivo da effettuarsi alle seguenti condizioni:
   - esclusivamente per interventi di tipo larvicida/curativo nei confronti di uova/larve e non oltre il 28 ottobre 2020;
   - al raggiungimento di una soglia di intervento pari al 10-15% d'infestazione attiva (sommatoria di uova e larve vive di prima e seconda età) sulle olive da olio, riscontrata a seguito di apposito monitoraggio o dalle indicazioni dei bollettini regionali;
   - alla presenza delle prime punture sulle olive da mensa, riscontrata a seguito di apposito monitoraggio;

2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale www.agriligurianet.it;

3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 24/07/2020 N. 4238

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Comune di Genova per il dragaggio dei fondali del Porticciolo di Nervi e per il contestuale riempimento delle strutture di contenimento a terra derivanti dalla demolizione della piscina

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Genova, al dragaggio e al livellamento dei fondali marini nel porticciolo di Nervi attraverso lo spostamento in loco di un totale di circa 560 metri cubi di sedimenti marini e al contestuale riempimento delle strutture di contenimento derivanti dalla demolizione della piscina Mario Massa, così come mostrato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
   A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio e della fine delle attività al Settore Ecosistema Costiero e Acque della Regione Liguria, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'Arpal;
   B. nel caso in cui il monitoraggio in corso d'opera evidenzi la dispersione del materiale movimentato al di fuori del sito di intervento le attività dovranno essere tempestivamente interrotte fino al ripristino delle condizioni ante-operam;
   C. a fine lavori sia prodotta una relazione sull'intervento e sugli esiti dell'attività di monitoraggio della torbidità e dei solidi sospesi, da far pervenire tempestivamente al Settore Ecosistema Costiero e Acque;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 27/07/2020 N. 4256

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati)". Approvazione della modulistica in materia di privacy relativamente all'esercizio dell'attività agrituristica.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, il modello "INFORMATIVA PRIVACY AGRITURISMO" allegato al presente quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;

3) La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale Al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

(Allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 27/07/2020 N. 4258

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati)". Approvazione della modulistica in materia di privacy relativamente all'esercizio dell'agricoltura sociale.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1) Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, il modello "INFORMATIVA PRIVACY AGRICOLTURA SOCIALE" allegato al presente quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;

3) La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale Al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 28/07/2020 N. 4288

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06, comprensiva del parere ai sensi dell'art. 12 de RCN, alla Società Lido Azzurro s.r.l. per l'intervento di riqualificazione dello stabilimento balneare Lido Flora nel Comune di Rapallo

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di rilasciare il parere favorevole ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
2. di autorizzare la Società Lido Azzurro s.r.l, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, alla immersione di manufatti per la realizzazione di un pontile e di una piscina-anfiteatro in muratura e pietra naturale, ai fini della riqualificazione dello stabilimento balneare Lido Flora nel Comune di Rapallo, così come mostrato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - sia data preventiva comunicazione, da parte del proponente, dell'inizio e della fine delle attività di immersione in mare al Comune di Rapallo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure e all'A.R.P.A.L.;
3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale
Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*